

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 392

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 maggio 2022)



Il Ministro della Giustizia

Illustre Presidente, carissime Marie Elisabetta

ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: *"Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*.

Marta Cartabia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marta Cartabia", written over the printed name.

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».



Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 10 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del ..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

(Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa)

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle parole «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 1-bis, le parole «è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle parole «è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;

c) al comma 2, le parole «di regola» sono soppresse;

d) al comma 3, le parole «di regola» sono soppresse;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»

g) al comma 6, le parole «la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle parole «il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;

i) al comma 10-bis le parole «di regola» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;

j) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-*sexies*. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-*septies*. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.».

2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;

b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.

7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale)

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle parole «fino al 50 per cento»;

b) al comma 2, le parole «di regola» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».

2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle parole «fino al 50 per cento».

3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- b) Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».

4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Affari di valore superiore a euro 520.000,00)

1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».

6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis

(Compensi a tempo)

1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».

7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;

8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 5

(Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55)

1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Art. 6

(Disposizione temporale)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro

Allegato: Nuove tabelle parametri forensi

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	68,00	236,00	425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	68,00	252,00	352,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	68,00	352,00	567,00
4. Fase decisionale	142,00	425,00	746,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	131,00	425,00	919,00	1.701,00	2.552,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	131,00	425,00	777,00	1.204,00	1.628,00	2.338,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	851,00	1.680,00	1.806,00	5.670,00	10.411,00
4. Fase decisionale	200,00	851,00	1.701,00	2.905,00	4.253,00	6.164,00

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	210,00	888,00	1.822,00	3.245,00	4.763,00	6.668,00
2. Fase introduttiva del giudizio	126,00	425,00	777,00	1.202,00	1.701,00	2.336,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	126,00	567,00	1.172,00	1.880,00	2.678,00	3.623,00
4. Fase decisionale	179,00	746,00	1.617,00	2.930,00	4.253,00	6.290,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	131,00	425,00	929,00	1.701,00	2.552,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	121,00	425,00	777,00	1.204,00	1.701,00	2.336,00
3. Fase istruttoria c/o di trattazione	179,00	851,00	1664,00	2.693,00	3.827,00	5.171,00
4. Fase decisionale	247,00	919,00	2021,00	3.675,00	4.148,00	7.865,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	530,00	919,00	1.701,00	2.478,00	3.544,00
2. Fase introduttiva del giudizio	179,00	494,00	709,00	1.061,00	1.418,00	1.559,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	42,00	142,00	210,00	352,00	494,00	709,00
4. Fase decisionale	142,00	425,00	746,00	1.344,00	1.911,00	2.835,00

6. ATTO DI PRECETTO

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	142,00	236,00	331,00	425,00	567,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	425,00	1.418,00	2.336,00	3.329,00	4.536,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	473,00	567,00	1.370,00	2.242,00	4.394,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	210,00	567,00	992,00	1.134,00	2.126,00
2. Fase introduttiva del giudizio	284,00	709,00	788,00	992,00	1.454,00
3. Fase istruttoria	352,00	1.061,00	1.276,00	1.701,00	2.336,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	210,00	567,00	992,00	1.175,00	2.251,00	3.686,00
2. Fase introduttiva del giudizio	142,00	352,00	672,00	851,00	1.202,00	1.559,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	210,00	851,00	1.204,00	1.985,00	2.835,00	3.969,00
4. Fase decisionale	105,00	389,00	635,00	1.202,00	1.771,00	2.552,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	536,00	919,00	1.775,00	2.478,00	3.686,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	320,00	494,00	709,00	1.061,00	1.418,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	352,00	567,00	919,00	1.276,00	1.775,00
4. Fase decisionale	179,00	604,00	1.061,00	1.911,00	2.762,00	4.043,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	142,00	536,00	1.134,00	2.058,00	2.977,00	4.389,00
2. Fase introduttiva del giudizio	142,00	536,00	921,00	1.418,00	1.911,00	2.552,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	179,00	992,00	1.843,00	3.045,00	4.326,00	5.880,00
4. Fase decisionale	210,00	851,00	1.911,00	3.470,00	5.103,00	7.298,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	252,00	709,00	1.276,00	2.336,00	3.402,00	4.961,00
2. Fase introduttiva del giudizio	284,00	777,00	1.134,00	1.969,00	2.478,00	3.260,00
3. Fase decisionale	142,00	389,00	672,00	1.208,00	1.775,00	2.552,00

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	252,00	919,00	1.985,00	3.686,00	5.387,00	7.796,00
2. Fase introduttiva del giudizio	210,00	777,00	1.344,00	2.058,00	2.905,00	3.885,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	142,00	709,00	1.344,00	2.195,00	3.119,00	4.253,00
4. Fase decisionale	142,00	777,00	1.344,00	2.478,00	3.612,00	5.177,00

15. GIUDIZI PENALI

Valore	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Convalida dell'arresto	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP
1. Studio della controversia	378,00	851,00	851,00	378,00	378,00	378,00	851,00
2. Fase introduttiva del giudizio	473,00	662,00			1.229,00	1.229,00	756,00
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	756,00	1.040,00	1.418,00	473,00			1.040,00
4. Fase decisionale	662,00	1.229,00		709,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00

Valore	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Magistrato di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. Studio della controversia	473,00	473,00	756,00	473,00	315,00	473,00	756,00	945,00
2. Fase introduttiva del giudizio	567,00	756,00	1.418,00	945,00	378,00	945,00	1.985,00	2.646,00
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	1.134,00	1.418,00	2.363,00	1.418,00		1.418,00	2.268,00	
4. Fase decisionale	1.418,00	1.418,00	2.835,00	1.418,00	945,00	1.418,00	2.336,00	2.741,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	126,00	368,00	552,00	861,00	1.166,00	1.533,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	63,00	184,00	305,00	494,00	735,00	982,00

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	110,00	331,00	552,00	861,00	1.166,00	1.533,00
3. Fase di trattazione e conclusiva	236,00	567,00	851,00	1.360,00	1.927,00	2.604,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	147,00	452,00	683,00	1.050,00	1.433,00	1.890,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	76,00	299,00	452,00	677,00	982,00	1.281,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,0	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	68,00	284,00	425,00	709,00	992,00	1.344,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,0	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	168,00	620,00	903,00	1.470,00	2.095,00	2.888,00

20-BIS. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	168,00	341,00	735,00	1.344,00	2.042,00	2.835,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	341,00	620,00	966,00	1.302,00	1.869,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	158,00	683,00	1.344,00	1.444,00	4.536,00	8.327,00
4. Fase decisionale	158,00	683,00	1.344,00	2.326,00	3.402,00	4.930,00

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.134,00	2.053,00	3.402,00	4.394,00
2. Fase introduttiva del giudizio	214,00	680,00	1.103,00	1.701,00	2.293,00	3.062,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	635,00	992,00	1.628,00	2.268,00	3.119,00
4. Fase decisionale	284,00	1061,00	1.911,00	3.470,00	5.030,00	7.298,00
5. Fase cautelare collegiale	210,00	567,00	1.061,00	1.911,00	2.762,00	3.969,00
6. Fase cautelare monocratica	105,00	284,00	530,00	956,00	1.381,00	1.985,00

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.276,00	2.268,00	3.402,00	4.961,00
2. Fase introduttiva del giudizio	126,00	428,00	851,00	1.273,00	1.871,00	2.552,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	357,00	709,00	1.061,00	1.559,00	2.126,00
4. Fase decisionale	284,00	1.061,00	1.911,00	3.470,00	5.030,00	7.298,00
5. Fase cautelare collegiale	210,00	635,00	1.061,00	1.890,00	2.410,00	4.111,00
6. Fase cautelare monocratica	105,00	318,00	530,00	945,00	1.205,00	2.056,00

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	567,00	992,00	1.769,00	2.552,00	3.686,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	357,00	567,00	851,00	1.202,00	1.559,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	89,00	284,00	494,00	992,00	1.418,00	2.053,00
4. Fase decisionale	179,00	919,00	1.418,00	2.195,00	4.169,00	4.321,00
5. Fase cautelare	142,00	425,00	709,00	1.344,00	1.911,00	2.762,00

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.134,00	2.053,00	3.045,00	4.394,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	425,00	635,00	1.061,00	1.418,00	1.911,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	425,00	777,00	1.418,00	2.053,00	3.045,00
4. Fase decisionale	179,00	919,00	1.418,00	2.478,00	3.260,00	4.536,00
5. Fase cautelare	142,00	494,00	851,00	1.559,00	2.268,00	3.329,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	284,00	1.276,00	1.985,00	2.410,00	4.536,00	6.164,00

Valore	da Euro 520.000,01 a Euro 2.000.000,00	da Euro 2.000.000,01 a Euro 4.000.000,00	da Euro 4.000.000,01 a Euro 6.000.000,00	da Euro 6.000.000,01 a Euro 8.000.000,00	da Euro 8.000.000,01 a Euro 10.000.000,00	da Euro 10.000.000,01 a Euro 12.000.000,00
percentuale	3,00%	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%	1,75%

Valore	da Euro 12.000.000,01 a Euro 14.000.000,00	da Euro 14.000.000,01 a Euro 16.000.000,00	da Euro 16.000.000,01 a Euro 18.000.000,00	da Euro 18.000.000,01 a Euro 20.000.000,00	da Euro 20.000.000,01 a Euro 22.000.000,00	da Euro 22.000.000,01
percentuale	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
fase di negoiazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

26. ARBITRATO

Valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	1.701,00	4.253,00	7.439,00	17.010,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», prevede che il compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. La pattuizione dei compensi è libera, ed è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene (non soltanto a livello strettamente patrimoniale) il destinatario della prestazione. È tuttavia vietato il cosiddetto «patto di quota lite», ossia quella pattuizione con cui il professionista e il cliente convengono che l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La norma prevede poi che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Il comma 6 del medesimo articolo 13 prevede poi che nelle ipotesi in cui non vi è determinazione consensuale del compenso questo debba essere determinato sulla base dei parametri previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare ogni due anni su proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito, CNF). Tali parametri devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

In sede di prima attuazione della norma i parametri di cui si è detto sono stati determinati con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Il presente regolamento dà quindi attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del CNF.

Il regolamento si compone di sette articoli e un allegato.

In linea generale, si è inteso accogliere la proposta del CNF di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, mediante la soppressione, ovunque ricorressero, delle parole «di regola», al fine di garantire maggiore omogeneità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale. Tuttavia, si è mantenuto un sia pur ridotto margine di apprezzamento discrezionale, essendo necessario tenere in considerazione le peculiarità di ogni procedimento per dare concreta attuazione alla previsione secondo cui la liquidazione deve riflettere le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Viceversa, non si è ritenuto di accogliere la proposta che al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale era volta a prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione: il vigente regolamento già prevede che i valori medi possono essere diminuiti «in ogni caso, non oltre» la soglia indicata.

Neppure si è ritenuto di poter accogliere la proposta – pur condivisibile, in linea generale – di prevedere esplicitamente che nell'ipotesi di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, al difensore è comunque dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, nonostante questa risulti cronologicamente antecedente l'inizio del processo. È vero, in effetti, che il difensore subentrante deve necessariamente svolgere le attività di esame e studio degli atti e di consultazione con il cliente, ma - fermo restando che nella pattuizione del compenso con il cliente il professionista ben può tenere conto di tale circostanza - un'esplicita previsione in tal senso avrebbe potuto dare luogo ad abusi e ingiustificati aggravii di spesa pubblica nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 1 apporta le conseguenti modifiche alla disposizione generale di cui all'articolo 2 del D.M. n. 55 del 2014.

L'articolo 2 apporta le modifiche alle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa.

In particolare, le nuove norme prevedono l'adozione di un'unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), sia al fine di evitare i dubbi interpretativi suscitati dalla norma attualmente vigente – secondo cui i valori medi «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» ma per la fase istruttoria «l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento» - sia per accogliere le richieste del CNF di garantire esigenze di coesione interna alla categoria mediante la riduzione della “forbice” tra aumenti e diminuzioni. Sul punto, non si è ritenuto di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di sostituire, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del DM, le parole “tiene conto” con le parole “applica di regola” i valori medi di cui alle tabelle, e ciò per evitare di onerare il giudice di un obbligo motivazionale in ogni caso di discostamento anche dal semplice valore medio.

Si è poi introdotta la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che a differenza delle altre prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa; per quelli trattati nel ruolo della volontaria giurisdizione ma aventi natura contenziosa, di riflesso, troveranno applicazione le tabelle relative all'attività in concreto svolta.

Si è introdotta, inoltre, in accoglimento dell'originaria proposta del CNF e dei rilievi favorevoli sul punto svolti dal Consiglio di Stato, la previsione per la quale in caso di subentro di un nuovo difensore nella difesa del cliente successiva alla fase introduttiva, il giudice possa riconoscergli il compenso previsto per la fase di studio della controversia, se richiesto. Rispetto alla proposta del CNF, si è preferito mantenere un maggiore margine di discrezionalità giudiziale, per evitare che il riconoscimento di tale componente aggiuntiva del compenso debba avvenire anche nelle ipotesi di ripetuti e strumentali mutamenti del collegio difensivo da parte del cliente.

Al fine di incoraggiare la funzione conciliativa svolta dall'avvocato e la soluzione concordata delle controversie - con evidenti ricadute positive in termini di riduzione del contenzioso giudiziario - e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per raggiungere tale scopo, si prevede che in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa il compenso dovuto per l'attività professionale svolta fino a quel momento sia determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (e non più «fino a un quarto») rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. In tal modo, anche in considerazione dei rilievi svolti sul punto dal Consiglio di Stato, si è accolta la proposta in proposito formulata dal CNF, che appare come un adeguato incentivo alla soluzione conciliativa delle controversie.

Al fine di approntare ulteriori ostacoli alla proposizione di controversie bagatellari o meramente strumentali si è ritenuto opportuno inasprire il disincentivo già previsto in questo senso, stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (e quindi nel caso in cui questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abbia comunque tenuto un comportamento processuale che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di dover sanzionare ai sensi della norma indicata) il compenso del difensore è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante (accogliendo con tale formulazione lessicale il suggerimento del Consiglio di Stato); ciò in luogo della riduzione del 50% attualmente prevista. In difformità di quanto previsto dalla proposta del CNF, poi, non si è ritenuto opportuno sopprimere la disposizione che prevede la riduzione del 50% del compenso nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, essendo preferibile mantenere l'attuale disciplina che da un lato contribuisce a disincentivare il proliferare del contenzioso, e dall'altro, prevedendo che la decurtazione operi solo «ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione», appare tutelare in modo adeguato la posizione del professionista cui non sia ascrivibile una particolare responsabilità per l'esito infausto della controversia.

Nell'ambito del processo amministrativo, poi, si prevede di introdurre una specifica ipotesi di aumento del compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva, per il caso in cui venga proposto ricorso incidentale; ciò al fine di remunerare in modo più adeguato l'attività difensiva in tal caso necessaria, considerato che anche la giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione di una domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Si è inoltre ritenuto opportuno introdurre nelle tabelle 21 e 22, relative ai parametri per i giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato, una ulteriore fase relativa alle ipotesi in cui per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche venga svolta una specifica attività; i parametri per tale fase sono stati individuati nella misura del 50% di quelli previsti per la ordinaria fase cautelare collegiale, con la precisazione secondo cui i compensi per la nuova voce sono dovuti solo quando vengano svolte attività ulteriori rispetto alla mera formulazione dell'istanza.

Si è poi previsto, introducendo nell'articolo 4 un nuovo comma 10-ter, il compenso per l'appello avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR; a questo riguardo, tenuto conto della convergenza di vedute del CNF e del Consiglio di Stato e in considerazione della natura cautelare del procedimento, i relativi parametri sono stati individuati in misura pari a quelli previsti per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché nel 50% del compenso relativo alla fase decisionale.

In relazione al giudizio davanti alla Corte di cassazione si è ritenuto opportuno introdurre un'ipotesi di maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo

378 del codice di procedura civile; ciò al fine di tenere conto dell'attività professionale così svolta, in considerazione del fatto che a volte l'udienza di discussione viene fissata a notevole distanza di tempo dal deposito del ricorso o del controricorso, con conseguente necessità di adeguare gli scritti difensivi ai mutamenti giurisprudenziali e normativi nel frattempo intervenuti: in tal caso la memoria di cui si discute può essere considerata non più meramente illustrativa delle deduzioni già svolte. Diversamente da quanto proposto dal CNF, che avrebbe voluto che l'aumento operasse automaticamente («è dovuto un compenso») e sul compenso previsto per la fase introduttiva, si è preferito prevedere che l'aumento sia meramente facoltativo («il compenso ... può essere aumentato»), per consentire di valutare l'effettiva portata della memoria ed escludere l'aumento nel caso in cui essa rivesta natura meramente illustrativa o sia addirittura superflua, e operi sul compenso previsto per la fase decisionale, nel cui ambito rientra la memoria di cui si discute.

Si è altresì introdotta una specifica tabella dei parametri relativi all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali, e in particolare nei procedimenti relativi all'accertamento del passivo, in ordine ai quali i parametri vigenti nulla prevedono. In alcuni casi, infatti, la domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, ma in altri casi essa comporta un'attività complessa sia sul piano delle allegazioni che su quello della fase istruttoria e decisoria; analoghe considerazioni valgono con riferimento ai procedimenti opposizione o impugnazione dello stato passivo. Considerato che i procedimenti in questione si svolgono secondo un rito sostanzialmente assimilabile a quello camerale e appaiono quindi sotto questo profilo semplificati rispetto a quelli di cognizione ordinaria, è stata introdotta una apposita tabella 22-*bis*, i cui parametri sono stati individuati in quelli previsti per il giudizio ordinario ridotti del 20%; fermo restando che il compenso per le varie fasi sarà dovuto solo nel caso in cui la relativa attività sia stata effettivamente svolta. Si è poi previsto che nelle controversie di natura concorsuale aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente i parametri previsti dalla nuova tabella possano a loro volta essere ridotti fino al 50%. Per ragioni di chiarezza, poi, per l'opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento e gli altri procedimenti di reclamo davanti alla corte d'appello dei provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare si è introdotto un esplicito richiamo ai parametri relativi al giudizio davanti alla corte d'appello.

Non è stata accolta la proposta di prevedere per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita (*rectius*: composizione negoziata) in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. L'attività svolta in relazione alle procedure di sovraindebitamento già rientra, quanto meno in via analogica, nell'ambito delle procedure concorsuali; nell'ambito della composizione negoziata, poi, l'attività svolta in relazione a procedimenti di natura cautelare già può essere liquidata facendo riferimento alla relativa tabella, mentre per il resto essa rientra nell'ordinaria attività stragiudiziale.

Infine, accogliendo la proposta in tal senso formulata dal CNF si è introdotta la precisazione che per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui è svolta l'attività stessa.

Il comma 2 dell'articolo 1 interviene infine sui criteri per la determinazione del valore della controversia, specificando – allo scopo di rendere i criteri più trasparenti e di più semplice applicazione, e in armonia con quanto abitualmente previsto dalla giurisprudenza – che nei procedimenti in materia di contratti pubblici l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli

atti di gara. Quest'ultimo inciso è stato inserito accogliendo le condivisibili osservazioni sul punto formulate dal Consiglio di Stato.

L'articolo 3 interviene sui parametri relativi all'attività svolta nell'ambito del processo penale, prevedendo anche in questo caso che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50%, anziché per percentuali diversificate.

Si è poi ritenuta meritevole di accoglimento la proposta del CNF di riconoscere uno specifico aumento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti, per remunerare adeguatamente l'attività svolta.

Si prevede inoltre una espressa disposizione relativa al processo penale minorile, non specificamente contemplato dalla disciplina vigente, secondo cui i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti per il processo penale dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne. Ferma l'opportunità di colmare la lacuna, che avrebbe potuto ingenerare dubbi interpretativi e con essi alimentare il contenzioso, si è ritenuto che fare riferimento in via esclusiva ai parametri previsti per i procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, come proposto dal CNF, avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo, che non appare ricollegabile alla composizione dell'organo giudiziario quanto piuttosto al titolo del reato per cui si procede. D'altro lato, della complessità dell'attività posta in essere e dell'impegno richiesto (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia disposta la messa alla prova dell'imputato) si potrà tenere conto mediante l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni già previsti in via generale.

L'articolo 4 introduce le modifiche ai parametri relativi all'attività stragiudiziale dell'avvocato, in particolare confermando che i parametri previsti dalla tabella sono onnicomprensivi, ma al contempo prevedendo che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

Analogamente a quanto previsto per le attività nell'ambito dei processi civili e penali, poi, si stabilisce che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni rispetto ai parametri medi operino fino al 50%.

Al fine di incentivare la risoluzione della controversia in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di ADR, con evidente scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, si prevede poi che nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento; si è inoltre aumentato nella medesima misura il parametro per la fase di conciliazione, il cui è compenso è dovuto solo nel caso in cui questa sia stata effettivamente raggiunta. Non si è ritenuto di accogliere *in toto* la proposta del CNF, che avrebbe comportato un aumento generalizzato dei compensi previsti per le tre fasi, svincolato dall'esito della procedura e quindi privo di un reale effetto premiale.

Viene inoltre modificata la previsione relativa al compenso per gli affari stragiudiziali di valore superiore a 520.000 €, sostituendo il criterio attualmente vigente (che individua il parametro applicando all'importo previsto per gli affari di valore sino a 520.000 € un aumento per scaglioni percentualmente decrescente) con quello secondo cui il compenso è liquidato sulla base di una percentuale proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%. A tal fine, per ragioni di maggiore chiarezza si è ritenuto opportuno integrare la tabella 25 allegata al regolamento.

Infine, vengono introdotti dei parametri di riferimento per i compensi a tempo. Come si è detto, la legge n. 247 del 2012 ammette la pattuizione a tempo, ma finora non è stata individuata una soglia economica che possa fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Tale soglia viene individuata in una forbice tra un minimo di 200 e un massimo di 500 € per ciascuna ora, avendo riguardo ai compensi rilevati nell'esperienza pratica, specialmente nei rapporti con imprese di rilevanti dimensioni e con base soprattutto nell'area anglosassone, e in considerazione del fatto che i rilievi di recente pubblicati dalla rivista «MAG», n. 160 del 14 aprile 2021 (edita da LC Publishing Group e dedicata alla comunità imprenditoriale italiana) hanno quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

	PRATICANTE	JUNIOR ASSOCIATE	ASSOCIATE	SENIOR ASSOCIATE	COUNSEL SALARIED	PARTNER LEAD	PARTNER
FEE ORARIE MEDIE	144	175	230	286	350	390	515

L'articolo 5 prevede che le tabelle dei parametri medi allegata al D.M. n. 55 del 2014 siano sostituite da quelle allegata al presente regolamento.

Le nuove tabelle prevedono un adeguamento dei parametri che tenga conto delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute quali registrate dall'ISTAT negli otto anni sinora trascorsi, pur non essendo direttamente commisurato a queste.

Si prevedono inoltre alcune innovazioni ulteriori rispetto a quelle di cui si è sin qui dato conto.

In particolare, per il processo amministrativo è stata accolta la richiesta del CNF di apportare un aumento del 20% dei parametri previsti per la fase introduttiva del giudizio, in considerazione dell'impegno richiesto, anche in considerazione dei rigidi termini decadenziali previsti.

In relazione al processo penale, si è prevista un'integrazione della tabella con riferimento alla fase di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, in considerazione del fatto che questa - pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito - presenta peculiarità e caratteristiche che la distinguono dalla fase successiva; i relativi parametri sono stati individuati facendo riferimento alle analoghe attività svolte nel giudizio cautelare personale, applicando le opportune riduzioni. Si è inoltre integrata la tabella mediante la previsione espressa dell'attività svolta davanti al magistrato di sorveglianza, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti (alcuni uffici ritenevano di dover applicare i parametri previsti per il tribunale monocratico, altri facevano riferimento a quelli previsti per il tribunale di sorveglianza) e assicurare uniformità nelle liquidazioni; l'esistenza di una pluralità di possibili interpretazioni, oltretutto, poteva dare adito al proliferare di procedimenti di impugnazione dei decreti di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. In questo caso i parametri sono stati mutati da quelli previsti per il tribunale monocratico ridotti di un terzo.

Non è stata viceversa accolta la richiesta di prevedere nei processi penali di maggiore complessità, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva, di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all'attività effettivamente svolta: l'intervento sarebbe stato disarmonico rispetto al sistema dei parametri, che per previsione legislativa devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. D'altro lato, la previsione di un compenso aggiuntivo orario sarebbe stata distonica

rispetto alla previsione generale secondo cui della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero di udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle attività si tiene conto nell'applicazione degli aumenti e delle diminuzioni dei valori medi dettati dai parametri.

L'articolo 6 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. Inizialmente lo schema di decreto prevedeva che la sua applicazione dovesse riguardare le liquidazioni successive all'entrata in vigore, analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali, ma sul punto si è ritenuto di accogliere i corretti rilievi del Consiglio di Stato, che ha richiamato al riguardo l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo il quale, laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento "alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita" (Corte Cost., ordinanze nn. 261/2013 e 76/2014).

L'articolo 7, anche ad esito dei rilievi svolti dal Consiglio di Stato, prevede infine che il regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'allegato contiene le nuove tabelle dei parametri medi, richiamate dall'articolo 4 e redatte secondo i criteri di cui si è detto.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»

TESTO A FRONTE
(gli articoli non riportati restano invariati)

Testo vigente	Proposta di modifica
<p>Art. 2 (Compensi e spese)</p>	
<p>1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.</p> <p>2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.</p>	<p>1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.</p> <p>2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.</p>
<p>Art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale)</p>	
<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.</p> <p>1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento</p>	<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.</p> <p>1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola fino al 30 per cento</p>

quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può ~~di regola~~ essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato ~~di regola~~ con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La

fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso,

fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

5-bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, ~~la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale~~ **il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto**, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso,

l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-*bis*. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

~~9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.~~ **Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.**

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-*bis*. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. **Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.**

10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-septies. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

Art. 5

(Determinazione del valore della controversia)

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice

piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di

piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. **L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.**

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano ~~di regola~~ e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di

<p>particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>	<p>particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>
<p>Art. 6 (Cause di valore superiore ad euro 520.000,00)</p>	
<p>1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.</p>	<p>1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.</p>
<p>Art. 8 (Pluralità di difensori e società professionali)</p>	
<p>1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.</p> <p>2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.</p>	<p>1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.</p> <p>2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.</p>

<p>3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.</p>	<p>3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.</p>
<p>Art. 9 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)</p>	
<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>	<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>
<p>Art. 10 (Procedimenti arbitrari rituali e irrituali)</p>	
<p>1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.</p>	<p>1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.</p>
<p>2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.</p>	<p>2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.</p>
<p>Art. 11 (Trasferte)</p>	
<p>1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.</p>	<p>1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.</p>
<p>Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi)</p>	
<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo</p>	<p>1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo</p>

necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono

necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ~~di regola fino all'80~~ **fino al 50** per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può ~~di regola~~ essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono

<p>resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p>b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p>c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p>d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p>	<p>resi in momento antecedente alla fase introduttiva;</p> <p>b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p> <p>c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p> <p>d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.</p> <p>3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.</p> <p>3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.</p>
<p>Art. 17 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)</p>	
<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>	<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>
<p>Art. 18 (Compensi per attività stragiudiziale)</p>	
<p>1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.</p>	<p>1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.</p>
<p>Art. 19</p>	

(Parametri generali per la determinazione dei compensi)

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ~~di regola sino all'80~~ **fino al 50** per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 20

(Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali)

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è ~~di regola~~ liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è ~~di regola~~ liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. **Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.**

Art. 21

(Determinazione del valore dell'affare)

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

<p>2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.</p> <p>3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.</p> <p>4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.</p> <p>5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.</p> <p>6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.</p> <p>7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>	<p>2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.</p> <p>3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.</p> <p>4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.</p> <p>5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.</p> <p>6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.</p> <p>7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.</p>
<p>Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00)</p>	
<p>1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro</p>	<p>1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro</p>

<p>1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.</p>	<p>1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.</p>
<p>Art. 22-bis (Compensi a tempo)</p>	
	<p>1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.</p>
<p>Art. 24 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio)</p>	
<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>	<p>1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.</p>
<p>Art. 26 (Prestazioni con compenso a percentuale)</p>	
<p>1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.</p>	<p>1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.</p>
<p>Art. 27 (Trasferte)</p>	
<p>1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del</p>	<p>1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del</p>

10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.	10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
---	--

Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono sostituite da quelle allegate al decreto.



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

All'Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

In riferimento allo schema di decreto in oggetto, si fornisce l'allegata relazione tecnica, aggiornata al testo modificato a seguito del parere del Consiglio di Stato e alla luce delle successive interlocuzioni con la RGS.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame propone un intervento migliorativo sul Decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, emanato dal Ministro della giustizia in applicazione degli articolo 1, comma 3 e 13 comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, che definisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nei casi di mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso ovvero in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

L'intervento *de quo* è, comunque, ispirato dai criteri espressi dall'articolo 13 comma 7 della citata legge, vale a dire: trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali; unitarietà e semplicità nella determinazione dei compensi, proponendo di individuare parametri più aderenti al valore dell'opera effettivamente prestata mediante una ridefinizione degli stessi ed una limitazione della discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi.

In particolare, sono previste modifiche sia per quanto attiene le disposizioni di carattere generale che per quelle in materia civile e amministrativa, da un lato, in materia penale nonché in materia di attività stragiudiziale.

Nel dettaglio, per quanto attiene la parte generale, si procede ad una rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall'avvocato, in ossequio al principio dell'equo compenso ed alla ridefinizione della misura dei compensi spettanti in relazione alla natura dell'attività svolta e l'impegno profuso, incentivando in maniera particolare l'impegno relativo ad attività di transazione in sede stragiudiziale e in sede di conciliazione e **realizzando all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le professioni forensi una serie di effetti compensativi fra le diverse misure in grado di assicurarne l'invarianza finanziaria, salvo quanto stabilito in materia di revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al presente decreto prevista dall'articolo 5 allo scopo di adeguare la liquidazione dei compensi professionali all'aumento del costo della vita .**

Con riguardo all'ambito civile e amministrativo si rileva che l'intervento è volto in linea generale a calmierare gli aumenti dei compensi liquidati dal giudice, il quale terrà conto dei valori medi dei parametri fissati per le prestazioni professionali, secondo quanto riportato dalle nuove tabelle allegate al presente provvedimento.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

In **ambito amministrativo**, in particolare, l'intervento proposto consiste nella possibilità di aumentare il compenso per i ricorsi incidentali nelle fasi introduttive dei giudizi avanti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), nonché nel corso della fase cautelare monocratica sono dovuti compensi solo in caso di attività ulteriori.

Per quanto concerne la fase di legittimità nel corso del procedimento introduttivo davanti alla Corte di cassazione **in sede civile**, si prevede un possibile aumento dei compensi nel caso in cui siano depositate memorie in cancelleria prima dell'udienza di discussione.

Quanto al **settore penale**, anche in tale ambito l'intervento è diretto a modificare le percentuali relative all'aumento dei compensi liquidati dal giudice sulla base sempre dei valori medi dei parametri fissati per le prestazioni professionali, secondo quanto riportato dalle nuove tabelle allegate al presente provvedimento.

Principale innovazione riguarda il **Tribunale per i minorenni**, in quanto l'intervento stabilisce che i compensi liquidati dal giudice per le attività difensive professionali ivi espletate siano commisurate ai parametri previsti per i maggiorenni secondo i criteri sopra illustrati.

Per quanto concerne, poi, l'**ambito stragiudiziale**, si rappresenta che in linea generale si tratta di precisazioni in merito alla liquidazione dei compensi commisurati alla articolazione procedurale dell'affare, se questo sia risolto cioè in maniera immediata, o in più fasi e con accordo delle parti nonché in rapporto al valore dell'affare stesso. Tuttavia, anche nell'ipotesi di **conciliazione giudiziale** della causa o transazione della controversia è previsto un incentivo per l'attività dell'avvocato che si sia profuso a dirimere la lite prima e senza addivenire alla fase giudiziaria vera e propria.

Lo schema di decreto proposto si dispiega in **sette articoli**, qui di seguito illustrati, e in **ventotto tabelle** allegate al provvedimento, che ne costituiscono parte integrante.

In premessa occorre evidenziare che, ovunque ricorrano nel vigente Regolamento le parole "di regola" le stesse devono intendersi soppresse, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniformità nell'applicazione dei parametri sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 1 (Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese), apporta modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto del Decreto 10 marzo 2014 n. 55 con la soppressione delle parole "di regola", al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione all'avvocato del rimborso spese forfettarie, fissato nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, nonché di garantire maggiore omogeneità sul territorio nazionale.

L'articolo 2 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa) contiene l'insieme delle modifiche e delle integrazioni che, operando con la tecnica normativa della novella apportano gli interventi ritenuti necessari **all'articolo 4** del sopracitato DM 55/2014 sulla regolazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi in



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

sede giudiziale per quanto concerne l'attività legata al settore civile e quella legata al settore amministrativo. Analizzando le modifiche più salienti si rappresenta la determinazione di eliminare, quanto più possibile, la discrezionalità del giudice nell'operare la liquidazione, stabilendo percentuali calmierate e fisse dei valori medi dei parametri forensi come qui di seguito illustrato alle modifiche apportate con il *comma 1* del presente articolo:

- *alla lettera a):*
 - si interviene sull'articolo 4, comma 1 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, prevedendo una calmierazione della percentuale di aumento e di riduzione dei valori medi dei parametri generali, che viene prevista, come regola generale, nella misura unica del 50%, eliminando le altre percentuali previste, in precedenza, in misura differente, per la fase istruttoria;
- *alla lettera e):*
 - si interviene inserendo il nuovo comma 4-*bis*, con il quale si specifica che l'applicazione dei parametri stabiliti dalla tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione è prevista esclusivamente per i procedimenti che non hanno natura contenziosa;
- *alla lettera f):*
 - si interviene con l'inserimento del nuovo comma 5-*bis*, stabilendo che il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva;
- *alla lettera g):*
 - si interviene sul comma 6 del citato articolo 4 del DM 55/2014, prevedendo la misura fissa dell'aumento di $\frac{1}{4}$ per la liquidazione del compenso (previsto per la fase decisionale) di attività connesse alla conciliazione giudiziale ed alla transazione della controversia al fine di incentivare la composizione delle cause *in limine litis* senza, quindi, che si pervenga all'instaurazione del contraddittorio in sede giudiziaria al fine di premiare la funzione di mediatore svolta dal legale tesa al deflazionamento del contenzioso giudiziario;
- *alla lettera h):*
 - si interviene sul comma 9 del citato articolo 4 del DM 55/2014, il quale è interamente sostituito nell'ottica di deflazionare i carichi giudiziari e scongiurare il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Pertanto, la precedente previsione del DM 55/2014, che prevedeva una riduzione nella misura del 50% del compenso dell'avvocato del soccombente è ora ritoccata con la previsione di una riduzione ancora maggiore, cioè del 75%, mentre la riduzione sopra indicata del 50% permane solo per i casi di improponibilità e



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

improcedibilità della domanda, qualora ricorrano eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza;

- *alla lettera i) in materia di giudizi amministrativi:*
- si prevede, quindi, al comma 10-*bis* del suddetto articolo 4 del DM 55/2014, un adeguamento nella misura del 20% per le attività di difesa e assistenza previste per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente impegnativa per l'avvocato e richiede una speciale dedizione, che merita di essere adeguatamente remunerata. Nello specifico ciò avviene qualora venga proposto davanti al TAR o al Consiglio di Stato ricorso incidentale che estenda il *thema decidendum* originario, implicando una ulteriore attività difensiva da parte del legale incaricato. Viene, inoltre, previsto che sia dovuto un compenso al professionista solo nel caso in cui per la fase cautelare, abbia svolto ulteriore attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche, fissato nella misura prevista dai parametri delle tabelle 21 e 22;
- *alla lettera j)* si prevede l'inserimento nel corpo dell'articolo 4 del D.M. 55/2014 di ulteriori tre commi, vale a dire il 10-*ter*, il 10-*quater*, il 10-*quinquies*, 10-*sexies* e 10-*septies* relativi al Consiglio di Stato, ai giudizi di legittimità, alle procedure concorsuali e al curatore del minore. Nella specie:
- il comma 10-*ter* prevede che i compensi dovuti per la fase di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, sono stabiliti secondo le misure previste dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale;
- il comma 10-*quater*, apporta modifiche in relazione alla misura dei compensi previsti per le attività degli avvocati nel corso dei giudizi davanti alla Corte di Cassazione. Ciò in quanto, soprattutto per i procedimenti in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza è fissata a distanza anche di 4 o 5 anni dal ricorso introduttivo, circostanza che comporta la necessità di adeguare le memorie difensive alle eventuali modifiche intervenute sia attraverso le leggi che in campo giurisprudenziale, seguendo i più recenti e prevalenti orientamenti. La memoria ex art. 378 c.p.c. si rende, per le ragioni appena esposte, necessaria, per meglio motivare le ragioni a sostegno delle decisioni del giudice di legittimità. Pertanto, è consequenziale la previsione inserita nella presente disposizione di un aumento del compenso del legale sino al 50% del parametro previsto per la fase decisionale del giudizio di legittimità;
- il comma 10-*quinquies*, fa riferimento ai procedimenti concorsuali e in particolare a situazioni di assistenza e difesa processuale relative all'ammissione al passivo e alle impugnazioni dello stato passivo, casistiche per le quali è previsto l'inserimento di una nuova tabella (la 20-*bis* "Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale") tra quelle presenti nel D.M. 55/2014 e in cui sono contemplati adempimenti correlati ad attività e fasi che implicano difese assai complesse, per le quali, pertanto, è richiesto un lavoro impegnativo e di grande responsabilità per il legale (fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale, con la previsione di una diminuzione della misura dei compensi del 20% rispetto a quelli previsti innanzi al Tribunale nella tabella 2). Tuttavia, se l'insinuazione nello stato passivo comporta attività ripetitive e di non eccessiva difficoltà, quali quelle correlate all'ammissione nel predetto stato passivo di crediti da lavoro dipendente, è plausibile ammettere una ulteriore riduzione del compenso del legale nella misura del 50%.

- Il comma 10-*sexies* procedendo sempre in materia concorsuale il filone sopra indicato, dispone che per quanto concerne l'impugnazione dei provvedimenti del tribunale fallimentare, compresa anche l'impugnazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento si applicano i parametri previsti alla tabella 12 del D.M. 55/2014 (cioè i giudizi davanti alla corte d'appello);
- Il comma 10-*septies* prevede che il compenso da liquidare all'avvocato in qualità di curatore del minore per le attività difensive svolte è stabilito secondo i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente provvedimento in relazione alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

Va comunque evidenziato che le modifiche introdotte dalla disposizione in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica, in quanto sussistono effetti compensativi fra le diverse misure da attuare, che permettono di lasciare inalterato l'impianto finanziario complessivo, ad eccezione della revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al presente decreto prevista dall'articolo 5, allo scopo di adeguare la liquidazione dei compensi professionali all'aumento del costo della vita.

Infine, il *comma 2* del presente provvedimento apporta modifiche all'articolo 5, del D.M. 55/2014, per quanto concerne la materia degli appalti e, nella specie, per la determinazione del valore della controversia. In tal senso si precisa che, nella liquidazione a carico del cliente, per il calcolo della suddetta determinazione si deve aver riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, tale interesse sostanziale è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso che di regola devono intendersi non inferiori al 10% del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

L'articolo 3 (*Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale*) interviene nel settore penale, modificando l'articolo 12 del vigente Regolamento.

Analogamente a quanto disegnato in ambito civile, al comma 1 del citato articolo 12, è dettata una calmierazione della percentuale di aumento e di riduzione dei valori medi dei parametri generali, che viene prevista, nella misura unica del 50%, eliminando le altre percentuali previste in precedenza in riferimento a ciascuna attività delle fasi del procedimento.

Con l'inserimento del comma 3-*bis* si riconosce uno specifico aumento del 20% dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti, per remunerare adeguatamente l'attività svolta.

Infine, all'articolo 12 del predetto decreto 55/2014, è inserito il comma 3-*ter*, che intende colmare la lacuna, attualmente presente, della mancata previsione dei parametri attraverso i quali liquidare i compensi degli avvocati per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni ed al G.U.P. presso il medesimo tribunale. L'attuale Tabella 15 "Giudizi penali", infatti, non prende in considerazione la specificità del rito e la competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988 la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del G.U.P. minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, con competenza per la definizione del procedimento speciale del rito abbreviato, procedimenti, quindi, richiedenti una particolare attività da parte del difensore dell'imputato minore, che è tenuto a coordinare la partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (genitori ed servizi sociali) nonché la circostanza che spesso si tratta di difese relative a minori stranieri privi di nucleo familiare, ai quali viene assegnato un difensore d'ufficio. Pertanto, è inserita la presente disposizione che contemplante per le attività difensive espletate davanti al Tribunale dei minorenni l'applicazione delle voci parametriche previste dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.

Si evidenzia che, come per le novità normative introdotte nel civile, anche in sede penale, si è in presenza di effetti compensativi fra le diverse misure inserite nella presente disposizione.

L'articolo 4 (*Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale*) del presente provvedimento interviene sulle disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale e in particolare sugli articoli 18, 19, 20 e 22 del Regolamento vigente, al fine di rendere più puntuale ed efficiente la loro applicazione e per intensificare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita mediante specifiche forme di incentivazioni.

In particolare, con il *comma 1* s'interviene sull'articolo 18, *comma 1* del Regolamento vigente, derogando al principio di onnicomprensività del compenso nel caso in cui l'affare si compone di più fasi o parti autonome e quindi si prevede di liquidare i compensi liquidati per ogni fase o parte.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Al *comma 2* si modifica il comma 1 dell'articolo 19, prevedendo anche in questo caso che l'adeguamento dei parametri al costo della vita e che gli aumenti o le diminuzioni rispetto alla tariffa base vengano definiti mediante un'unica misura percentuale del 50%.

Con il *comma 3* dell'articolo 4 viene inserita un nuovo periodo al comma 1-bis al vigente articolo 20, con il quale si prevede che, per l'attività di attivazione e negoziazione svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, qualora tali procedimenti si concludano con un accordo tra tutte le parti, i compensi siano aumentati del 30% e sia dovuto un compenso anche per la fase di conciliazione avvenuta in sede giudiziale. È inserita una nuova tabella denominata 25-bis "Procedimento di mediazione e negoziazione assistita", nella quale sono stabiliti i parametri forensi per le fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione nell'ambito di tali procedure stragiudiziali. La misura in esame è tesa a valorizzare l'attività svolta dall'avvocato nelle fasi di negoziazione e conciliazione che risultano essere più impegnative mediante la rivisitazione del compenso aumentandone il valore rispetto a quello attuale.

Con il *comma 4* del presente articolo viene sostituito l'articolo 22 del D.M. 55/2014 e, con la nuova disposizione si prevede, per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, che il compenso è liquidato secondo quanto previsto dalla allegata tabella 25.

Con il *comma 5* viene introdotta una nuova disposizione, cioè l'articolo 22-bis, che contiene una precisazione per quanto concerne l'accordo su compensi per attività svolte secondo tariffe temporali: nella specie il *range* in cui deve essere ricompreso il parametro liquidato è da individuarsi tra un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 500,00 euro per ciascuna ora o frazione di ora.

L'articolo 5 (Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) contempla l'esigenza di rideterminazione dei parametri in esame effettuata allo scopo di adeguare la liquidazione dei compensi professionali all'aumento del costo della vita, colmando il lasso temporale tra l'emanazione del Regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, nonché per consentire l'individuazione di parametri di riferimento anche a prestazioni professionali fino ad ora non previste in maniera espressa, circostanze che determinano una revisione della tabelle allegate al precedente decreto 55/2014, le quali, pertanto, vengono sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Si precisa, tuttavia, per quanto riguarda i compensi legati agli onorari delle prestazioni professionali degli avvocati dello Stato e degli avvocati degli enti pubblici, che per i medesimi permangono i vincoli finanziari e i limiti retributivi previsti dall'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Orbene, in sede di quantificazione, l'incremento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziale e stragiudiziale è ipotizzato mediamente non superiore al 5%, in linea con le rivalutazioni medie degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie operai e impiegati (ISTAT) da applicare in materia di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, operata ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Al fine di determinare l'impatto finanziario della presente modifica è stato calcolato in via prudenziale l'incremento medio della spesa relativa agli onorari corrisposti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

La stima, come detto in via prudenziale, è stata effettuata sul triennio di riferimento 2019-2021, come riportato nel prospetto di seguito riportato, ipotizzando un incremento pari al 5%:

Modifica parametri forensi - Stima dell'incremento della spesa per liquidazione dei compensi per la professione forense nel patrocinio a spese dello Stato							
Spesa	2019	2020	2021	Totale spesa relativa triennio (2019-2021)	Spesa Media triennio (2019-2021)	Maggior onere 5%	Totale onere complessivo del 5%
Onorari (euro)	358.666.099	364.097.783	358.194.071	1.080.957.953	360.319.318	18.015.966	378.335.284
IVA - cassa previdenza	28.693.288	29.127.823	28.655.526	86.476.636,24	28.825.545	1.441.277	30.266.823
Totale	387.359.387	393.225.606	386.849.597	1.167.434.589,24	389.144.863	19.457.243	408.602.107

Pertanto, l'incremento complessivo della spesa per la liquidazione dei compensi è quantificato in euro **19.457.243**, di cui euro **18.019.966** per onorari da liquidare ai difensori ed euro **1.441.277** per iva-cassa previdenza, come evidenziato nel prospetto seguente:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Modifica parametri forensi D.M. 55/2014, modificato D.M. 37/2018 - Impatto relativo alla spesa annua per onorari corrisposti ai difensori

<i>Tipologia spesa</i>	<i>Spesa Media triennio (2019-2021)</i>	<i>Stima dell'incremento medio della spesa per patrocinio a spese dello Stato dovuto alla modifica dei parametri forensi (5%)</i>	<i>Differenziale medio della spesa per patrocinio a spese dello Stato dovuto alla modifica dei parametri forensi (5%)</i>
Onorari	360.319.318	378.335.284	18.015.966
IVA e cpa	28.825.545	30.266.823	1.441.278
Totali	389.144.863	409.162.107	19.457.244

L'articolo 6 (*Disposizione temporale*) del testo in esame, prevede che le disposizioni del testo si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

L'articolo 7 (*Entrata in vigore*) disciplina l'entrata in vigore del decreto, fissato al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Attesa la natura regolamentare delle disposizioni illustrate, che mirano a adeguare, in maniera più armonica e funzionale, la metodologia di applicazione dei parametri dei compensi per le prestazioni professionali degli avvocati secondo principi di equo compenso parametrato alla difficoltà e specificità dell'attività svolta, per una migliore tutela del diritto di difesa, si osserva che dalle modifiche in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione di un effetto



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

sostanzialmente compensativo derivante dalla riduzione dei margini di discrezionalità, suscettibili di determinare esiti incrementativi o decrementativi degli importi dei compensi liquidati dal giudice.

Nello specifico, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'aggiornamento degli importi contenuti nelle tabelle allegate al provvedimento per adeguarli al costo della vita, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, si rappresenta la possibilità di fronteggiare la maggiore spesa annua per onorari da corrispondere ai difensori nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, stimata in euro 19.457.244 all'anno, nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste a legislazione vigente sul capitolo 1360 "Spese di giustizia" - U.d.V. 1.4 - dello stato di previsione del Ministero della giustizia, allo scopo utilizzando, prudenzialmente, l'integrazione dello stanziamento di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022, disposto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), destinato all'adeguamento degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria.

Considerato che le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, si ritiene che gli effetti finanziari derivanti dalla liquidazione degli onorari agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, pertanto il relativo onere è stimato in misura pari al 50% dell'importo annuo di euro 19.457.244 e quantificato in euro 9.728.622.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Referente: **Filippo Danovi**

Vice Capo dell'Ufficio Legislativo

(06 68852759)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense - CNF.

Essendo decorso il termine previsto per il periodico aggiornamento dei parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il CNF ha attivato il procedimento di modifica del testo regolamentare vigente esponendo, a supporto della richiesta, le problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni dell'intervento, sostanzialmente legate all'esigenza di meglio adeguare i parametri e i relativi valori, rispettivamente, alle specificità proprie dell'attività forense e all'aumento medio del costo della vita.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo primario della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, dell'articolo 13, comma 6, che prevede che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il regolamento attua l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e modifica il decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non constano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da rilevare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica della normativa regolamentare attualmente vigente.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'atto normativo regolamentare produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello nella misura in cui novella la disciplina vigente.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da rilevare.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si è ritenuto necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, considerato l'impegno del CNF in tal senso e comunque il fatto che i dati matematici dell'incremento del costo della vita sono stati ricavati da fonti pubblicamente accessibili e quindi contemperati all'interno delle tabelle allegate al Decreto con una serie di ulteriori fattori ed esigenze nell'ottica di una generale coerenza sistematica dell'intervento.



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente dell'amministrazione competente: Prof. Filippo Danovi

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento imposto dalla normativa primaria, che prevede l'aggiornamento biennale dei parametri, è volto a sanare le principali criticità relative alla liquidazione del compenso per l'attività forense nonché introdurre misure di semplificazione e di disincentivo delle liti temerarie.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

Trascorsi oltre due anni dall'adeguamento dei parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il soggetto legittimato a farlo ha proposto la modifica del testo

regolatorio vigente esponendo, a supporto della richiesta, le seguenti problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni di seguito esposte.

L'intervento si propone quindi di adeguare la complessiva disciplina dei parametri forensi alle intervenute esigenze del sistema, tenuto conto delle tipologie di attività in precedenza non specificamente disciplinate nonché dei dubbi interpretativi emersi con riferimento alle disposizioni previgenti e all'aumento del costo della vita.

In base ai rilievi del CNF, si è ritenuto, pertanto, di intervenire mediante disposizioni che prevedono, tra l'altro:

- (i) l'adozione di un'unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, onde evitare dubbi interpretativi e garantire maggiore uniformità applicativa;
- (ii) la riduzione del margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, mediante la soppressione, ovunque ricorressero, delle parole «di regola», al fine di garantire maggiore omogeneità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, tuttavia mantenendo, laddove opportuno, un sia pur ridotto margine di apprezzamento discrezionale;
- (iii) l'introduzione di parametri di riferimento per i compensi a tempo, che possano fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale;
- (iv) l'introduzione della possibilità, in caso di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, di riconoscere al difensore subentrato il compenso previsto per la fase di studio della controversia.

Più specificamente, per quanto attiene al giudizio civile:

- la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che a differenza delle altre prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa;
- l'aumento del compenso dovuto in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa per l'attività professionale svolta fino a quel momento, in misura pari al compenso spettante per la fase decisionale aumentato di un quarto, al fine di incoraggiare la soluzione concordata delle controversie;

- il rafforzamento del disincentivo alla introduzione di liti temerarie, stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile il compenso del difensore è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti liquidabile, in luogo della riduzione del 50% attualmente prevista;
- l'introduzione di un'ipotesi di maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile, al fine di tenere conto dell'attività professionale talvolta resa necessaria quando l'udienza di discussione viene fissata a notevole distanza di tempo dal deposito del ricorso o del controricorso;
- la previsione di parametri relativi all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali e in particolare nei procedimenti relativi all'accertamento del passivo, in ordine ai quali i parametri vigenti nulla prevedono;
- il chiarimento, per i procedimenti in materia di contratti pubblici, che l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto, in armonia con quanto abitualmente previsto dalla giurisprudenza.

Per quanto attiene al giudizio amministrativo:

- l'aumento del 20% dei parametri per la fase introduttiva del giudizio, in considerazione dell'impegno richiesto, anche in considerazione dei rigidi termini decadenziali previsti;
- l'introduzione della possibilità di aumentare il compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva, per il caso in cui venga proposto ricorso incidentale, al fine di remunerare in modo più adeguato l'attività difensiva in tal caso necessaria;
- l'introduzione di una ulteriore fase relativa alle ipotesi in cui per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche venga svolta una specifica attività, con compensi quantificati nella misura del 50% di quelli previsti per la ordinaria fase cautelare collegiale;
- la esplicita previsione del compenso per l'appello avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR.

Per quanto attiene al giudizio penale:

- la previsione di uno specifico aumento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti, per remunerare adeguatamente l'attività svolta;
- l'introduzione di un compenso per l'attività svolta in relazione al processo penale minorile, non specificamente contemplato dalla disciplina vigente, liquidato applicando i parametri previsti per il processo penale dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.

Per quanto attiene all'attività stragiudiziale:

- la specificazione che i parametri previsti dalla tabella sono onnicomprensivi, ma che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte;
- l'aumento del 30% del compenso per le fasi dell'attivazione e di negoziazione nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, al fine di incentivare la risoluzione della controversia in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di ADR;
- l'introduzione di un diverso criterio per quantificare il compenso dovuto in caso di assistenza per affari stragiudiziali di valore superiore a 520.000 €, parametro in misura percentuale rispetto al valore dell'affare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze rappresentate nella proposta dal CNF, conservando il carattere parametrico della regolamentazione della determinazione dei compensi degli avvocati, rispettando i criteri fissati dalla legge per la determinazione dei compensi, perseguendo le medesime finalità di predeterminazione e prevedibilità dei costi del servizio legale, di semplificazione e non frammentazione della determinazione dei compensi, di conseguente stimolo alla celerità del giudizio.

Gli obiettivi ritenuti meritevoli nella proposta CNF e perseguiti con l'intervento normativo sono pertanto: quello generale e di lungo periodo, di rendere le liquidazioni

dei compensi degli avvocati sempre più conformi al principio di adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; quello specifico, di breve-medio periodo, di limitare la discrezionalità dei giudici nella liquidazione dei compensi attraverso una ridefinizione dei limiti parametrali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento del provvedimento in esame possono essere individuati nella mancata rilevazione di pronunce giurisdizionali di liquidazione dei compensi degli avvocati nelle quali ci si discosti dalle diverse limitazioni parametrali proposte nell'intervento regolatorio in esame, nonché dal censimento delle pronunce di liquidazione impugnate per il mancato rispetto del medesimo sistema parametrico come nuovamente delineato dall'intervento regolatorio.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento normativo è indotto dalla proposta di un soggetto esterno all'amministrazione individuato come soggetto legittimato ad assumere l'iniziativa dalla legge primaria. La c.d. "opzione zero" sarebbe risultata ipotizzabile solo nel caso in cui nessuna delle proposte di modifica dell'attuale assetto regolamentare del CNF fosse risultata compatibile con i criteri di definizione dei parametri individuati dalla legge e ove, nel merito, le medesime proposte non fossero risultate coerenti con le esigenze rappresentate.

Si è ritenuto piuttosto di escludere l'opzione zero per perseguire, mediante l'intervento regolatorio, i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, sì da rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione;

- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.

Le opzioni alternative all'intervento regolatorio sono state valutate dall'amministrazione proponente in una duplice prospettiva: da un lato, avuto riguardo all'originaria proposta del CNF, sono state considerate e valutate come accoglibili quelle più idonee a raggiungere gli obiettivi di trasparenza, chiarezza e adeguatezza del sistema regolatorio attuale come sopra richiamati; d'altro lato, sono state prese in considerazione ulteriori opzioni alternative nell'ambito delle possibili concrete declinazioni delle proposte CNF ritenute accoglibili.

Per completezza, si dà conto di seguito delle opzioni normative presenti nella proposta del CNF e non accolte, e delle ragioni per cui ciò è avvenuto:

- in ordine alla proposta di prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, si è ritenuto che una tale previsione fosse superflua, posto che il vigente regolamento già prevede che i valori medi possono essere diminuiti «in ogni caso, non oltre» la soglia indicata;
- in ordine alla riduzione del compenso dell'avvocato che abbia prestato il patrocinio nell'ambito di una controversia conclusasi con il riconoscimento della temerarietà della lite, attualmente prevista nella misura del 50%, il CNF proponeva che questa si attestasse in una percentuale tra il 60 e il 70%, e che correlativamente fosse soppressa l'analoga decurtazione prevista per il caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda; si è ritenuto più confacente alla finalità deflattiva perseguita stabilire la percentuale di riduzione per la temerarietà della lite nella misura del 75% prevedendola come automatica, e mantenere inalterata la parallela decurtazione del 50% per le ipotesi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità, anche considerato che in quest'ultimo caso la decurtazione opera solo «ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione», appare tutelare in modo adeguato la posizione del professionista cui non sia ascrivibile una particolare responsabilità;

- non si è ritenuto di dover inserire apposite previsioni per l'assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e nella composizione negoziata in materia di crisi di impresa, in quanto la prima già può essere fatta rientrare nell'ambito dei parametri per le procedure concorsuali, mentre la seconda ricade in parte nelle attività relative ai procedimenti cautelari e per il resto nelle attività stragiudiziali;
- nella proposta del CNF l'aumento del compenso per l'attività svolta nel giudizio di cassazione per il caso in cui sia depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile avrebbe dovuto operare automaticamente; si è ritenuto preferibile prevedere che l'aumento sia meramente facoltativo, per consentire di valutare l'effettiva portata della memoria ed escludere l'aumento nel caso in cui essa rivesta natura meramente illustrativa o sia addirittura superflua;
- nel disciplinare il compenso per l'attività difensiva svolta nei procedimenti penali davanti al tribunale per i minorenni il CNF proponeva di ancorare i parametri a quelli già previsti per i procedimenti davanti al tribunale ordinario in composizione collegiale. In proposito si è ritenuto opportuno rimandare a quelli previsti con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne: si è ritenuto che fare riferimento in via esclusiva ai parametri previsti per i procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, come proposto dal CNF, avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo, che non appare ricollegabile alla composizione dell'organo giudiziario quanto piuttosto al titolo del reato per cui si procede;
- non è stata accolta la richiesta di prevedere, nei processi penali di maggiore complessità, di integrare il parametro con un correttivo commisurato ad orario e proporzionato all'attività effettivamente svolta: l'intervento sarebbe stato disarmonico rispetto al sistema dei parametri, che per previsione legislativa devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi, e la previsione di un compenso aggiuntivo orario sarebbe stata distonica rispetto alla previsione generale secondo cui della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero di udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle

attività si tiene conto nell'applicazione degli aumenti e delle diminuzioni dei valori medi dettati dai parametri.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono, per gli avvocati, nell'aver conformato l'attuale disciplina al principio di adeguatezza e dignità del compenso; per gli utenti, nel consentire una più agevole previsione del costo della prestazione professionale richiesta secondo il criterio di trasparenza previsto dalla norma primaria; per l'organo giurisdizionale chiamato a liquidare i compensi, nel vedere limitata la propria discrezionalità decisoria.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): l'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese, se non nei termini generali indicati al punto precedente per tutti gli utenti.

B. Effetti sulla concorrenza: non sono previsti effetti sulla concorrenza nelle categorie professionali coinvolte.

C. Oneri informativi: non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Ci si riporta a quanto osservato nel precedente paragrafo 3.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio. Allo stato, non risultano esservi condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. In ogni caso, la norma primaria, sulla base della quale viene effettuato l'intervento regolatorio analizzato, prevede la possibilità di una revisione biennale.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forese le informazioni necessarie sugli effetti dell'intervento regolatorio. Sarà cura pertanto del CNF, cui è rimessa l'iniziativa per le modifiche del regolamento in esame, verificare, nella cadenza biennale prevista dalla legge, lo stato di attuazione e gli effetti dell'intervento, consentendo al Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, di provvedere al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense, che ha avanzato, come previsto, una dettagliata proposta di intervento normativo. Lo schema di decreto ministeriale tiene conto delle consultazioni svolte nell'arco di un periodo complessivo pari a circa otto mesi, in cui questo Ministero ha avuto incontri periodici con rappresentanti del CNF, anche ad esito delle quali il CNF ha formulato la definitiva proposta pervenuta, nonché del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 febbraio 2022.

Si osserva, poi, che è previsto che il testo sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il gruppo di lavoro incaricato è incardinato presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero e include professori universitari, magistrati, avvocati e dirigenti responsabili per l'area contabilità e bilancio del Ministero. Non sono state affidate consulenze esterne.



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 413/2022

Roma, addì 19/02/2022

Disposta a nota del

J. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **183/2022**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000 n. 205.

**REGOLAMENTO RECANTE
MODIFICHE AL DM 10.03.2014, N.
15, CONCERNENTE
DETERMINAZIONE DEI
PARAMETRI PER LA
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA
PROFESSIONE FORENSE, AI SENSI
DELL'ART. 13, CO 6, DELLA L.
1.12.2012, N. 247**

Segretariato Generale


Allegati N.

.....
GIULIA FERRARI
19.02.2022 18:31:46 CET

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
.....)

Cabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 17 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 00183/2022

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

«Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1441 in data 11 febbraio 2022 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 1441 dell'11 febbraio 2022 il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto.
2. Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto a norma dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nell'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», ai sensi del cui comma 6 “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'A.I.R., nonché dalla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 10 febbraio 2022 dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Occorre precisare, innanzitutto, che la relazione tecnica è priva della necessaria verifica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, il parere di questo Consiglio è reso a condizione che sia integrato tale adempimento.

Considerato:

1. I precedenti

La Sezione ha già espresso il parere n. 4514 dell'11 novembre 2013 sul d.m. 10 marzo 2014, n. 55 di prima attuazione della previsione di cui all'articolo 13, comma 6, nonché il parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 sul successivo d.m. 8 marzo 2018, n. 37 che ha proceduto alla modifica e all'aggiornamento dei parametri fissati nel primo d.m..

In particolare con tale ultimo decreto, mediante la tecnica della novella, sono state apportate modifiche ai parametri previsti dal citato d.m. n. 55 del 2014, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nel precedente

sistema parametrico, che il giudice provvedesse alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;

- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione;

- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.

2. Considerazioni generali

Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, il Ministero, utilizzando la tecnica della novella al d.m. n. 55 del 2014, ha accolto, nei limiti di cui si dirà, la proposta formulata dal C.N.F. con delibera n. 535, adottata nell'adunanza del 9 febbraio 2022, e ha colto l'occasione per apportare modifiche in linea con i principi enunciati nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con quello generale, ribadito dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato in molteplici pronunce, secondo cui il ricorso a richieste di giudizio deve avvenire nella corretta forma e misura per non sovraccaricare il sistema e nel rispetto del bene comune.

Ciò nell'apprezzabile intento di procedere non solo al mero aggiornamento dei valori tabellari, ma anche a innovazioni ordinamentali che contribuiscono positivamente (nei limiti consentiti dallo strumento in esame) a perseguire gli obiettivi di riforma del sistema, in coerenza con quelli contenuti nel PNRR.

In particolare, attraverso le modifiche apportate al citato d.m. n. 55 del 2014, il Ministero ha inteso:

- ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi al fine di garantire maggiore omogeneità e uniformità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, attraverso la soppressione, ovunque ricorrano, delle parole «di regola» nelle disposizioni per la loro applicazione;

- ridurre la eccessiva distanza tra aumenti e diminuzioni dei valori medi individuati

dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, attraverso l'adozione di un'unica percentuale del 50% in luogo delle precedenti percentuali diversificate anche al fine di garantire, come espressamente evidenziato dal C.N.F., esigenze di coesione interna alla categoria;

- incoraggiare la funzione conciliativa svolta dall'avvocato e la soluzione concordata delle controversie, per diffondere una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, con ricadute positive anche in termini di riduzione del contenzioso giudiziario;

- incentivare la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di A.D.R., quale strumento privilegiato per la pacifica convivenza sociale, in uno spazio regolamentato di leale collaborazione con l'ausilio di professionisti esperti;

- ostacolare la proposizione di liti temerarie o di controversie bagatellari attraverso l'innalzamento dall'attuale 50 per cento al 75 per cento della riduzione del compenso del difensore nel caso in cui sia accertato che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

- disincentivare la proliferazione del contenzioso attraverso la proposizione di ricorsi destinati a chiudersi con pronunce in rito;

- colmare alcuni vuoti della regolazione vigente nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo penale e nell'attività stragiudiziale.

Sotto il profilo della potestà normativa esercitata la Sezione non ha alcun rilievo di formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto rientra, ai sensi della normativa precedentemente citata, nella competenza del Ministero proponente rimane nel perimetro delineato dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto concerne, infine, il procedimento seguito dal Ministero nel predisporre lo schema di decreto in esame, la Sezione osserva che il testo è stato elaborato dopo aver ricevuto la proposta di modifica formulata, ai sensi del suddetto articolo 1.

comma 6, della legge n. 247 del 2012, dal C.N.F. con la nota prot. n. 782 del 10 febbraio 2022 e che è conforme alla procedura già seguita per l'approvazione del d.m. n. 55 del 2014 che viene novellato.

Questo Consiglio di Stato apprezza che il Ministero della giustizia accluda alla richiesta di parere anche un testo a fronte del d.m. vigente con il testo novellato: si tratta di una pratica che dovrebbe essere sempre adottata dalle amministrazioni riferenti, in quanto rende molto più agevole la comprensione dell'intervento e, in definitiva, la "leggibilità" della riforma.

3. L'articolato.

Il decreto si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 (Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese) dispone la soppressione delle parole «di regola» alla disposizione generale di cui all'articolo 2 del d.m. n. 55 del 2014.

L'articolo 2 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa) apporta modifiche alle disposizioni del d.m. n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa, prevedendo in primo luogo l'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).

Inoltre, modifica in modo puntuale l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, nei termini così esposti:

a) con riguardo al processo civile:

- aggiunge il comma 4 *bis*, ai sensi del quale la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa;

- modifica il comma 6 prevedendo che, in caso di conciliazione giudiziale transazione in corso di causa, il compenso dovuto per l'attività professionale svolta fino a quel momento sia aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale;
 - modifica il comma 9 stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., il compenso del difensore è ridotto del 75 per cento, anziché del vigente 50 per cento, rispetto a quello altrimenti liquidabile;
 - sempre al comma 9 conferma, distinguendola dalle ipotesi di responsabilità ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., la riduzione del 50 per cento del compenso liquidabile al difensore nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, solo "ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione";
 - aggiunge il comma 10 *ter* prevedendo per il giudizio davanti alla Corte di cassazione un'ipotesi di maggiorazione del compenso qualora venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.;
 - aggiunge il comma 10 *quinquies* per disciplinare i parametri applicabili all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo;
 - aggiunge il comma 10 *sexies* prevedendo l'applicazione dei parametri della tabella 12 in caso di reclamo in Corte di appello avverso sentenza dichiarativa di fallimento e di altri provvedimenti del tribunale fallimentare;
 - aggiunge il comma 10 *septies*, ai sensi del quale per le attività difensive svolte dall'avvocato, in qualità di curatore del minore, il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui l'attività è svolta;
- b) con riguardo al processo amministrativo:
- modifica il comma 10 *bis* aggiungendo il secondo alinea che prevede l'aumento fino al 20 per cento del compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva

qualora venga proposto ricorso incidentale e il terzo alinea che introduce, nelle tabelle 21 e 22, i compensi per la fase cautelare monocratica “solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare”;

- aggiunge il comma 10 *ter*, ai sensi del quale è previsto il compenso per l’appello davanti al Consiglio di stato avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal T.A.R., precedentemente non disciplinato, parametrato sulla tabella 22 e ridotto del 50 per cento.

Infine, il comma 2 dell’articolo 2 interviene sull’articolo 5 (Determinazione del valore della controversia) specificando al comma 3 che, nei procedimenti in materia di contratti pubblici, l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.

L’articolo 3 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività penale) interviene sui parametri relativi all’attività svolta nell’ambito del processo penale, prevedendo anche in questo caso che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50 per cento, anziché, come in precedenza, con percentuali differenti in relazione alle varie fasi.

Inoltre, modifica in modo puntuale l’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014:

- aggiungendo il comma 3 *bis* che stabilisce un aumento del 20 per cento dei compensi previsti per le indagini difensive “quando (...) siano particolarmente complesse e urgenti”;

- aggiungendo il comma 3 *ter*, ai sensi del quale per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella 15, avuto riguardo all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente se al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne.

L’articolo 4 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività stragiudiziale) interviene sugli articoli 18, 19, 20 e

22 del d.m. n. 55 del 2014 introducendo una deroga al criterio dell'onnicomprendività dei parametri previsti dalla relativa tabella se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata ed estendendo anche a tale tipologia di attività l'adozione della sola percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi.

L'articolo 5 (Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) prevede che le tabelle dei parametri medi allegate al d.m. n. 55 del 2014 siano sostituite da quelle allegare al presente regolamento con un adeguamento dei parametri che tenga conto delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute, come registrate dall'ISTAT negli otto anni trascorsi, pur non essendo direttamente commisurate a queste.

L'articolo 6 (Disposizione temporale) stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, analogamente quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali.

L'articolo 7 (Entrata in vigore) stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'allegato contiene, infine, le nuove tabelle dei parametri medi, richiamate dall'articolo 5.

4. Rilievi della Sezione.

1. La Sezione segnala l'opportunità di modificare alcune delle disposizioni contenute nello schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, al fine di perseguire con ancora maggiore efficacia le finalità dichiarate dal Ministero di rafforzare la portata sistematica dell'intervento e di emendarlo da alcune locuzioni che potrebbero inficiarne la chiarezza e, quindi, l'immediata attuazione. Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione, al fine di renderne più agevole l'eventuale recepimento.

2. Sull'articolo 1 dello schema non vi sono osservazioni.

3. Con l'articolo 2 dello schema viene modificato l'art. 4 del d.m. (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevedendo un'ampia serie di interventi.

3.1. In via generale, si prevede la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “*di regola*” e si dispone, al comma 1 dell'art. 4 del d.m., l'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, in luogo delle precedenti percentuali diversificate.

Questo Consiglio di Stato condivide pienamente le finalità perseguite attraverso le predette modifiche, come dichiarate dal Ministero nella relazione illustrativa: ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense, perseguita anche dal C.N.F. nella proposta di cui alla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2022.

In coerenza con tale finalità, la Sezione suggerisce di sostituire al secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 del d.m. le parole “*tiene conto*” con le parole “*applica di regola*” i valori medi di cui alle tabelle.

Tale suggerimento – che vale anche per gli articoli 3 e 4 dello schema, laddove introducono le medesime modifiche in relazione all'attività penale e all'attività stragiudiziale – sembra perseguire più efficacemente la finalità alla quale rispondono sia la limitazione del margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, sia l'individuazione di un'unica percentuale in diminuzione ed in aumento dei predetti parametri. Infatti, all'esito della modifica suggerita, laddove il giudice ritenga che non ricorrano i presupposti per applicare i valori medi delle tabelle, egli sarebbe tenuto a motivare l'apprezzamento discrezionale in forza del quale, considerate le peculiarità di ogni procedimento,

viene comunque data concreta attuazione alla previsione (contenuta nel primo periodo dello stesso comma) secondo cui la liquidazione deve tener conto *“delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”*.

La sostituzione delle parole *“tiene conto”*, combinata con l’adozione di un’unico percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, sembra conferire maggiore efficacia all’intervento, temperando la discrezionalità dell’autorità giudiziaria nell’applicazione dei valori medi dei parametri con il rafforzamento dell’obbligo motivazionale.

In tal modo, ad avviso del Consiglio di Stato, sembra perseguirsi un adeguato bilanciamento delle varie esigenze per favorire un sistema che, garantendo uniformità, omogeneità e adeguatezza dei compensi agli esercenti la professione forense, contribuisca altresì all’obiettivo di interesse generale di rendere più efficiente la funzione giurisdizionale e più effettiva la tutela dei diritti.

3.2. Sotto un diverso profilo, sembra meritevole di accoglimento la proposta del C.N.F. – non recepita nello schema in oggetto – di prevedere che in ipotesi di subentro nell’attività difensiva a processo in corso, al nuovo difensore sia dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, nonostante questa sia anteriore all’inizio del processo.

Appare, infatti, evidente che il difensore subentrante debba necessariamente svolgere le attività di esame e studio degli atti e di consultazione con il cliente che, pertanto, gli spetti il corrispondente compenso. Né appare dirimente in senso negativo la prospettata possibilità di abusi e ingiustificati aggravii di spesa pubblica nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi della patologia e non della fisiologia del processo, evitabile attraverso la discrezionalità attribuita

giudice in sede di liquidazione delle spese a favore del soggetto ammesso al detto beneficio (questa argomentazione potrebbe anche essere esplicitata nel testo, laddove necessario, semmai operando un particolare riferimento al gratuito patrocinio).

Sulla scorta delle predette motivazioni, si suggerisce pertanto l'aggiunta di un comma 5 *bis* che preveda espressamente – se del caso, con le precisazioni appena esposte – la liquidazione delle spese delle diverse fasi, ivi compresa quella di studio della controversia, in caso di subentro di altro difensore a processo in corso.

3.3. In relazione al novellando comma 6 dell'art. 4 del d.m., che disciplina le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, questo Consiglio di Stato suggerisce di rendere più pregnante la previsione dell'aumento del compenso del professionista in tale ipotesi.

Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Tale opera va incentivata con maggiore decisione e chiarezza: l'ottica deve essere quella di perseguire con ogni mezzo la riduzione del contenzioso e il ricorso alla "risorsa giustizia" come *extrema ratio*, in linea con i principi contenuti nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con gli obiettivi del PNRR, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti e al contrasto degli eccessi di litigiosità.

E allora, volendo incoraggiare le forme di risoluzione alternative alla decisione dell'autorità giudiziaria, non appare compatibile mantenere, nel sistema, un'opzione secondo cui il compenso del professionista che ha evitato o ridotto il ricorso al giudice possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell'autorità giudiziaria.

Va invece disposto un meccanismo premiale più certo nella sua effettività, e quindi

più efficace e più motivante. In tal senso, appare preferibile la formulazione originaria della proposta del C.N.F., la quale prevede che, fermo il compenso già maturato, il compenso per l'attività di conciliazione e transazione è determinata nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale (che in questa sede viene indicata solo come parametro quantitativo, e non certo per la assimilazione di un'attività a un'altra, come temeva il Ministero), aumentata di un quarto.

3.4. Il comma 9 del d.m., come novellato dallo schema in oggetto, prevede che *“nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 7 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”*. Si modifica la previsione vigente, che fissa la percentuale di riduzione al 50 per cento.

Il Consiglio osserva che la norma, così come formulata (peraltro, sin dal testo originario), nel fare riferimento alla improbabile ipotesi di “liquidazione” e al compenso “del soccombente”, sembra limitarsi nella pratica al solo caso in cui egli sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Per conferire alla disposizione una portata più ampia e incisiva, con la dichiarata finalità di ostacolare la proposizione di liti temerarie o controversie bagatellari sembrerebbe più efficace evitare ogni riferimento alla parola “*liquidabile*” sostituendola con la parola “*spettante*” ed eventualmente aggiungendo la precisazione “*ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012*”.

In tal modo, risulterebbe più chiara l'applicabilità della disposizione (e della riduzione da essa disposta) a tutte le ipotesi di determinazione del compenso del professionista soccombente ai sensi del d.m. in esame e non solo a quelle in cui sia prevista una liquidazione. Con l'effetto, ad avviso del Consiglio, di potenziare il contrasto degli eccessi di litigiosità e, quindi, la deflazione del contenzioso.

3.5. Con riguardo al comma 10 *ter*, relativo alla liquidazione dei compensi per la fase dell'appello davanti al Consiglio di Stato avverso ordinanza cautelare del TAR, il Consiglio ritiene che sia più chiara (e aderente alle peculiarità dell'appello

cautelare nella giustizia amministrativa) una formulazione – proposta anche dal C.N.F. – che stabilisca che *“è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale”*, rispetto a quella introdotta dall’art. 2 che fa generico riferimento al *“compenso previsto dalla allegata tabella 22, ridotto del 50 per cento”*, richiamando in modo poco chiaro tutte le voci nella stessa ricomprese.

Si suggerisce, pertanto, di introdurre la predetta specificazione.

3.6. Il comma 2 dell’articolo 2 dello schema interviene sull’articolo 5 del d.m. (Determinazione del valore della controversia), introducendo un ultimo periodo al comma 3 secondo cui, nei procedimenti in materia di contratti pubblici, *“l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto”*.

Al riguardo, questo Consiglio di Stato evidenzia che, secondo la sua più recente giurisprudenza, è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei presupposti del danno subito, sia sul piano dell’*an* che sul piano del *quantum*, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento *ex* articolo 64, commi 1 e 3, c.p.a., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato (cfr. Consiglio Stato, V, 18 marzo 2021, n. 1803; Consiglio Stato, 13 luglio 2017, n. 3448).

In particolare con riguardo al danno emergente, secondo la richiamata giurisprudenza, *“deve escludersi l’ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento dell’importo a base d’asta: e ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, non avendo fondamento la presunzione che la perdita sia, secondo un canone di normalità, ancorata alla ridetta percentuale, sia perché l’art. 124 cit. va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del danneggiato, di*

un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione (cfr. Consiglio Stato, V, 1 maggio 2017, n. 2184; Ad. plen, 2 maggio 2017, n. 2), sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà a fornire prova in relazione all'ammontare preciso del danno patito” (cfr. Consiglio Stato, V, 26 luglio 2019, n. 5283).

Alla luce della citata giurisprudenza e dei principi rinvenibili negli artt. 64 e 12 c.p.a., la Sezione suggerisce di aggiungere, dopo la parola “*appalto*”, la seguente espressione: “*salvo che non sia ricavabile dagli atti di gara*”.

4. Sugli articoli 3, 4 e 5 dello schema non vi sono osservazioni.

5. L'articolo 6 dello schema stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Al riguardo, la Sezione rileva che la disposizione deve necessariamente tener conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 2016.

Nella citata pronuncia, la Corte ha statuito che “Dopo le riforme dell'anno 2012 relative sia ai compensi professionali degli avvocati, sia più in generale allo stesso ordinamento della professione forense (riforme realizzate dapprima con il d.l. n. del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, poi con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», e sviluppate dai successivi decreti ministeriali), questa Corte ha avuto modo di osservare come, anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria debba essere remunerata secondo un unico criterio. Aggiungendo, con citazione dello stesso precedente di legittimità prima ricorda (sentenza n. 2 del 1985), che laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento «alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita» (ordinanza n. 261 del 2013; nello stesso senso ordinanza n. 76 del 2014)”.

La norma deve, pertanto, essere formulata tenendo conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza, facendo riferimento alla conclusione della prestazione professionale e non solo alla sua liquidazione.

6. L'articolo 7 dello schema prevede, infine, che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La Sezione osserva che la previsione che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua nella Gazzetta Ufficiale deroga inammissibilmente – in mancanza di idonea autorizzazione in tal senso nella disposizione di rango primario – al disposto dell'art. 10 delle preleggi, in base a cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L'ultimo inciso dell'art. 10 delle preleggi (“*salvo che sia altrimenti disposto*”) è costantemente interpretato nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa dell'ordinamento giuridico, ossia alla legge. Di conseguenza, la fonte regolamentare può eventualmente rinviare l'operatività e la concreta applicazione di talune sue previsioni, insuscettibili di immediata applicazione, ma non può mai disporre dei tempi dell'entrata in vigore dell'intero testo (cfr., *ex multis*, Consiglio Stato, parere n. 690 del 2 aprile 2020).

Conseguentemente, l'articolo 7, in relazione a quanto disposto dall'indicato articolo 10 delle preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione esprime il proprio parere favorevole nei termini indicati, evidenziando che è necessario che, ai fini dell'approvazione finale del regolamento, sia acquisita, con la bollinatura, la verifica positiva della Ragioniere Generale dello Stato.

P.Q.M.

nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio

(2012) 3/4.84
Dovevi



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

4745

- 9 MAG. 2022



Al Ministero della giustizia
Ufficio legislativo

ROMA

e. p.c.

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

In riferimento allo schema di decreto richiamato in oggetto, acquisito il parere della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota n. 97391 del 6 maggio 2022, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia

- 9 MAG. 2022

Prot. n. 4689

All'Ufficio legislativo economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Prot. n.

e, p.c.:

Entrata prot. n. 24710/2022

Allegati:

All'Ufficio del coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante le modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"

Si fa riferimento alla nota del 15 febbraio 2022 con cui l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha trasmesso lo schema di regolamento indicato in oggetto corredato delle relazioni di rito e della relazione tecnica.

Il provvedimento in esame reca modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, dando attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 secondo cui i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio Nazionale Forense – CNF.

Successivamente, è pervenuta, in data 22 aprile 2022, per le relative valutazioni, la relazione tecnica aggiornata a seguito delle interlocuzioni con questo Dipartimento.

gM

archivio legislativo PEC

Da: Per conto di: archivio.ule@pec.mef.gov.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 9 maggio 2022 17:57
A: archivio.legislativo
Cc: ufficiocoordinamentolegislativo; legislativo.finanze;
rgs.ragioniereregenerale.coordinaamento
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: DECRETO DEL MIN. GIUSTIZIA RECANTE: REGOLAMENTO
RECANTE MODIFICHE AL DECRETO 10 MARZO 2014 N. 55 CONCERNENTE LA
DETRMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA
PROFESSIONE FORENSE AI SENSI DELL' ART. 13 CO. 6 L. 247/
Allegati: postacert.eml (187 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/05/2022 alle ore 17:57:11 (+0200) il messaggio "DECRETO DEL MIN. GIUSTIZIA RECANTE: REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO 10 MARZO 2014 N. 55 CONCERNENTE LA DETRMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE AI SENSI DELL' ART. 13 CO. 6 L. 247/2012" è stato inviato da "archivio.ule@pec.mef.gov.it" indirizzato a:

archivio.legislativo@giustiziacert.it
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it
rgs.ragioniereregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F555CFAF.01EF572A.A989F045.BBA8B0D2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 09/05/2022 at 17:57:11 (+0200) the message "DECRETO DEL MIN. GIUSTIZIA RECANTE: REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO 10 MARZO 2014 N. 55 CONCERNENTE LA DETRMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE AI SENSI DELL' ART. 13 CO. 6 L. 247/2012" was sent by "archivio.ule@pec.mef.gov.it" and addressed to:

archivio.legislativo@giustiziacert.it
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it
rgs.ragioniereregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

The original message is attached.

Message ID: F555CFAF.01EF572A.A989F045.BBA8B0D2.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 54-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 9 FEBBRAIO 2022

OMISSIS

DELIBERA n. 535
PROPOSTA DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI
(D.M. 10 marzo 2014, n. 55)

Il Consiglio Nazionale Forense,

nella seduta amministrativa straordinaria del 9 febbraio 2022,

visti gli articoli 13, comma 6, e 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2021, n. 247;

vista la delibera n. 534, assunta durante la seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, con la quale approvava in via provvisoria proposte di modifiche ed integrazioni dei parametri vigenti di cui al Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), riservandosi di approvare in via definitiva la proposta all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

considerato che con comunicazione del 25 gennaio 2022 inviava le anzidette proposte Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Unioni regionali forensi, alle Associazioni forensi e all'Organismo congressuale forense, con invito a formulare osservazioni;

viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltagirone, Campobasso, Cassino, Como, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Imperia, Lagonegro, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Siracusa, Termini Imerese, Tivoli, Torino, Trento, Treviso, Urbino, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Viterbo;

viste le osservazioni pervenute dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo (COFA) e dall'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico (UICA);

viste le osservazioni pervenute dalle Associazioni forensi maggiormente rappresentative Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), Associazione Nazionale Forense (ANF), Unione degli Avvocati Europei (UAE), Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA), Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (UNAM), Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), Unione Nazionale Camere Civili (UNCC);

viste le osservazioni pervenute dall'Organismo Congressuale Forense;

sentiti i relatori, la Presidente Maria Masi e il Vicepresidente Francesco Greco;

ritenuto opportuno, in accoglimento delle osservazioni pervenute:

- proporre l'eliminazione dell'espressione "di regola", al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale;
- prevedere che la liquidazione del compenso non possa risultare inferiore a quella prevista dall'applicazione del parametro minimo previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (art. 4, comma 1, e art. 19, comma 1);
- precisare che per l'attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applichino i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommai di cognizione avanti al Tribunale;
- introdurre una apposita previsione per il giudizio di appello cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato, con il quale si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice di prime cure;
- precisare che i compensi previsti per l'attività difensiva davanti al Tribunale per i minorenni si applicano sia in sede di udienza preliminare che in sede di dibattimento;
- integrare il parametro previsto per la fase istruttoria e dibattimentale dalla tabella 15, nell'ipotesi di procedimenti penali particolarmente complessi, in ragione del numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggano per un numero elevato di udienze, o che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse, introducendo un correttivo su base oraria, proporzionato all'attività effettivamente svolta, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva;
- precisare che il subentro nell'attività difensiva successivamente alla fase degli atti introduttivi, in ogni tipo di giudizio (civile, penale, amministrativo e così via) consente comunque di poter ottenere il compenso previsto per lo studio della controversia, essendo

- impossibile predisporre la difesa del cliente senza aver esaminato e studiato gli atti;
- riformulare la proposta di modifica in materia di conciliazione e transazione (art. 4, comma 6) al fine di evidenziarne la finalità deflattiva ed incentivare i professionisti alla conciliazione delle liti;
 - riformulare la proposta di modifica di materia di parametri relativi alle attività stragiudiziali (art. 18) in relazione ad affari dal valore superiore ad €520.000,00, al fine di semplificare la determinazione del compenso dovuto;
 - prevedere un compenso per l'attività svolta dall'avvocato quale Curatore del minore, in ragione del particolare ruolo e importanza dell'incarico, che di recente ha trovato precisa regolamentazione normativa nella legge n. 206/2021;
 - precisare che la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte in procedimenti che non incidono su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti, dovendo altrimenti applicare le tabelle relative al giudizio ordinario di cognizione, in ragione del carattere contenzioso del procedimento, a fini di trasparenza nei rapporti con la clientela e di chiarezza nelle procedure di liquidazione;

dopo ampia discussione,

delibera

di approvare in via definitiva la proposta di modifica del D.M. 55 del 2014, già approvata in via preliminare con la delibera n. 534, assunta nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, nel testo che segue, da inviare al Ministero della Giustizia, unitamente alle osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PARAMETRI FORENSI VIGENTI

(MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'INCREMENTO DI TUTTI I VALORI PARAMETRICI IN BASE ALL'AUMENTO MEDIO DEL COSTO DELLA VITA

Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT. Considerata la richiesta formulata da questo Consiglio all'ISTAT in ordine ad una certificazione relativa all'aumento dei beni e servizi che più incidono sui costi di uno studio legale, a partire da marzo 2014 ad oggi, si precisa che i valori indicati nella presente proposta sono stati calcolati in base ai parametri oggi vigenti e, pertanto, dovranno essere ricalcolati ed adeguati all'aumento del costo della vita.

2. AUMENTI E DIMINUZIONI

Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

Proposta di modifica e motivazione

L'uso della locuzione "di regola", nella liquidazione giudiziale del compenso, crea spesso, nella pratica, notevoli disparità di trattamento. Non sono rari, infatti, i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, viene applicata una percentuale differente ovvero, qualora la normativa preveda un aumento, si verifichi uno scostamento tra le percentuali di maggiorazione, ovvero che non vengano previste.

Per queste ultime, considerata la necessità di un intervento che chiarisca la portata della norma e la sua finalità deflattiva, si rinvia al punto n. 8.

Al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, tale da eliminare incertezze dovute all'ampia discrezionalità attribuita all'autorità giurisdizionale, si propone di eliminare l'espressione: "di regola", ove previsto nel decreto.

Testo della modifica proposta:

All'art. 2, comma 2, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 1-bis, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 2, sostituire le parole: "può di regola essere" con la parola: "è".

All'art. 4, comma 3, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 6, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 4, comma 10-bis, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 5, comma 6, eliminare le parole: "di regola e a questi fini".

All'art. 6, comma 1, eliminare le parole: "di regola" e sostituire le parole: "fino al" con la parola: "del".

All'art. 8, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 9, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 10, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 10, comma 2, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 11, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 12, comma 1, eliminare le parole: "di regola" e sostituire le parole: "fino al" con la parola: "del".

All'art. 12, comma 2, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 17, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 19, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 20, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 20, comma 1-bis, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 21, comma 7, eliminare le parole: "di regola e a questi fini".

All'art. 24, comma 1, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 22, comma 1, eliminare le parole: "di regola" e sostituire le parole: "fino al" con la parola: "del".

All'art. 26, comma 6, eliminare le parole: "di regola".

All'art. 27, comma 1, sostituire le parole: "unitamente, di regola," con le parole: "unitamente ad" ed eliminare le parole: "di regola".

Proposta di modifica e motivazione

Come sottolineato da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, non sono rari i casi in cui il giudice, pur tenendo conto della disciplina dettata dal DM n. 55/2014, liquidi un compenso professionale che risulta notevolmente al di sotto dei parametri minimi previsti, in ragione degli aumenti e delle diminuzioni previste dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, del decreto, in evidente contrasto con il ruolo affidato all'Avvocato dall'art. 2, comma 2, della legge professionale di garante dell'effettività della tutela dei diritti e del rilievo sociale della difesa.

Anche al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina dei parametri sul territorio nazionale, si propone di prevedere che il giudice, nella liquidazione del compenso, non possa scendere al di sotto del valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.

Testo della modifica proposta:

Agli articoli 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: ***“Il giudice, nella liquidazione, non può discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione.”***

3.TARIFFA ORARIA

Proposta di modifica e motivazione

L'art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: *“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo ...”*. Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.

La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti (“pattuizione”), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l'espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall'esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all'estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista “MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group” che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

FEE ORARIE MEDIE	PRATICANTE	JUNIOR ASSOCIATE	ASSOCIATE	SENIOR ASSOCIATE	COUNSEL SALARIED	PARTNER LEAD	PARTNER
	144	175	230	286	350	390	515

Testo della modifica proposta:

Dopo l'art. 27 introdurre il seguente articolo:

“Art. 27-bis (Pattuizione a tempo). Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora”. *

<u>Testo ante modifica</u>	<u>Testo post modifica</u>
	Art. 27-bis Pattuizione a tempo
	Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora. *

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

4.PROCEDURE CONCORSUALI

Proposte di modifica e motivazione

Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l'introduzione di una apposita tabella, la n. 20 bis. E ciò per le seguenti ragioni.

Se è vero che **in taluni casi** una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, **è altrettanto vero che, in altri casi, tutt'altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista.** Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l'insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci n. 1 (*Fase di studio della controversia*), e n. 2 (*Fase introduttiva*), ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

Si propone dunque come detto l'introduzione della Tabella 20-bis "*Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale*", che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), **con una diminuzione del 20%.**

Testo della modifica proposta:

Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20bis:

20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:*

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a €	01 a €	a €	01 a €	01 a €	01 a €
Valore	1.100,00	5.200,00	26.000,00	52.000,00	260.000,00	520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	325,00	700,00	1280,00	1.945,00	2.700,00

2. Fase intro- duttiva del giudizio	100,00	325,00	590,00	920,00	1.240,00	1.780,00
3. Fase istru- toria e/o di tratta- zione	150,00	650,00	1.280,00	1.375,00	4.320,00	7.930,00
4. Fase decisio- nale	150,00	650,00	1.280,00	2.215,00	3.240,00	4.695,00

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma: "**10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento**".

<u>Testo ante modifica</u>	<u>Testo post modifica</u>
	10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori medi di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento.

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma: "**10-quater. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare**".

<u>Testo ante modifica</u>	<u>Testo post modifica</u>
	10-quater. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, infine, aggiungere il seguente comma: "**10-quinquies. Per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.**"

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-quinquies. Per l'attività di assistenza svolta nelle procedure di sovraindebitamento e nella negoziazione assistita in materia di crisi di impresa si applicano i parametri previsti dalla tabella 2, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

5.PROCESSO AMMINISTRATIVO

Proposte di modifiche e motivazione

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrizzazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l'avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L'aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Testo delle modifiche proposte:

tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti: *

2. Fase						
intro-						
duttiva						
del						
giudizio	204,00	648,00	1050,00	1.620,00	2.184,00	2916,00

e alla tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti: *

2. Fase						
intro-						
duttiva						
del						
giudizio	120,00	408,00	810,00	1.212,00	1782,00	2430,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto **ricorso incidentale**. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento, deve evidenziarsi che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati

preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica proposta:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «**Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale**».

Testo ante modifica	Testo post modifica
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti	10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale.

Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari **monocratiche**. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

Testo della modifica proposta:

Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole "Fase cautelare" la parola "**collegiale**" e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo "**6. Fase cautelare monocratica**" con i seguenti valori *:

6. Fase							
cautelare							
monocratica	100,00	270,00	505,00	910,00	1.315,00	1.890,00	

Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole "Fase cautelare" la parola "**collegiale**" e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo "**6. Fase cautelare monocratica**" con i seguenti valori *:

6. Fase							
cautelare							
monocratica	100,00	303,00	505,00	900,00	1.148,00	1.958,00	

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica. Pertanto, all'art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo: "**In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22**".

In adesione alle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone di introdurre un'apposita previsione per il giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato. Come è noto, infatti, con l'appello cautelare si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare. L'attività che quest'ultimo richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, mentre per l'appellato è quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria, in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso. Di conseguenza, si propone che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 aggiungere, infine, il seguente comma: **«11. Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale».**

Testo ante modifica	Testo post modifica
	11. Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale.

Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l'utile effettivo o il profitto atteso in relazione all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all'utile effettivo).

Testo della modifica proposta:

Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase: **“In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto”.**

Testo ante modifica	Testo post modifica
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.	3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto.

6. PROCESSO PENALE

Proposte e motivazioni

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce "investigazioni difensive" l'indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.

Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis dal seguente tenore:

"I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti"

Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.

Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell'arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l'attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell'arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla **fase di studio** (per l'esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla **fase decisionale** (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell'arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all'applicazione di una misura cautelare).

Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in € 360,00 per la fase di studio ed in € 675,00 per la fase decisionale.

Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla "fase istruttoria", atteso che la convalida dell'arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio "momento" di istruttoria rilevante ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali. Il compenso viene indicato in € 450,00=.

Testo della modifica proposta:

Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata "**Giudizio di convalida dell'arresto**" tra quella denominata "*Indagini difensive*" e quella denominata "*Cautelari personali*" con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale *:

	Indagini difensive	Giudizio di convalida dell'arresto	Cautelari personali
--	--------------------	---	---------------------

1. Fase di studio della controversia	810,00	360,00	360,00
2. Fase introduttiva del giudizio	630,00		1.170,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	1.350,00	450,00	-
4. Fase decisionale	1.350,00	675,00	1.350,00

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L'attuale *Tabella 15. Giudizi penali* prende in considerazione soltanto il "Tribunale di Sorveglianza", mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il "Tribunale monocratico" o per il "Tribunale di Sorveglianza". L'uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell'organo o della materia induce a richiedere sia adottata l'integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le **fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza** si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : *fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale* con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate. (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

Testo della modifica:

Alla tabella 15. *Giudizi penali* dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna "**Magistrato di sorveglianza**" prevedendo i compensi per le seguenti fasi *:

	Magistrato di Sorveglianza
1. Fase di studio della controversia	300,00
2. Fase introduttiva del giudizio	360,00
4. Fase decisionale	900,00

** Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988, la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto – proprio in virtù della sua composizione collegiale – la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa l'art. 11 del DPR n. 448/1988 richiede al Consiglio dell'ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15, d.lgs. n. 272/1989, (*norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni*). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art. 118 del DPR n. 115/2002.

Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

“Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale”

Necessità di integrazione della tabella n. 15, con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi.

L'attuale Tabella 15 (Giudizi penali) prevede parametri in misura fissa che, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi, si manifestano assolutamente inadeguati. Si pensi ai dibattimenti con un numero elevato di imputati o di imputazioni, o che si protraggono per un numero elevato di udienze (superiore a sei) e che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse (quali, ad esempio, l'audizione di collaboratori di giustizia, o di periti o consulenti tecnici); non di rado, infatti, può verificarsi che l'attività istruttoria si protragga anche per più anni, ovvero che nella fase introduttiva del giudizio numerose e complesse questioni preliminari possano comportare, soprattutto in presenza di numerose parti, lo svolgimento di diverse udienze.

Si propone, pertanto, al fine di valorizzare compiutamente l'attività difensiva di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all'attività effettivamente svolta.

Testo della modifica proposta:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-quater dal seguente tenore *:

“Nei processi particolarmente complessi, in relazione al numero degli imputati o delle imputazioni ed al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, i compensi relativi alla fase istruttoria o dibattimentale previsti dalla tabella n. 15 allegata al presente decreto sono altresì aumentati, da un minimo di €200,00 ad un massimo di €500,00, per ogni ora, o frazione di ora, di attività processuale svolta”.

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

Subentro nell'attività difensiva.

Sulla base delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone una modifica dell'art. 12, tesa a chiarire che, nell'ipotesi di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, al difensore è comunque dovuto il compenso previsto per la fase n. 1 (*studio della controversia*), nonostante questa risulti cronologicamente antecedente l'inizio del processo. Diversamente, si giungerebbe alla conclusione che all'avvocato verrebbe liquidata la fase decisionale, a seguito di partecipazione alle udienze e discussione, senza che gli venga riconosciuto il compenso previsto per l'esame e lo studio degli atti o le consultazioni con il cliente, attività preliminare e necessaria per la predisposizione delle difese.

Tale principio, peraltro, risulta applicabile ad ogni tipo di giudizio, non solamente a quello penale.

Si propone, pertanto, di modificare la normativa in tal senso.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: ***“5-bis. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi”***

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: ***“4. Il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi”.***

7. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Alla luce dell'esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall'art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali

attività dal paragrafo 25 bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

Testo della modifica:

Gli importi previsti nella tabella **25-bis. Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita** sono sostituiti con i seguenti *:

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	0,01 a	1.100,	da €	da €	52.000,	260.000,
	€	01 a €	5.200,01	26.000,01	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	a €	a €	260.000,	520.000,
Valore	00	00	26.000,00	52.000,00	00	00
fase della attivazione	78	351	546	663	1248	1696
fase di negoziazione	156	702	1092	1326	2496	3393
conciliazione	234	1053	1638	1989	3744	5089

* *Importo calcolato in base ai valori dei parametri vigenti, da adeguare all'aumento del costo dei beni e dei servizi per gli avvocati.*

8. CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l'art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell'aumento "fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale". Per fare chiarezza sull'interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l'aumento "di un quarto", e non "fino ad un quarto".

Sulla base delle osservazioni pervenute all'esito della consultazione con Ordini e Associazioni forensi, si propone una formulazione più chiara della norma, che ne evidenzia il carattere deflattivo, riconoscendo al professionista un incremento del compenso in caso di conciliazione della lite, ed evita contrasti interpretativi.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, comma 6 sostituire le parole: "la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale" con le parole: "**il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto.**"

Testo ante modifica	Testo post modifica
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo	6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale il

quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.	compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto , fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
--	---

9. PARAMETRI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

Proposte di modifica e motivazione.

Si reputa necessario modificare l'art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso onnicomprensivo allorché l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.

La proposta modifica e integra l'art. 18, consentendo l'abrogazione dell'art. 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000,00, anche sulla scorta delle osservazioni pervenute da Ordini e Associazioni forensi all'esito della consultazione prevista dall'art. 1, comma 3, della legge professionale.

Si ritiene opportuno prevedere una semplificazione della disciplina per la determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, **per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro**, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, sulla base di scaglioni progressivi, applicando una percentuale del 3%, che si riduce progressivamente dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. A titolo esemplificativo, per gli affari ricompresi tra €520.000,01 ed €2.520.000,00 si applicherà la percentuale del 3%; per gli affari ricompresi tra €2.520.000,01 ed €4.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,75%; per gli affari ricompresi tra €4.520.000,01 ed €6.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,5%, e così via).

Testo della modifica proposta:

All'art. 18, al comma 1, dopo la parola: "sono" inserire le parole: "**indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma**" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "**Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte**".

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma: "**2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.**"

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale	Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.	1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando

	<p>l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.</p> <p>2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, da calcolare in modo proporzionale rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, con scaglioni progressivi decrescenti dello 0,25% per ogni incremento di euro 2.000.000,00 o frazione inferiore. È abrogato l'art. 22.</p>
--	---

10. COMPENSI DOVUTI PER LE CAUSE DI FRONTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Proposte di modifica e motivazione.

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 c.p.c., in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi.

Per la memoria ex art. 378 c.p.c. il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

Testo della modifica proposta

Aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma 10-ter: ***“Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13”.***

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale	Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
	10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni

	prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto altresì un compenso corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13.
--	--

11. COMPENSI DOVUTI IN CASO DI GIUDIZI INTRODOTTI CON MALAFEDE O COLPA GRAVE

Proposte di modifica e motivazione

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del Codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9, DM 55/2014).

Si propone dunque di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:

<u>Testo ante modifica</u>	<u>Testo post modifica</u>
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.	Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità e improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

12. CURATORE DEL MINORE

Proposte di modifica e motivazione

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, si reputa opportuno regolamentare la liquidazione del compenso del curatore del minore, che ha trovato di recente precisa regolamentazione normativa con la legge n. 206/2021, che ne ha riconosciuto il ruolo e l'importanza dell'incarico, in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito la nullità dei giudizi che riguardano i minori che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., qualora svolti in assenza della nomina del Curatore del minore. Pur non menzionando le facoltà di impugnazione che la legge attribuisce a tale figura, risulta opportuno che tale attività risulti correttamente inquadrata sotto il profilo della liquidazione del compenso. In particolare, si propone di applicare le norme già previste dal decreto, e in particolare dell'art. 5, con riferimento alle cause di valore indeterminato, esplicitando al tempo stesso la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone, peraltro anche minori, e di filiazione.

Si propone, pertanto, di prevedere che il compenso previsto per l'attività svolta dall'avvocato, in qualità di Curatore del minore, venga determinato tenendo conto dei parametri previsti per le procedure e i giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando la causa o l'affare di valore indeterminabile di particolare importanza.

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 è aggiunto, infine, il seguente comma: ***“11. Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto, relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando quale valore quello indeterminabile di particolare importanza.”***

13. VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CONTENZIOSI INCIDENTI SU DIRITTI

Proposte di modifica e motivazione

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all'esito della consultazione, si evidenzia che da diversi anni molti Uffici giudiziari considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale, ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi ruoli contenziosi (così, ad esempio, i procedimenti camerale relativi all'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio). L'estensione del modello camerale è stata, peraltro, avallata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e di legittimità (S.U. 19 giugno 1996, n. 5629), che ha evidenziato come *'la giurisdizione camerale, sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata sotto il profilo strutturale, dalla revocabilità e dalla modificabilità, e sotto quello funzionale, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro'*, a condizione che vengano applicate le garanzie del contraddittorio e la possibilità di ricorso straordinario per cassazione.

In ragione del carattere contenzioso di tali procedimenti, si ritiene che l'attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (tabelle n. 2 e n. 12, a seconda del grado di giudizio), sia in ragione della trasparenza nei rapporti tra clientela e avvocatura (e, quindi, indirettamente anche con riguardo ai profili deontologici), sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione (ad esempio in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato).

Testo della modifica proposta:

All'art. 4 è aggiunto, infine, il seguente comma: ***“11. La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggettivi ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti”***.

* * *

Si dichiara l'immediata esecutività della presente delibera e si manda alla segreteria per la trasmissione al Ministero della Giustizia, unitamente alle

osservazioni raccolte all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative (Allegato n. 1 al verbale).

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 10 febbraio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria



IPOSTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI

di cui al Decreto ministeriale 14.03.2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"

CONSULTAZIONE ON-LINE

RIEPILOGO OSSERVAZIONI PERVENUTE

Roma, 8 febbraio 2022

Delibera CNF	21/01/22	Inviato ai COA il: 25/01/22	
Termine osservazioni	04/02/22		
Osservazioni:	67		
di cui		COA	56
		Unioni	2
		Associazioni	8
		OCF	1

Sommario

Sommario	1
Elenco delle osservazioni pervenute	2
Eventuali osservazioni e indicazioni	3
1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all'aumento medio del costo della vita	13
2. Aumenti e diminuzioni.....	15
3. Tariffa oraria.....	17
4. Procedure concorsuali	20
5. Processo amministrativo.....	23
6. Processo penale	27
7. Mediazione e Negoziazione	35
8. Conciliazione e Transazione	37
9. Parametri relativi alle attività stragiudiziali.....	40
10. Compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di Cassazione	45
11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave	47
Indice analitico risposte	49

Elenco delle osservazioni pervenute

num.	data	Ente				
			33	26/1/22	MANTOVA	COA
					MASSA	
1	25/1/22	Unione	34	2/2/22	CARRARA	COA
					(COFA)	
2	4/2/22	Associazione	35	4/2/22	MILANO	COA
					AGI	
3	4/2/22	COA	36	4/2/22	MODENA	COA
					AGRIGENTO	
4	4/2/22	Associazione	37	2/2/22	MONZA	COA
					AIGA	
5	3/2/22	COA	38	4/2/22	NAPOLI	COA
					ALESSANDRIA	
6	4/2/22	Associazione	39	7/2/22	OCF	OCF
					ANF	
7	5/2/22	COA	40	1/2/22	PADOVA	COA
					AOSTA	
8	3/2/22	COA	41	3/2/22	PALERMO	COA
					AREZZO	
9	27/1/22	COA	42	26/1/22	PERUGIA	COA
					ASCOLI PICENO	
10	4/2/22	COA	43	4/2/22	PISA	COA
					BARI	
11	4/2/22	COA	44	2/2/22	PISTOIA	COA
					BERGAMO	
12	3/2/22	COA	45	4/2/22	RAGUSA	COA
					BOLOGNA	
13	2/2/22	COA	46	3/2/22	RAVENNA	COA
					BOLZANO	
14	4/2/22	COA	47	4/2/22	REGGIO	
					BRESCIA	
15	31/1/22	COA	48	1/2/22	CALABRIA	COA
					CAGLIARI	
16	1/2/22	COA	49	1/2/22	RIMINI	COA
					CALTAGIRONE	
17	3/2/22	COA	50	4/2/22	ROMA	COA
					CAMPOBASSO	
18	3/2/22	COA	51	7/2/22	ROVIGO	COA
					CASSINO	
					Centro Adriatico	
19	26/1/22	Unione	52	4/2/22	SIENA	COA
					(UICA)	
20	5/2/22	COA	53	8/2/22	SIRACUSA	COA
					TERMINI	
21	4/2/22	COA	54	3/2/22	IMERESE	
					TIVOLI	COA
22	4/2/22	COA	55	1/2/22	TORINO	COA
					ENNA	
23	3/2/22	COA	56	2/2/22	TRENTO	COA
					FERRARA	
24	3/2/22	COA	57	3/2/22	TREVISO	COA
					FIRENZE	
25	4/2/22	COA	58	28/1/22	UAE	Associazione
					FORLI'-CESENA	
26	4/2/22	COA	59	4/2/22	UNAA	Associazione
					GENOVA	
27	4/2/22	COA	60	3/2/22	UNAM	Associazione
					GROSSETO	
28	4/2/22	COA	61	2/2/22	UNCAT	Associazione
					IMPERIA	
29	7/2/22	COA	62	29/1/22	UNCC	Associazione
					LAGONEGRO	
30	2/2/22	COA	63	26/1/22	URBINO	COA
					LECCE	
31	1/2/22	COA	64	7/2/22	VENEZIA	COA
					LIVORNO	
32	1/2/22	COA	65	4/2/22	VERONA	COA
					LUCCA	
			66	5/2/22	VIBO VALENTIA	COA
			67	4/2/22	VITERBO	COA

Eventuali osservazioni e indicazioni

ALESSANDRIA	<p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
AOSTA	<p>Appare necessario introdurre per i giudizi davanti alla Corte dei Conti (tabella 11) una specifica fase relativa all'attività antecedente il deposito dell'atto di citazione (esame invito a dedurre, redazione deduzioni, assistenza della parte all'audizione del Procuratore)</p>
ASCOLI PICENO	<p>Si concordato con tutte le proposte di modifica senza ulteriori integrazioni.</p>
BARI	<p>PROPOSTE DI MODIFICA</p> <p>RIMBORSO SPESE FORFETTARIE. Proposta di modifica e motivazione. L'art. 2, comma 2, prevede che all'Avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento. L'uso dell'accezione "di regola" crea spesso disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una differente percentuale. Testo della modifica proposta All'art. 2, comma 2, eliminazione delle parole "di regola".</p> <p>PREVISIONE DEL MINIMO INDEROGABILE PER LE DETERMINAZIONI DEI COMPENSI IN SEDE GIUDIZIALE. Proposta di modifica e motivazione. Le attuali disposizioni (art. 4, comma 1, art. 12, comma 1 e art. 19, comma 1) prevedono che ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi previste dalle allegate tabelle e che, in applicazione dei parametri generali, i valori medi possono essere aumentati o diminuiti applicando varie percentuali. Non sono rari i casi in cui il giudice, pur ritenendo applicabili le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, viola le disposizioni relative ai minimi tariffari stabiliti in tale Decreto e riduce i richiesti compensi professionali al di sotto della prevista soglia minima. L'art. 2, co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e detta previsione, è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. In tale ottica, la funzione della difesa e, quindi, l'attività dell'Avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva al superiore piano delle garanzie costituzionali. L'onerosità della prestazione, pertanto, costituisce una componente necessaria dell'incarico difensivo, giacché il suo esercizio "concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione ...". Il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense - consacrati dall'art. 3, co. 2, della L.P. e dall'art. 9 del c.d.f. – tengono conto "del rilievo sociale della difesa" per cui, la liquidazione giudiziale dei compensi non può che uniformarsi a detto principio.</p>

La liquidazione giudiziale di un compenso inferiore a quello minimo stabilito dal D.M. 55 del 2014, lede il principio del decoro e della dignità, che debbono sempre governare l'esercizio della professione forense.

Testo della modifica proposta

Alla fine del comma 1 dell'art. 4, del comma 1 dell'art. 12 e del comma 1 dell'art. 19, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non possono essere liquidati valori inferiori ai minimi tariffari".

AUMENTO DEL COMPENSO IN PRESENZA DI PLURALITA' DI PARTI.

Proposta di modifica e motivazione.

L'art. 4, comma 2, prevede che in caso di pluralità di soggetti il compenso unico "può di regola essere aumentato ...". Detta formulazione ha spesso creato disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una differente percentuale di maggiorazione o, addirittura, non è stata prevista alcuna maggiorazione.

Testo della modifica proposta

All'art. 4, comma 2, sostituzione delle parole "può di regola essere" con la parola "è".

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 520.000,00.

Proposta di modifica e motivazione.

L'art. 6, comma 1 e l'art. 22, comma 1, prevedono che per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 "si applica di regola il seguente incremento percentuale ...". Segue l'indicazione, per ogni successivo scaglione di un aumento "fino al 30%". L'utilizzo dei termini "di regola ..." e "fino al ..." ha spesso creato disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una diversa percentuale di maggiorazione.

Testo della modifica proposta

All'art. 6, comma 1, eliminazione delle parole "di regola" e sostituzione delle parole "fino al" con la parola "del".

All'art. 22, comma 1, eliminazione delle parole "di regola" e sostituzione delle parole "fino al" con la parola "del".

AUMENTO DEL COMPENSO IN IPOTESI DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

Proposta di modifica e motivazione.

L'art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 consente, nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, che un aumento del 25 % di esso.

La formulazione letterale della norma ha comportato contrasti interpretativi e non soventi sono i casi in cui è stata liquidata la sola maggiorazione della fase decisionale e non anche la fase decisionale.

La norma mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte di una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione.

Testo della modifica proposta

All'art. 4, comma 6, eliminazione delle parole "la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per" e sostituzione con le parole "spetta il compenso previsto".

INSERIMENTO DI COMPENSO PER L'APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE.

Proposta di modifica e motivazione.

I parametri sono carenti in relazione alla disciplina di una specifica fase del giudizio cautelare in relazione alla quale, allo stato, non vi è compenso (e per determinare il quale deve compiersi una operazione esegetica che può condurre a conseguenze aberranti e che comunque costituisce fonte di incertezza).

Si allude all'appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto avverso l'ordinanza che esaurisce la fase cautelare dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, fase autonoma del giudizio che:

- non può essere ricompresa nella voce n. 5 ("fase cautelare") della tabella n. 21 relativa ai "giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale" (n. 21), in quanto la fase in questione è chiaramente riferita al giudizio di primo grado e attiene all'incidente cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale amministrativo avente ad oggetto il provvedimento amministrativo impugnato (la tabella si riferisce alla fase cautelare del giudizio di primo grado e non già al "procedimento cautelare" tout court);
- ove ritenuta ricompresa nella predetta voce, il compenso previsto sarebbe ovviamente del tutto sproporzionato in quanto identico nella ipotesi in cui sia proposto appello o meno (sproporzione aggravata dalla circostanza che l'appello si propone dinanzi al Consiglio di Stato e deve essere discusso in camera di consiglio a Roma, con notevole evidente impiego aggiuntivo di impegno, risorse e tempo);
- non può ritenersi ricompresa nella voce n. 5 ("Fase cautelare") della tabella n. 22 "giudizi innanzi al Consiglio di Stato" che è chiaramente riferita all'appello avverso sentenza e quindi alla domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata (e quindi all'incidente cautelare di secondo grado avente ad oggetto la sentenza);
- non può ovviamente ritenersi assimilata al giudizio di secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato (con previsione del compenso di cui alla tabella n. 22 declinato nelle cinque voci ivi previste) per ragioni che è inutile qui rimarcare.

Testo della modifica proposta

Si propone di inserire la voce n. 6 nella tabella n. 22 a denominarsi "appello avverso ordinanza cautelare" con compenso unico pari almeno alla sommatoria dei compensi previsti per la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale del giudizio di secondo grado.

6. appello avverso ordinanza cautelare 205,00 945,00 2.020,00 2.695,00
3.850,00 5.330,00

BOLOGNA	L'indicazione delle percentuali uniformi di aumento e diminuzione nella misura del 50%, con disapplicazione di ogni diversa percentuale (esempio per l'istruttoria, ove si prevedevano aumenti del 100% e diminuzioni del 70%) non sembra trovare una concreta giustificazione, visto che si traduce in un importante riduzione dei parametri massimi del tutto incoerente con le premesse delle ipotesi di modifica. In ambito penale, poi, siffatta impostazione appare del tutto non condivisibile, ove la riduzione delle percentuali di incremento si accompagna a valori dei parametri particolarmente bassi e non adeguatamente remunerativi, in ragione della complessità e dalla durata del processo penale. In particolare, le fasi di studio e di istruttoria dibattimentale dovrebbero trovare applicazione per ogni udienza, ovvero essere suscettibili di variazioni anche in funzione del numero di udienze e del numero dei testimoni o della complessità dell'istruttoria.
CASSINO	Porrei attenzione anche alla mediazione penale ed all'attività "stragiudiziale" in sede penale, prevedendo delle importanti maggiorazioni in caso di deflazione e conciliazione
ENNA	Codesto Consiglio, condividendo quanto dedotto da un nostro iscritto, ha già da tempo inoltrato al nostro CNF una richiesta di modifica dell'art. 130 dpr 115/02 relativo al gratuito patrocinio civile nel senso che venga sostituito l'inciso secondo cui i compensi devono essere dimezzati con un inciso che indichi grosso modo che "il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va commisurato ai sensi dei parametri medi ministeriali vigenti al momento della liquidazione. L'eventuale liquidazione in misura inferiore deve essere esplicitamente motivata." Si ripropone tale richiesta osservando che la modifica della norma, finalizzata ad evitare il diffuso fenomeno di liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari, serve inoltre a tutelare il diritto di difesa dei non abbienti nonché ad adeguare i parametri di liquidazione al mutato contesto socioeconomico nel rispetto del decoro della professione capace di restituire benefici effetti in termini di investimenti e di occupazione all'interno degli studi professionali con conseguente ulteriore efficientamento del sistema giustizia."

FERRARA	In relazione al giudizio d'appello in sede civile, si propone di inserire una sezione specifica per la fase inibitoria che comprenda: studio, introduttiva e decisionale. Ciò in quanto si tratta di una attività a sé stante rispetto all'appello, prevede uno specifico atto introduttivo, una costituzione specifica da parte del resistente ed una udienza dedicata alla discussione.
GROSSETO	Si ritiene opportuna la creazione di una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia similmente a quanto già previsto per le procedure concorsuali. In ipotesi si potrebbe prevedere: 1) per le procedure giudiziali (separazioni, divorzi, modifiche, procedure di affido dei figli) una tabella specifica; per le procedure giudiziali di separazione e divorzio la tabella dovrebbe tenere conto anche della liquidazione della fase Presidenziale; 2) per le procedure di separazione consensuale e divorzio congiunto l'indicazione dei compensi all'interno di una specifica fase ordinaria di Tribunale che riporti le sole fasi di studio e introduttiva della controversia, separando così tali procedure dalle tariffe della volontaria giurisdizione.
IMPERIA	si prospetta l'opportunità, nel processo tributario (tab 23) specificare che, nel caso in cui il ricorso venga predisposto da un avvocato insieme ad altro professionista abilitato al patrocinio presso le commissioni tributarie (commercialista o consulente del lavoro), il compenso dell'avvocato può esser ridotto in misura non maggiore del 20%, in quanto restano sempre i suoi obblighi previsti dalla legislazione antiriciclaggio ai sensi dell'art. 3 del dlgs 231/2002.
LIVORNO	Proposta di aumentare compensi per le procedure esecutive immobiliari poiché i parametri attuali non tengono adeguatamente conto dell'attività professionale svolta dai difensori delle parti
MILANO	<p>IN GENERALE SULL' IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 14.03.2014, N. 55 "regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si propongono i seguenti emendamenti.</p> <p>***</p> <p>a) proposta emendativa 1</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano chiede che il Consiglio Nazionale Forense in riforma della delibera n. 534 adottata nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, recante proposte di modifiche ed integrazioni dei parametri forensi vigenti revochi parzialmente la stessa escludendo dal testo della stessa il seguente punto:</p> <p>2. AUMENTI E DIMINUZIONI Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.</p> <p>MOTIVI: In via preliminare, non si può concordare con la modifica proposta al punto 2 della delibera n. 534 del 21 gennaio 2022, del CNF, in base alla quale le percentuali dell'aumento dei valori base verrebbero adeguate, al ribasso (dall'80 al 50 %), a quelle previste per la diminuzione degli stessi. Non si comprendono i motivi di una proposta di riforma in senso peggiorativo (difatti, l'attuale formulazione prevede che l'aumento possa arrivare fino all'80%). La bozza manca di illustrare compiutamente le ragioni della richiesta di modifica, limitandosi a richiamare l'opportunità di uniformare le percentuali previste per gli aumenti alle percentuali previste nei casi di diminuzione (basterebbe opporre che sin dalla sua entrata in vigore il DM 55/2014 ha individuato percentuali differenziate). Si aggiunga che l'attività di assistenza difensiva ha natura tecnica e, dunque, per definizione non è mai "semplice". Tanto che il DM si esprime in termini di differente grado di complessità dell'attività difensiva (cfr. art. 12 sui procedimenti penali). Se ne inferisce quindi che qualsiasi attività difensiva, anche la meno complessa, conservi in sé peculiarità tali da giustificare la previsione di possibilità di variazioni percentuali in aumento maggiori rispetto a quelle in diminuzione e per tali motivi si rende necessaria l'invocata riforma parziale della suddetta delibera.</p> <p>***</p>

b) Proposta emendativa 2

- Curatore del minore

All'art. 4 è aggiunto il comma 10 ter

Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato e considerando quale valore indeterminato di particolare importanza.

MOTIVI:

Il ruolo e l'incarico di Curatore del minore ha trovato da ultimo con la legge n. 206/2021 ulteriore precisazione e regolamentazione normativa peraltro ribadita, quanto all'attività, dalle interpretazioni della Corte di Cassazione che ha anche recentemente (Cass. civ., ord. 1471/2021) confermato la nullità dei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e.e. e segg. ove svolti in assenza della nomina del Curatore del minore; ciò senza menzionare le facoltà di impugnazione allo stesso attribuite dalla legge.

In tal senso è opportuno che tale attività professionale possa essere inquadrata correttamente sotto il profilo della liquidazione. Quanto alla indicazione relativa al valore indeterminato l'emendamento proposto fa applicazione delle norme già previste in tal senso dal D.M. (art. 5) e si limita a esplicitare la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone anche minori e di filiazione.

c) Proposta emendativa 3

- Volontaria giurisdizione e giudizi contenziosi incidenti su diritti

All'art. 4 è aggiunto il comma 10 quater

La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione e sue successive modificazioni si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggetti ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti.

MOTIVI:

Come noto il modello camerale è stato esteso dal legislatore a procedimenti relativi a diritti soggetti e con contrapposizione tra le parti con avvallo di tale modalità procedurale da parte della Corte Costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e dalla Corte di Cassazione (SU 19 giugno 1996 n. 5629) che ha evidenziato come "la giurisdizione camerale, sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata sotto il profilo struttura/e, dalla revocabilità e dalla modificabilità e, sotto quello funziona/e, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro". Ciò a condizione che vengano applicate le garanzie del contraddittorio e della possibilità di ricorso straordinario per cassazione. In tale quadro da diversi anni molti Tribunali, tra cui quello di Milano, considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi Ruoli contenziosi (e non di volontaria giurisdizione); si vedano ad esempio i procedimenti camerali relativi ad affidamento di figli nati fuori dal matrimonio e/o procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e/o di provvedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio.

Per tali procedimenti, pertanto, in ragione del carattere contenzioso come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei procedimenti, si ritiene che l'attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (n. 2 e n. 12 a seconda del grado di giudizio). Ciò sia per trasparenza nei rapporti tra clientela ed avvocatura (e quindi indirettamente anche con riguardo ai profili deontologici) sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione, ad esempio in relazione alla disciplina di patrocinio a spese dello Stato.

NAPOLI

Infine, al di là dell'aggiornamento e modifica degli attuali valori dei parametri, dal punto di vista generale e in prospettiva di riforma si ritiene ormai ineludibile la reintroduzione della inderogabilità dei minimi, realizzando anche un meccanismo di efficace tutela come ad esempio la creazione della figura di un Garante competente a

	comminare sanzioni a carico di Enti che impongono la violazione dei minimi inderogabili.
PADOVA	Si auspica l'introduzione di una tabella dei compensi per l'avvocato che presta la propria attività nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento l. 27 gennaio 2012, n. 3.
PALERMO	<p>Con riguardo ai procedimenti civili, inoltre, si propongono i seguenti ulteriori suggerimenti.</p> <p>A) Considerato che occorre specificare e distinguere le attività successive alla emissione del provvedimento definitivo del giudizio e che, per come è congegnata la norma e le relative tabelle, dette attività – alcune delle quali sono del tutto eventuali – vengono sostanzialmente liquidate spesso anche prima del loro effettivo svolgimento ed a prescindere da esso, all'art. 4, comma 5, del D.M. in disamina, dopo la lettera "d", si propone l'inserimento di una lettera "e" con cui si disciplini e si preveda uno specifico compenso laddove dette attività vengano effettivamente svolte; ci si riferisce a tutte quelle attività successive al deposito del provvedimento che definisce il giudizio (tra cui, a titolo esemplificativo, l'esame della sentenza, la sua richiesta di copie, il ritiro del fascicolo, le note di sollecito e tutta l'attività stragiudiziale volta alla esecuzione stragiudiziale e spontanea, l'iscrizione di ipoteca giudiziale); al contempo, nelle tabelle allegate al D.M. si dovrebbe inserire la fase in questione – ad es. denominata "fase post-decisionale" – e prevederne il relativo compenso, da calcolare per esempio nella misura compresa tra il 5 ed il 15% del compenso dovuto per la fase decisionale.</p> <p>B) Sempre all'art. 4, comma 5, del D.M. de quo si propone l'inserimento di un'ulteriore lettera "f", nella quale disciplinare e prevedere un compenso – da calcolare, per esempio, in misura percentuale rispetto al compenso dovuto per l'intero giudizio – per lo svolgimento di attività difensiva connessa all'inibitoria del titolo esecutivo o dell'atto dotato di provvisoria esecutorietà di cui si discute (sentenza, decreto ingiuntivo, delibera assembleare, etc).</p> <p>C) Considerato che, allo stato attuale, per la liquidazione dei compensi nei giudizi di separazione, divorzio ed affini dovrebbe essere applicata la tabella di cui al giudizio ordinario, presumendo che la controversia ha valore indeterminabile, occorrerebbe disciplinare specificamente tali attività così prevedendo dei parametri esattamente individuati. In particolare, a tale fine ragionevole appare la previsione di un compenso forfettariamente individuato in € 2.500,00 per tutti i ricorsi consensuali e congiunti, mentre per i procedimenti contenziosi potrebbe applicarsi la tabella di cui ai procedimenti ordinari di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00; ciò, ovviamente, mantenendo tutte le percentuali di aumento previste dal D.M. in questione.</p> <p>D) Considerato che nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali, ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si applica la vigente tabella 26 del D.M. in questione, ma tenuto conto, altresì, che nelle ipotesi di collegio arbitrale il compenso previsto deve essere, conseguentemente, moltiplicato per il numero degli arbitri e che ciò rende, dunque, oltremodo gravoso l'accesso all'istituto, tanto da rischiare la desuetudine, si propone di mantenere la previsione ed i parametri di cui alla tabella in parola per le ipotesi di arbitro unico e di prevedere, invece, la riduzione del compenso – per esempio nella misura del 20% per ciascun arbitro – per tutte le ipotesi in cui gli arbitri sono in numero superiore.</p>
PISA	<p>Il Consiglio di Pisa formula le seguenti PROPOSTE aggiuntive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dovrebbero essere incrementati, al di là del generale incremento dovuto all'inflazione, i compensi per l'atto di precetto; 2) I compensi esecutivi immobiliari dovrebbero essere almeno maggiori di quelli delle procedure mobiliari presso terzi, data la notevole complessità e molteplicità degli adempimenti richiesti che, se in passato trovavano ristoro nei relativi diritti procuratori, oggi non sono adeguatamente remunerati dai soli compensi. 3) Sarebbe opportuno chiarire come, nei processi bifasici, tipicamente separazione e divorzio, si debba/si possa remunerare la coesistenza di due diversi momenti di studio e introduttivi (fase presidenziale, fase dinanzi al Giudice istruttore). 4) Dalla fase decisionale di cui all'art. 4, V comma lettera d) e da quella esecutiva della lettera e) dovrebbe essere espunta l'iscrizione d'ipoteca che è già compensata, giustamente, in modo autonomo nella Tabella 19, data la complessità dell'attività richiesta; gli importi di detta Tabella possono esser posti a carico del cliente che la

	<p>richiede e, se agirà esecutivamente, aggiunti alle spese esecutive in senso stretto da porre a carico dell'esecutato in caso di procedura immobiliari.</p>
REGGIO CALABRIA	<p>Si dovrebbe valutare di estendere le modifiche di cui al primo paragrafo relative al processo amministrativo anche al processo tributario.</p>
RIMINI	<p>E' auspicabile una revisione generale dei parametri alla luce della distanza temporale dall'introduzione dei DM, mentre si dissente da tutte le proposte di modifica che consentano un incremento dell'alea decisoria rimessa ai Giudicanti poichè si segnala una tendenza sistematica alla riduzione dei compensi nonchè all'utilizzo dei parametri minimi come unico riferimento.</p> <p>Si auspica anche una revisione dell'art. 106 bis in punto alla riduzione del 30% del compenso del difensore d'ufficio, soprattutto alla luce della recente sentenza CEDU</p>
ROVIGO	<p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito""</p> <p>Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore.</p> <p>Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
SIENA	<p>Si richiede una revisione della percentuale relativa alle spese forfettarie che tenga conto degli aumenti dei costi di gestione degli studi.</p>
SIRACUSA	<p>Si rileva inoltre, in materia di esecuzioni civili (non oggetto di proposte di modifica), che appare opportuno prevedere una maggiorazione dei compensi per creditori procedenti e delegati alle vendite, tenuto conto dei numerosi adempimenti che la normativa sopravvenuta ha posto a carico degli stessi.</p>
TORINO	<p>tariffe penali: si alla conferma della diminuzione che non può superare il 50%, mai derogabile; CONFERMARE AUMENTO DI REGOLA FINO ALL'80%...dove con di regola significa che in casi di particolare importanza e complessità si possono aumentare gli onorari oltre l'80%.</p> <p>Prevedere espressamente onorari per assistenza di colleghi avanti al CDD, ed altresì onorari per assistenza altri professionisti avanti a ORGANI DISCIPLINARI (ad esempio CO.RE.DI per Notai; oppure medici, commercialisti e professionisti in generale per assistenza avanti ai rispettivi organi disciplinari).</p> <p>Inserire anche tabella onorari per assistenza clienti nei procedimenti disciplinari (ad es. dipendenti agenzia entrate contemporaneamente indagati per un reato e destinatari del procedimento disciplinare volto all'applicazione di una sanzione conservativa o espulsiva).</p> <p>IMPORTANTE: INSERIRE LA PREVISIONE CHIARA DI COME AUMENTARE L'ONORARIO IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE UDIENZE PENALI (ad esempio prevedendo la possibilità di aggiungere "esame e studio" e "fase istruttoria" in occasione di ogni udienza, da un minimo ad un massimo a seconda della durata, del numero delle prove da assumere, della complessità).</p> <p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulata dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito""</p> <p>Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella</p>

	<p>che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
TRENTO	<p>Credo, in linea generale, che la previsione di una tariffa oraria per l'attività stragiudiziale sia la modifica di cui si senta maggiormente l'esigenza, ma in linea generale – fatto salvo quanto infra specificato – le proposte sono condivise.</p>
TREVISO, VENEZIA, VERONA	<p>Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto.</p>
VIBO VALENTIA	<p>Proposta e motivazione Si prospetta l'integrazione dell'art. 12 DM 55/2014 prevedendo che in applicazione dei parametri generali i valori tabellari possano essere aumentati in percentuale secondo il numero delle udienze dibattimentali celebrate, naturalmente escludendosi quelle di mero rinvio. La previsione nasce dall'esigenza di regolamentare le competenze professionali in ipotesi, sempre più frequenti, di c.d. maxiprocessi in cui sono coinvolti centinaia di imputati. A titolo di esempio viene richiamato il procedimento denominato "Rinascita-Scott" che si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nel quale, per dare un'idea delle dimensioni del processo, vi sono 355 imputati e le liste testimoniali prevedono l'escussione di circa 2.000 testimoni tra accusa e difese. Ogni mese si celebrano mediamente 15 udienze dibattimentali con un impegno professionale particolarmente gravoso per i difensori ed i loro collaboratori. Testo della modifica: All'art. 12 n.1 aggiungere la seguente previsione: "Per le attività difensive nei processi con un numero di imputati superiore a 50 i compensi previsti dalla tabella n. 15 possono essere aumentati tenendo conto del numero delle udienze dibattimentali diverse da quelle di mero rinvio: -Processi con numero di udienze comprese tra 25 e 50 aumento dei valori tabellari fino al 100% -Processi con numero di udienze comprese tra 50 e 75 aumento dei valori tabellari fino al 200% -Processi con numero di udienze rinvio comprese tra 75 e 100 aumento dei valori tabellari fino al 300% -Processi con numero di udienze superiori a 100 aumento dei valori tabellari fino al 500%</p>
AIGA	<p>Maggiorazione in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare MODIFICA TABELLE 16, 17, 18 Stante la disposizione di cui all'art. 492 bis c.p.c come modificato dal D.L. 27 giugno 2015 numero 83, nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, è auspicabile la previsione di una maggiorazione del 20% degli importi previsti per la fase introduttiva, delle tabelle 16 (procedure esecutive mobiliari), 17 (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e 18 (procedure esecutive immobiliari). Procedimenti in materia di famiglia INTRODUZIONE TABELLA 7 BIS Si ritiene necessaria la creazione di una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia, lasciando nell'alveo delle disposizioni in materia di Volontaria</p>

Giurisdizione, unicamente le procedure afferenti la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

La nuova previsione dovrebbe ricomprendere pertanto, una distinzione tra i procedimenti di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, di natura giudiziale e consensuale.

Riguardo i procedimenti di carattere Giudiziale, sarebbe auspicabile prevedere una disposizione specifica comprendente le varie fasi che contraddistinguono l'attività professionale, sulla falsariga di quanto attualmente disposto per i procedimenti contenziosi.

Relativamente i procedimenti di natura Consensuale stante l'assenza della fase istruttoria si potrebbe prevedere l'applicazione dei parametri afferenti la fase studio, fase introduttiva e decisoria.

Per quanto riguarda poi la fase Presidenziale, si potrebbe prevedere il riconoscimento di un onorario pari a quello previsto per l'atto introduttivo del giudizio, ridotto della metà, sulla scorta di quanto previsto per la memoria illustrativa in Cassazione.

Compenso/indennità dell'amministratore di sostegno dei tutori-INTRODUZIONE TABELLA 7 TER

Stante l'attuale quadro normativo e l'emergere di prassi non uniformi sul territorio nazionale, si ritiene necessario elaborare una tabella parametrica al fine di riconoscere una equa indennità, ai tutori e agli amministratori di sostegno, per garantire l'adozione di provvedimenti liquidatori omogenei.

L'articolo 379, I co, c.c.- applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui all'art. 411 co1- prevede la gratuità dell'ufficio tutelare riservando, al secondo comma, il potere del Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio e della complessità (rectius, difficoltà) dell'amministrazione, di assegnare al tutore un'equa indennità.

Dunque la legge prevede due parametri, uno oggettivo (l'entità del patrimonio) e uno soggettivo (la difficoltà dell'amministrazione), rimessi all'apprezzamento del Giudice Tutelare al fine di garantire e riconoscere il ristoro di tempo e risorse (equa indennità) dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso.

La giurisprudenza europea ha recentemente statuito che la protezione di persone legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce, in linea di principio, un'attività economica (Corte UE, sentenza 15 aprile 2021), come tale soggetta ad IVA e, sulla base di tale principio, si ritiene di proporre un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri di cui all'articolo 379, II co. c.c., fermo il principio per cui l'indennità non debba pregiudicare il beneficiario.

Quanto alla liquidazione dell'indennità, è pacifico che debba essere presentata con cadenza annuale, contestualmente al deposito del conto di gestione di cui all'articolo 380 c.c. e con decorrenza dalla data di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore (udienza di giuramento). Nel caso in cui la gestione si riferisca a un periodo inferiore ai 12 mesi, l'importo dell'indennità andrà ridotto proporzionalmente in base all'effettivo periodo di esercizio.

Quanto al criterio oggettivo del patrimonio del beneficiato, si deve far riferimento al patrimonio liquido esistente alla data finale di rendicontazione.

Quanto alla complessità dell'attività, la somma liquidabile potrà essere individuata tra il minimo e il massimo previsto per ciascuno scaglione. Il Giudice Tutelare dovrà tenere conto del patrimonio immobiliare dell'amministrato, della sua entità, se trattasi di patrimonio che dia de frutti o meno, delle attività straordinarie espletate (vendita/acquisto immobili, atti immobiliari, attività giudiziali o stragiudiziali, etc...) e della gestione in casi di elevata conflittualità familiare, oltre che delle particolari condizioni della persona amministrata (es: particolari problemi di salute che implicino la necessità di terapie/ricoveri, casi di emarginazione, ...).

Tanto premesso, al fine di individuare criteri uniformi ed omogenei di calcolo per la liquidazione delle indennità su tutto il territorio nazionale e fermo restando che il compenso sarà rapportato, in ogni caso, all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà della gestione della procedura e con finalità meramente indennitaria, si propone la seguente tabella per la liquidazione dell'equa indennità riguardante un anno di gestione

Le indennità per i compensi sono da intendersi al netto degli accessori di legge, da intendersi, per accessori, non solo l'IVA e il CNA, ma anche il rimborso spese forfettarie ex art. 2, co II, D.M. 55/2014

PATRIMONIO IN EURORIDUZIONE	LIQUIDAZIONE	AUMENTO
Fino a 5.200,00 fino al 25%	750,00 fino al 25%	
Da 5.200,00 a 26.000,00	fino al 25%	2.500,00 fino al 25%
Da 26.000,01 a 52.000,00	fino al 25%	4.000,00 fino al 25%
Da 52.000,01 a 260.000,00	fino al 25%	5.700,00 fino al 25%
Da 260.000,01 a 520.000,00	fino al 25%	7.800,00 fino al 25%

Amministrazioni di valore superiore ad euro 520.000,00

Alla liquidazione dell'indennità per le amministrazioni di valore superiore ad euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale:

Da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 520.000,00

Da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00

Da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 2.000.000,00

Da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 4.000.000,00

Valore superiore ad euro 8.000.000,01 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 8.000.000,00

Tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio di valore della controversia.

Considerati i numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tenere conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, in casi eccezionali in cui i parametri sopra evidenziati non risultino congrui ed equi per il particolare caso di specie, di discostarsi dai minimi e dai massimi percentuali previsti dalla predetta tabella per ogni scaglione (fino al - 25% e al + 25%), purchè alla base di tale decisione vi sia un'adeguata valutazione e motivazione.

1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all'aumento medio del costo della vita

Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

BOLOGNA, MODENA, RAGUSA, RAVENNA, SIRACUSA, AIGA

CONTRARI

RAVENNA

OSSERVAZIONI

BOLOGNA	L'aggiornamento di tutti i valori all'aumento del costo della vita, anche in ragione dei dati inflattivi, non dovrebbe essere ancorato al dicembre 2021, ma all'epoca di presumibile pubblicazione dell'aggiornamento, applicando sin d'ora un indice maggiorato.
MODENA	- l'aumento generale del 20% di tutti i compensi previsti per ogni tipo di procedimento giudiziale (salve le proposte CNF di superiori maggiorazioni per specifici procedimenti risultanti dalla delibera n.534 e salve le specifiche nostre proposte formulate nei campi precedenti) ritenendosi inadeguati gli attuali valori ed insufficiente il solo aggiornamento ISTAT per adeguare il compenso professionale al reale aumento medio del costo della vita; - ferma l'applicazione a tutti i valori parametrici, in ogni caso, dell'aggiornamento ISTAT 2014/2021;
RAGUSA	l'adeguamento delle tariffe esistenti all'indice ISTAT costituisce un richiamo generico che non porterà scostamenti di rilievo. Sarebbe preferibile che il CNF utilizzi altro metodo rivedendo forfettariamente i minimi e i massimi di tariffa con riferimento ad ogni singola fase processuale e per ogni scaglione di valore.
RAVENNA	Punto 1 AUMENTI E DIMINUZIONI: si ritiene che la adozione di una unica percentuale di aumento/ diminuzione del parametro base nella misura del 50% max per tutte le fasi costituisca una semplificazione eccessiva che non tiene conto della eterogeneità qualitativa e quantitativa delle attività defensionali di determinate fasi (come la fase istruttoria) in cui si può spaziare da una attività professionale minimale e passiva (es: solo esame memorie altrui) fino ad articolazioni argomentative ed istruttorie complesse sia nella fase deduttiva (redazione e scambio memorie) che nella fase di acquisizione delle prove costituente o degli accertamenti tecnici di ufficio e relativi corollari. PARERE CONTRARIO. Si opta per il mantenimento della disciplina attuale.
SIRACUSA	Si ritiene di proporre un adeguamento generale in termini di maggiorazione degli importi di cui ai parametri di liquidazione previsti da non limitarsi al solo aumento ISTAT, e ciò in considerazione del mancato adeguamento degli importi sin dal 2014, della prevedibile durata pluriennale dell'adottando D.M. e del momento storico caratterizzato da un aumento dell'inflazione che appare destinato ad incrementarsi ulteriormente nel prossimo futuro.

AIGA

In via preliminare si evidenzia che, considerato che l'adeguamento dei valori parametrici di cui al DM n. 55/14 è ormai risalente nel tempo e non ancorato all'attuale costo della vita, si concorda nel procedere ad una revisione degli importi ivi riportati, attraverso l'applicazione di un coefficiente oggettivo elaborato dall'ISTAT

2. Aumenti e diminuzioni

Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

AIGA, ANF,

CONTRARI

BARI, BOLOGNA, BOLZANO, MILANO, MODENA

OSSERVAZIONI

BARI	<p>CONTRARI ALLA MODIFICA</p> <p>Le norme che si vorrebbero modificare sono le seguenti</p> <p>Art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento."</p> <p>Art. 12, comma 1 del D.M. 55/2014: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento".</p> <p>Art. 19, comma 1 del D.M. 55/2014: "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento".</p> <p>La proposta modifica comporta una evidente riduzione del compenso, in quanto le attuali possibili maggiorazioni passerebbero dall'80% (o dal 100% per la fase istruttoria) al 50%. Anche per quanto attiene la riduzione, per la fase istruttoria, vi sarebbe una modifica in peius, atteso la possibilità di ridurre fino al 50% in luogo della riduzione "fino al 70%" (ossia una riduzione del 30%), oggi prevista.</p>
BOLOGNA	<p>L'indicazione delle percentuali uniformi di aumento e diminuzione nella misura del 50%, con disapplicazione di ogni diversa percentuale (esempio per l'istruttoria, ove si prevedevano aumenti del 100% e diminuzioni del 70%) non sembra trovare una concreta giustificazione, visto che si traduce in un'importante riduzione dei parametri massimi del tutto incoerente con le premesse delle ipotesi di modifica.</p>
BOLZANO	<p>Non condivido la decisione di prevedere il maggiore aumento possibile nel 50%, a seconda delle ipotesi può infatti essere necessario ed utile avere la possibilità di aumentare anche dell'80%.</p>
MILANO	<p>2. AUMENTI E DIMINUZIONI Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.</p>

	<p>MOTIVI: In via preliminare, non si può concordare con la modifica proposta al punto 2 della delibera n. 534 del 21 gennaio 2022, del CNF, in base alla quale le percentuali dell'aumento dei valori base verrebbero adeguate, al ribasso (dall'80 al 50 %), a quelle previste per la diminuzione degli stessi. Non si comprendono i motivi di una proposta di riforma in senso peggiorativo (difatti, l'attuale formulazione prevede che l'aumento possa arrivare fino all'80%). La bozza manca di illustrare compiutamente le ragioni della richiesta di modifica, limitandosi a richiamare l'opportunità di uniformare le percentuali Previste per gli aumenti alle percentuali previste nei casi di diminuzione (basterebbe opporre che sin dalla sua entrata in vigore il DM 55/2014 ha individuato percentuali differenziate). Si aggiunga che l'attività di assistenza difensiva ha natura tecnica e, dunque, per definizione non è mai "semplice". Tanto che il DM si esprime in termini di differente grado di complessità dell'attività difensiva (cfr. art. 12 sui procedimenti penali). Se ne inferisce quindi che qualsiasi attività difensiva, anche la meno complessa, conservi in sé peculiarità tali da giustificare la previsione di possibilità di variazioni percentuali in aumento maggiori rispetto a quelle in diminuzione e per tali motivi si rende necessaria l'invocata riforma parziale della suddetta delibera.</p>
MODENA	<p>- il mantenimento della possibilità di aumento fino a +80% (e fino a +100% per la fase istruttoria civile), dei valori base dei parametri, come attualmente previsto dagli artt.4 co.1, 12 co.1 e 19 co.1 , ritenendo peggiorativa la proposta CNF di indicazione della percentuale di aumento nella misura del 50% e non risultando peraltro precisato se si tratti di percentuale fissa o massima;</p> <p>- la precisazione che i valori base dei parametri possono essere diminuiti fino al 50% , non risultando chiarito, nella proposta CNF, che si intende indicare una percentuale massima e non fissa.</p>
AIGA	Favorevoli alla modifica ma in misura ridotta al fine di evitare un generale livellamento verso il basso delle singole previsioni in sede di fase preliminare alla conclusione del contratto di incarico professionale.
ANF	Favorevoli alla modifica ma in misura ridotta al fine di evitare un generale livellamento verso il basso delle singole previsioni in sede di fase preliminare alla conclusione del contratto di incarico professionale.
OCF	Si condivide ed appare più semplice e razionale il limite del 50 % agli aumenti e diminuzioni.

3. Tariffa oraria.

Proposta di modifica e motivazione

L'art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: "La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo ...". Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.

La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti ("pattuizione"), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l'espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall'esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all'estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista "MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group" che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

Fee orarie medie: PRATICANTE (144), JUNIOR ASSOCIATE (175), ASSOCIATE (230), SENIOR ASSOCIATE (286), COUNSEL SALARIED (350), PARTNER LEAD (390), PARTNER (515)

Testo della modifica proposta:

Successivamente all'art. 27 è introdotto l'art. 27-bis intitolato «Pattuizione a tempo»:

«Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, COMO, FERRARA, FIRENZE, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, CASSINO, ENNA, FORLÌ-CESENA, MANTOVA, AIGA, UNCC, ANF

CONTRARI

BARI, PADOVA, RAGUSA

OSSERVAZIONI

NAPOLI

BERGAMO	E' opportuno precisare che l'importo orario, se rapportato alla frazione di ora, deve essere proporzionalmente diminuito, se del caso individuando unità di tempo parziali.
BOLOGNA	L'introduzione di una tariffa a tempo, con l'indicazione di una forbice di valori è elemento di indirizzo certamente utile ed opportuno, che tuttavia non può intendersi come introducente limiti inderogabili. Si ritiene tuttavia che non sia del tutto positivo prevedere una fascia di valori fissa per ogni ipotesi. Potrebbero invece essere considerati almeno sia diversi profili professionali, sia costi diversificati per diverse fasce di valore; il tutto definendo costi tendenziali, poi assoggettabile alle variazioni in più o in meno secondo le percentuali di modulazione dei parametri. Questo anche allo scopo di rendere da un lato coerente con i comuni criteri di mercato, dei quali si da atto in istruttoria, e dall'altro praticabile, l'applicabilità del compenso a tempo anche per questioni di valore non elevato.

	Per quello che concerne l'ambito penale si ritiene poi che il compenso orario debba concorrere con quello per le diverse fasi processuali, soprattutto qualora dovessero trovare accoglimento gli abbattimenti delle maggiorazioni ipotizzate al punto 2, sulle quali si tornerà al termine.
BRESCIA	Si osserva che il compenso orario minimo, indicato in € 200,00, potrebbe essere ridotto ad € 150,00
CASSINO	Metterei come minimo euro 100,00
ENNA	parere favorevole anche se si ritiene la modifica di difficile attuazione pratica soprattutto nell'ambito delle piccole realtà
FORLI'-CESENA	Condivisibile, se pur di difficile applicazione nella nostra Provincia
MANTOVA	UN IMPORTO MINIMO DI 200,00 € PER FRAZIONE DI ORA MI SEMBRA OGGETTIVAMENTE UN IMPORTO PIUTTOSTO ELEVATO
NAPOLI	Si ritiene che i compensi per l'attività successiva alla pubblicazione della sentenza e necessaria alla sua attuazione, previsti dall'art. 4 comma 5 lett. e) del DM 55/2014, siano inadeguati ed incompleti. Con particolare riguardo alle Tabelle n°17 (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e n°18 (procedure esecutive immobiliari) si ritiene che debba aggiungersi la voce "fase di studio della controversia". Tale voce è prevista per tutti gli altri giudizi e non vi è motivo di escluderla per le procedure esecutive, attese anche le responsabilità connesse alle attività di avvio del procedimento esecutivo. Pertanto, si propone i seguenti ulteriori parametri per la suddetta "fase di studio della controversia": Da 0 a 1100 : 75€ 1100,01 a 5200: 150€ 5200,01 a 26000: 250€ 26000,01 a 52000: 410€ 52000,01 a 260000: 550€ 26000,01 a 520000: 700€ "
PADOVA	Trattandosi di pattuizione tra le parti riteniamo che le stesse debbano considerarsi libere di individuare il compenso orario con i limiti deontologici indicati dalla normativa
RAGUSA	Lascia molto perplessi la previsione di una tariffa oraria. A prescindere che il meccanismo (c.d. FEE) è proprio di un sistema anglosassone e non di civil law e quindi incompatibile con la nostra realtà, si manifestano i seguenti rilievi: a) la tariffa è applicabile solo nello stragiudiziale o anche nel giudiziale, come nella vecchia ipotesi delle "consultazioni e corrispondenza"? b) Se la contrattazione oraria è libera per legge, è evidente che questo non è il settore ove debba intervenire la tariffa prevista dall'art. 13 della legge 247/2012, in quanto, diversamente operando, in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente si potrebbe chiedere una voce che le parti non avevano volontariamente previsto, come accade nei correnti rapporti professionali. c) La tariffa oraria viene utilizzata solo dai grandi studi commerciali, e quindi la modifica non andrebbe a vantaggio dell'Avvocatura in genere, ma solo di quelle poche decine di studi in forma societaria che operano nei grandi centri. d) Le distinzioni economiche e tariffarie operate nella motivazione tra "Junior associate", "associate", "senior associate", "Counsel salaried" "partner lead" e "Partner", non trovano riscontro alcuno nella legge professionale vigente, dove l'unica differenza rilevante è tra tirocinanti con patrocinio e avvocati. Si ritiene opportuno non richiamare la tabella in uso a livello privatistico da alcuni studi professionali. Inoltre alcune di tali nuove figure sono totalmente in contrasto con il divieto di dipendenza dell'avvocato (vedi "counsel salaried"). Non vorremmo che questo fosse il cavallo di Troia per mitigare il principio di indipendenza e autonomia professionale, e di questo il CNF non può che farsi carico.
TRENTO	ritengo condivisibile la proposta, in considerazione del fatto che la più rilevante tra le carenze del DM 55/2014 è costituita dall'indeterminatezza - o comunque inadeguatezza - della tariffa oraria in caso di utilizzo di tale criterio per la determinazione del compenso.
UAE	Favorevole anche perchè in linea con le tariffe dinanzi al Tribunale UE ed alla Corte UE e già in essere nei paesi di Common Law

UNCC	In parte concorda (Varese). In parte dissente (UNCC Torino): trova migliore l'attuale sistema che identifica il ruolo ricoperto nello studio dal singolo avvocato
UNCAT	Modifica opportuna e innovativa del rapporto col cliente per determinati affari
AIGA	Si concorda con quanto proposto riguardo l'introduzione di una tariffa oraria suggerendo al contempo, la previsione di una forbice più ampia, con un massimale fino ad €600,00, laddove l'attività venga svolta dal professionista che abbia conseguito titolo di specialista, nella materia oggetto della prestazione.
ANF	<p>Appare condivisibile l'introduzione di un parametro per la tariffazione a tempo, considerato che questa modalità di tariffazione è quella maggiormente utilizzata a livello internazionale e acquista spazio crescente anche negli studi legali italiani. Si ritiene, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere una forbice di maggiore ampiezza, che consenta una maggiore flessibilità di impiego. La forbice proposta, che va da 200 a 500 euro per ora di attività, sembra non offrire sufficiente flessibilità. Al riguardo, si consideri, come dato puramente storico, che il vecchio tariffario forense del 2004 (ora abrogato) prevedeva che le parti potessero convenire un compenso commisurato alla durata della prestazione di valore non inferiore a 65 euro all'ora. Si fissava quindi un valore minimo volutamente basso e non si prevedeva un valore massimo.</p> <p>Per consentire che lo strumento abbia la giusta flessibilità, si potrebbe prevedere che in caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tenga conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ciascuna ora o frazione di ora.</p>

4. Procedure concorsuali

Proposte di modifica e motivazione

Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l'introduzione di una apposita tabella, la n. 20-bis. E ciò per le seguenti ragioni.

Se è vero che in taluni casi una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, è altrettanto vero che, in altri casi, tutt'altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista. Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l'insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci 1 (Fase Studio della controversia), e 2 (Fase introduttiva), ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

Si propone dunque come detto l'introduzione della Tabella 20-bis "Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale", che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), con una diminuzione del 20%.

Testo della modifica proposta:

Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20-bis:

20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

1. Fase di studio della controversia:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €325,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €700,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.280,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.945,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.700,00

2. Fase introduttiva del giudizio:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €325,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €590,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 920,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.240,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.780,00

3. Fase istruttoria e/o di trattazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €150,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €650,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.280,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.375,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 4.320,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €7.930,00

4. Fase decisionale:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €150,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €650,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.280,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 2.215,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 3.240,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €4.695,00

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma:

«10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento».

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma:

«11. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC VARESE, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, BOLOGNA, ENNA, FORLI'-CESENA, MONZA, RAGUSA, RAVENNA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, AGI, UNCC TORINO, ANF

CONTRARI

All'introduzione del comma 10-ter : ENNA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AGI, UNCC

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %.
BOLOGNA	Sembra necessario introdurre parametri anche per due attività ulteriori: - per l'assistenza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento; - per l'assistenza del debitore nella negoziazione assistita della crisi d'impresa ex D.L. 118/2021; evidenziando per entrambi sia la fase stragiudiziale, sia quelle giudiziali.
ENNA	Parere favorevole. In riferimento al dimezzamento al 50% in caso di crediti di lavoro dipendente non si comprende la motivazione di tale riduzione
FORLI'-CESENA	Adeguate prospettazioni in relazione alle materie sopra indicate. Si rileva che continua a mancare una specifica disciplina dei compensi in relazione alle prestazioni di assistenza nel concordato preventivo
MONZA	Si condivide l'introduzione della tabella 20bis, con previsione però di una fase unica - che assommi i valori della fase introduttiva e di studio e senza decurtazione del 20% - che comprenda tutte le attività correlate all'insinuazione al passivo (quali, ad esempio, le osservazioni al progetto di stato passivo e la partecipazione all'udienza di verifica crediti). Per i giudizi di opposizione allo stato passivo si propone di rinviare alla tabella n.2 relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione. Si condivide il testo dell'art. 4 comma 10ter e comma 11.
RAGUSA	In ordine alle tariffe per le procedure concorsuali si condivide la previsione di tariffe per la procedura di ammissione al passivo e in materia di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento. Manca piuttosto la previsione di una apposita tabella, ad oggi inesistente, per l'assistenza e la rappresentanza nella procedura di concordato preventivo, la cui previsione sarebbe di aiuto alla Avvocatura

RAVENNA	PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE con se seguenti proposte: 1) RIDURRE i parametri della tabella 20 bis" fase istruttoria " di un ulteriore 20% in considerazione della natura prevalentemente documentale dell'istruttoria e comunque della sua natura deformalizzata.2) onde evitare dubbi e possibili abusi si propone di inserire la seguente norma regolamentare comma 5 bis art 4 Reg.: << Di norma, per la domanda di ammissione al passivo e la attività defensionale prestata sino al provvedimento del G.D. si applicano le voci 1. et 2 della tabella 20 bis; in caso di opposizione allo stato passivo, si applicano le voci delle fasi da 1 a 4 >>
RIMINI	si concorda sull'introduzione di apposita tabella, segnalando l'esiguità degli importi proposti (soprattutto per lo scaglione con minor valore). non si concorda sull'introduzione del comma 10 ter art. 4 in quanto gli importi verrebbero ridotti troppo sensibilmente
ROVIGO	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %.
TORINO	contrario all'introduzione del 10 ter, dunque non alla riduzione del 50% per insinuazioni di lavoro
TRENTO	Condivido la scelta di inserire una tabella specifica, ma ritengo che i parametri siano troppo alti quando si tratti della sola procedura di ammissione al passivo, che a mio modo di vedere dovrebbe avere un tabella ad hoc, con unica voce per ciascun scaglione di valore (senza quindi distinguere le distinte fasi); per un'istanza di ammissione al passivo di un credito di € 6.000 stando alla tabella e senza considerare la fase decisionale il compenso dovrebbe essere di € 2.600 (tenuto conto della partecipazione a un'udienza che il più delle volte non comporta alcuna attività); mi pare che l'applicazione di questa tabella alle istanze di ammissione al passivo possa essere per lo più iniqua.
TREVISO	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %.
URBINO	Introdurrei valori minimi, medi e massimi per ciascun scaglione.
VENEZIA, VERONA	Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %. Appare inoltre opportuno inserire una tabellazione autonoma per l'attività che l'avvocato svolge nella procedura di sovraindebitamento: al momento si ritiene applicabile il compenso per il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma la diversità della procedura e la complessità della materia portano a ritenere l'attuale assetto tabellare non esaustivo.
AGI	non va introdotto il comma 10ter
UNCC (Torino)	Positiva nell'insieme. Negativa sulla diminuzione del 50% in tema di insinuazioni per crediti di lavoro dipendente data la complessità che anche questi ricorsi possono presentare
ANF	Appare opportuno prevedere dei parametri anche in relazione alle attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e di assistenza nella negoziazione assistita per crisi di impresa. La previsione, più in generale, consente di valorizzare l'attività dell'avvocato in occasione dello svolgimento della propria attività in un nuovo settore quale quello della gestione negoziale delle fasi patologiche dei rapporti giuridici su base economica e multiparte.

5. Processo amministrativo

Proposte di modifiche e motivazione

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l'avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L'aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Testo delle modifiche:

Tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:

2. Fase introduttiva del giudizio:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €204,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €648,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.050,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.620,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 2.184,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.916,00

e alla Tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:

2. Fase introduttiva del giudizio:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €120,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €408,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €810,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.212,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.782,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.430,00

Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il thema decidendum originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento, deve evidenziarsi che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale».

Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

Testo della modifica:

Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole «Fase cautelare» la parola «collegiale» e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo:

«6. Fase cautelare monocratica» con i seguenti valori:

6. Fase cautelare monocratica:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €270,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €505,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 910,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.315,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.890,00

Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole «Fase cautelare» la parola «collegiale» e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo

«6. Fase cautelare monocratica» con i seguenti valori:

6. Fase cautelare monocratica:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €303,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €505,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 900,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.148,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.958,00

Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica. Pertanto, all'art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo:

«In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22».

Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l'utile effettivo o il profitto atteso in relazione all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all'utile effettivo).

Testo della modifica:

Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase:

«In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano, di regola, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI, BARI, BERGAMO, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, LECCE, RIMINI, UNCAT

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA, RIMINI, ROVIGO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, AIGA, UNAA,

ALESSANDRIA	Risulta opportuno valutare e forse ripensare al diverso trattamento tra fase cautelare monocratica e collegiale, stante la limitata ricorrenza della prima fattispecie, tale da non rendere necessaria una sua considerazione autonoma, e la sostanziale equivalenza, quanto ad impegno, dell'attività difensiva richiesta.
BOLOGNA	In riferimento alla nuova fase del processo amministrativo relativa alla cautelare monocratica, va riscontrato come la prassi segnali forme fortemente diversificate di trattazione nei diversi TAR.

	Sembra allora utile che venga precisato in modo univoco che la fase si intende svolta laddove assuma un'autonomia rilevante (ad esempio con udienze informali o atti processuali ad hoc).
FERRARA	In riferimento all'aumento del 20% della fase introduttiva relativa ai giudizi innanzi al C.D.S. (tabella 22) gli importi indicati non corrispondono al previsto aumento del 20%, sono addirittura inferiori a quelli vigenti. In riferimento alla fase cautelare, entrambe le tabelle 21 e 22 riportano gli aumenti del 50%, ma non il risultato finale.
FIRENZE	Nella Tavola 22 (Giudizi innanzi al Consiglio di Stato) il compenso per la fase introduttiva del giudizio, invece che essere aumentato del 20% come indicato nella proposta, viene diminuito del 30/20%
LECCE	Premesso che tutti parametri devono essere aggiornati al costo della vita 2014/2022, con riferimento alla proposta di modifica delle tariffe del processo amministrativo, si ritiene non adeguata quella afferente la limitata maggiorazione del 20% della sola fase introduttiva nell'ipotesi in cui sia proposto il ricorso incidentale. Pertanto, avuto riguardo alla maggiore complessità del processo in cui sia presente anche un ricorso incidentale, si ritiene che la maggiorazione dei parametri per la fase introduttiva dovrebbe essere quantomeno pari a quella prevista per i motivi aggiunti, quindi nella misura del 50%.
RIMINI	si concorda sulla maggiore regolamentazione e sull'aumento degli importi per la fase introduttiva, che tuttavia si ritengono ancora esigui
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Risulta opportuno valutare e forse ripensare al diverso trattamento tra fase cautelare monocratica e collegiale, stante la limitata ricorrenza della prima fattispecie, tale da non rendere necessaria una sua considerazione autonoma, e la sostanziale equivalenza, quanto ad impegno, dell'attività difensiva richiesta.
URBINO	Anche in questo caso sono per aggiungere per ciascun scaglione valori minimi, medi e massimi.
AIGA	Riguardo i compensi dovuti nell'ambito del processo amministrativo, si propone l'aggiunta di un comma 10 ter, all'attuale formulazione dell'art. 4 DM 55/14: "Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo regionale e/o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato: a) Sino al 30 per cento nel caso di ricorso e/o impugnazione incidentale di cui agli artt. 42 e 96 c.p.a.; b) Sino al 25 per cento nei giudizi di cui all'art. 119 c.p.a.; c) Sino al 30 per cento nei giudizi di cui all'art. 120 c.p.a.; d) Sino al 25 per cento nei giudizi devoluti, inderogabilmente, per competenza territoriale e/o funzionale ai sensi degli artt. 13 e 14 c.p.a. al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma ed al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; e) Sino al 50 per cento per il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato di cui all'art. 110 c.p.a." Al comma 4, dell'art. 21 DM 55/14, dopo la parola cliente è aggiunto il seguente periodo: "ovvero in ragione dell'importanza dell'opera, del pregio dell'attività prestata e della natura del cliente, con un aumento sino al 50 per cento se trattasi di amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici statali e/o di rilievo nazionale e sino al 30 per cento di rilievo regionale".
UNCAT	le medesime considerazioni valgono per il processo tributario, poiché anche quest'ultimo vede la fase introduttiva conformata al carattere decadenziale. Si propone, quindi, di estendere la proposta di modifica di cui al primo paragrafo anche al processo tributario innanzi alle CTP e alle CTR.
UNAA	Si propone inoltre un aumento del 50% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il thema decidendum originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento proposto, deve evidenziarsi sia che esso è omogeneo a quello già previsto nel caso di proposizione di un atto di motivi aggiunti (che, nei casi di illegittimità derivata costituisce atto anche più semplice del ricorso

	<p>incidentale) sia che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.</p> <p>Testo della modifica: Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 50 per cento quando è proposto ricorso incidentale».</p> <p>Si propone infine di introdurre un'apposita previsione per il giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato. Come è noto, con l'appello cautelare si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare. L'attività che quest'ultimo richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, per l'appellato, quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso. Di conseguenza, si propone che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% della fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali.</p> <p>Testo della modifica: Alla fine dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma 10-ter: «Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale».</p>
ANF	Favorevoli alla previsione viepiù in considerazione della struttura del processo amministrativo che, molto spesso, prevede un approfondimento di studio e un'attività processuale molto intensa nella fase iniziale.

6. Processo penale

Proposte e motivazioni

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce "investigazioni difensive" l'indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.

Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorché queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

Testo della modifica

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore:

«I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorché tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti».

Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.

Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell'arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l'attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell'arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla fase di studio (per l'esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla fase decisionale (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell'arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all'applicazione di una misura cautelare).

Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in €360,00 per la fase di studio ed in €675,00 per la fase decisionale.

Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla "fase istruttoria", atteso che la convalida dell'arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio "momento" di istruttoria rilevante ai sensi dell'art. 12 comma 3, lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali. Il compenso viene indicato in €450,00.

Testo della modifica:

Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata «Giudizio di convalida dell'arresto» tra quella denominata «Indagini difensive» e quella denominata «Cautelari personali» con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale:

1. Fase di studio della controversia:
 - Indagini difensive (€810,00)
 - Giudizio di convalida dell'arresto (€360,00)
 - Cautelari personali (€360,00)
2. Fase introduttiva del giudizio:
 - Indagini difensive (€630,00)
 - Giudizio di convalida dell'arresto (-)
 - Cautelari personali (€1.170,00)
3. Istruttoria e/o dibattimentale:
 - Indagini difensive (€1.350,00)
 - Giudizio di convalida dell'arresto (€450,00)
 - Cautelari personali (-)
4. Fase decisionale:
 - Indagini difensive (€1.350,00)

- Giudizio di convalida dell'arresto (€675,00)
- Cautelari personali (€1.350,00)

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L'attuale Tabella 15. Giudizi penali prende in considerazione soltanto il "Tribunale di Sorveglianza", mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il "Tribunale monocratico" o per il "Tribunale di Sorveglianza". L'uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell'organo o della materia induce a richiedere sia adottata l'integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

Testo della modifica:

Alla tabella 15. Giudizi penali dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna «Magistrato di sorveglianza» prevedendo i compensi per le seguenti fasi:

Magistrato di sorveglianza

1. Fase di studio della controversia: €300,00
2. Fase introduttiva del giudizio: €360,00
4. Fase decisionale: €900,00

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988 la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto - proprio in virtù della sua composizione collegiale - la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa l'art. 11 del D.P.R. 448/1988 richiede al Consiglio dell'ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15, d.lgs. 28/07/1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art 118 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale posto che nel dibattimento penale il Tribunale è composto da un collegio di 4 giudici.

Testo della modifica:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

«Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, ASCOLI PICENO, BARI, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROVIGO, SIENA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, AREZZO, BOLOGNA, BOLZANO, FERRARA, MANTOVA, MILANO, MODENA, NAPOLI, PALERMO, RAGUSA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TIVOLI, TREVISO, VENEZIA, VERONA

CONTRARI

BERGAMO

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Si accoglie con favore la modifica, salvo che per la tabellazione del giudizio avanti il magistrato di sorveglianza che appare almeno da aumentare del 50% a fronte dei maggiori valori del Tribunale di sorveglianza, altrimenti parificando le attività avanti i due uffici con pari compenso.
AREZZO	Per le indagini difensive è auspicabile l'applicazione della pattuizione della tariffa oraria visto che tale attività viene quasi interamente espletata durante la fase di indagini preliminari: ciò onde evitare sovrapposizione rispetto alle altre fasi.
BERGAMO	Considerata la struttura del processo penale, la determinazione del compenso per fasi non risulta soddisfacente. Si ritiene opportuno definire un criterio maggiormente analitico o, nel caso venga mantenuto il criterio delle fasi, una maggiore articolazione.
BOLOGNA	In relazione alle attività avanti il Magistrato di Sorveglianza è necessario rivedere i parametri per le fasi di studio ed introduttiva, che dovrebbero essere equiparati a quelli previsti per le corrispondenti voci avanti il Tribunale di Sorveglianza, in ragione del fatto che spesso l'atto introduttivo, ad esempio la richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione in via provvisoria, è identico.
BOLZANO	è giusto inserire una tabella ad hoc per la fase di convalida nel direttissimo, così come per il Magistrato di Sorveglianza. Tuttavia, considerato la complessità delle questioni trattate (nei direttissimi c'è anche il problema dell'urgenza"), i valori sono decisamente bassi. Basti pensare alle richieste di applicazione provvisoria di misure alternative o le questioni relative alle misure di sicurezza
FERRARA	Si propone di specificare in quale fase debba rientrare l'istanza di Messa alla Prova e la relativa attività e di specificare se le istanze di definizione con giudizi alternativi rientrino nella fase introduttiva. In relazione alla fase istruttoria del procedimento di convalida dell'arresto si propone di inserire, oltre all'esame dei testi, anche l'interrogatorio dell'imputato.
FORLI'-CESENA	le modifiche sono adeguate al maggior impegno richiesto in occasione sia delle indagini difensive sia dei giudizi direttissimi. Condivisibile anche l'aumento per le attività da effettuare avanti il Tribunale di Sorveglianza e minorenni
MANTOVA	GLI IMPORTI LIQUIDABILI PER ATTIVITA' FACENTI CAPO AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, GIUSTAMENTE INSERITI IN TABELLA, SPECIE PER QUANTO CONCERNE LA FASE DI STUDIO, CHE COMPORTA GRANDE PERDITA DI TEMPO, ANDREBBERO AUMENTATI
MILANO	Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in merito alla proposta di modifiche ed integrazioni dei parametri forensi vigenti deliberata in forma provvisoria dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 534 del 21 gennaio 2022 propone le seguenti modifiche ed integrazioni dei parametri forensi riferite al processo penale. ****

a) Procedimenti di esecuzione, revisione, estradizione, e rescissione del giudicato. Clausola di rinvio espresso e aumento dei parametri in misura percentuale del 30% per alcune delle fasi relative ai suddetti procedimenti.

MOTIVI: L'attuale formulazione del D.M. 55/2014 ed anche la proposta di revisione dei parametri forensi non considera in maniera adeguata la peculiarità di alcuni giudizi che seppur solo eventuali sono di non trascurabile frequenza nella quotidiana attività giudiziaria. Ci si riferisce ai procedimenti avanti al Giudice dell'esecuzione di cui all'art. 665 c.p.p., ai procedimenti di revisione, di rescissione del giudicato e infine a quelli di estradizione.

In assenza di alcuna specifica previsione regolamentare, la prassi consolidata è di liquidare secondo le tabelle relative all'organo giudicante competente in concreto, valorizzando la specialità del giudizio esclusivamente per sottrazione; attraverso cioè l'esclusione di alcune fasi non ricorrenti nel caso specifico (es. la fase istruttoria nei c.d. incidenti di esecuzione). Siffatta maniera di procedere, seppur tendenzialmente rispondente a logica, conduce tuttavia ad esiti poco bilanciati. È innegabile, appunto, come la fase introduttiva di alcuni dei giudizi in questione sia, nell'ottica dell'impegno difensivo, molto più gravosa rispetto alla corrispondente fase ante giudicato (si pensi all'introduzione di un giudizio di revisione o di un c.d. incidente di esecuzione relativo all'applicazione del beneficio della continuazione). È doveroso garantire, dunque, equità e bilanciamento nella stima economica di tali attività. In ossequio ad un principio di semplificazione degli atti normativi, si ritiene inopportuno proporre nuove tabelle ad hoc, considerando invece sufficiente la formalizzazione in seno al decreto della prassi appena descritta unitamente ad un correttivo in forma di aumento percentuale per alcune fasi. Tanto, attraverso un nuovo comma dell'art. 12 che espliciti il rinvio alle tabelle già previste in relazione al singolo organo giudicante coinvolto in concreto con indicazione degli aumenti per la fase introduttiva di alcuni dei giudizi in questione.

TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA:

All'art. 12, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il comma 3-quater dal seguente tenore: "Nei procedimenti di cui all'art. 629 bis c.p.p., all'art. 630 c.p.p., all'art. 697 c.p.p. e in quelli avanti il Giudice individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., la liquidazione dei compensi seguirà le voci corrispondenti all'organo giudicante coinvolto in concreto, di cui alla tabella n. 15 allegata al presente decreto. I compensi previsti per la fase introduttiva sono, tuttavia, aumentati del 30% nei giudizi di cui all'art. 630 c.p.p. nonché, in tutti i procedimenti di esecuzione avanti al Giudice individuato ex art. 665 c.p.p."

b) Indagini difensive.

MOTIVI. L'attuale proposta avanzata dal CNF prevede per la fase delle indagini difensive un aumento fisso del 20% che, tuttavia, non consentirebbe di modulare i parametri al variare del grado di difficoltà delle indagini difensive. Si rischierebbe di riconoscere, in sostanza, lo stesso importo ad attività di indagini difensive che, seppur gravose e impegnative, non sono connotate dallo stesso grado di difficoltà: ad esempio, un'attività che richiede l'audizione di cinque persone informate sui fatti ancorché impegnativa non è comunque equiparabile a quella avente ad oggetto l'esame di dieci persone.

TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 bis dal seguente tenore: "I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati dal 20 al 50 % allorché tali indagini siano particolarmente gravose, impegnative e/o urgenti. Nella determinazione dell'aumento si terrà conto anche del numero e della durata delle audizioni, degli accessi ai luoghi e di ogni altra attività inerente alle indagini difensive"

c) Attività introduttiva del giudizio, istruttoria o dibattimentale
– Criterio del numero delle udienze.

MOTIVI: si ritiene opportuno prevedere un aumento specifico per le fasi del giudizio introduttiva, istruttoria o dibattimentale che tenga in debita considerazione il criterio del numero delle udienze. Difatti, i parametri generali già previsti al comma 1 dell'articolo 12, pur citando genericamente il numero delle udienze, sono inadeguati a valorizzare compiutamente l'attività difensiva che si espliciti nell'ambito di un numero

particolarmente elevato di udienze. Nello specifico, l'aumento fino all'80% (che peraltro si vorrebbe ridurre al 50% nella bozza in discussione) previsto in base ai parametri generali non consente di pervenire a valori adeguati nei casi in cui l'attività introduttiva del giudizio, istruttoria o dibattimentale si concretizzi in un numero considerevole di udienze (vi sono casi, ad esempio, in cui l'attività istruttoria si protrae anche per più anni; anche per la fase introduttiva del giudizio non è raro che l'esame di numerose e complesse questioni preliminari, soprattutto in presenza di tante parti, possa comportare lo svolgimento di diverse udienze). Pertanto, si ritiene che un aumento percentuale che tenga conto di un numero di udienze particolarmente elevato (superiore a tre, con riferimento a ciascuna fase) valorizzi al meglio l'attività difensiva propria delle fasi "introduttiva del giudizio", "istruttoria o dibattimentale", permettendo altresì di modulare al meglio i parametri tenendo conto del diverso grado di complessità dei processi connesso al numero delle udienze. La presente modifica, peraltro, andando ad incidere in generale sulle fasi "introduttiva del giudizio" e "istruttoria e dibattimentale", esplicherebbe i suoi effetti per tutti i giudizi penali per i quali L'allegata tabella 15 prevede la presenza di queste fasi (ad es. dinanzi al GIP/GUP, al Giudice di Pace, al Tribunale Monocratico e Collegiale, Corte d'Appello).

TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA:

Dopo il comma 1 dell'articolo 12 si ritiene opportuno aggiungere il seguente comma 1 bis:

"In ogni caso, fermo e impregiudicato l'aumento previsto in applicazione dei parametri generali di cui al comma precedente, i valori medi per la fase introduttiva, istruttoria o dibattimentale di cui alle tabelle allegate n. 15 sono aumentati dal 10% al 25 % se il numero delle udienze, a prescindere dall'attività svolta, è superiore a tre e fino ad un massimo di otto e dal 25% al 50% se il numero di udienze è superiore a otto. Nella determinazione della percentuale da applicare il giudice tiene conto del numero delle udienze successive alla terza o all'ottava e del numero di imputati, ancorché non assistiti dallo stesso difensore. Le presenti percentuali si applicano ai valori determinati dopo aver già computato l'aumento relativo ai parametri generali di cui al comma precedente".

"

MODENA

Il Coa di Modena propone:

"l'aumento dei parametri previsto per le indagini difensive gravose, impegnative ed urgenti fino al 40%. E' dato di esperienza che le indagini difensive, anche preventive, per reati di particolare gravità in relazione al titolo comportano l'escussione di numerose persone informate sui fatti nonché l'acquisizione di documenti e la raccolta di altri elementi di prova, che impegnano il difensore anche per periodi di lunga durata. Si ritiene pertanto che l'aumento proposto, sino al 40%, sia criterio in grado di adeguare il compenso richiesto alla concreta attività di indagine difensiva esercitata dal professionista nel singolo procedimento"

NAPOLI

Con riferimento al processo penale, il Consiglio condivide le proposte di modifica dei parametri relative ad indagini difensive, giudizio direttissimo, magistrato di sorveglianza e giudizi dinanzi al tribunale per i minorenni.

Sottolinea, tuttavia, la necessità di colmare un'ulteriore e - ad avviso del Consiglio - evidente aporia dell'attuale sistema dei parametri, con specifico riferimento alla mancanza di adeguata previsione di compenso per la partecipazione alle udienze, che genera effetti distorsivi ed irragionevoli disparità di trattamento in tutti i casi in cui l'attività difensiva si espleti in numerose udienze e sia caratterizzata da attività istruttoria complessa.

L'art. 12 del DM 55/2014, infatti, contiene un anodino richiamo al numero delle udienze ed al tempo necessario all'espletamento dell'attività di udienza come elemento da valutare unitamente ad altri quindici parametri su cui commisurare l'eventuale riduzione o aumento percentuale dei valori tabellari.

La previsione così concepita si pone in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui dispone che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro".

Essa è infatti del tutto priva di efficacia, perché di fatto sterilizza - inserendolo in un'elencazione amplissima - il riconoscimento di adeguato compenso per la partecipazione ad udienze.

Inoltre, essendo parzialmente sovrapponibile ad alcuni degli altri parametri previsti dall'art. 12 (complessità del procedimento, natura e numero delle imputazioni, numero

e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), la previsione impedisce di fatto la valutazione autonoma e la valorizzazione specifica di quella significativa attività difensiva.

Ma ciò che è più rilevante è che l'attuale previsione non tiene conto del dato secondo cui esistono processi – e non sono numericamente trascurabili – che impongono la celebrazione di un numero estremamente consistente di udienze (in alcuni casi alcune decine di udienze), spesso di lunga durata, con espletamento di attività istruttoria complessa.

Ciò avviene, ad esempio, in tutti i casi di processi con più imputati e/o con più imputazioni, in cui l'impegno difensivo della presenza in udienza e dell'assistenza ad attività istruttoria è assolutamente preponderante rispetto a tutto il resto dell'attività difensiva.

Non appare ragionevole la previsione di analogo compenso per la “fase istruttoria” in dibattimento sia nel caso di escussione di un testimone in un'unica udienza, sia nel caso, assolutamente non comparabile al primo, di escussione di decine di testimoni, consulenti, periti, nell'arco di decine di udienze.

Occorre, dunque, introdurre una disposizione che valorizzi adeguatamente l'impegno difensivo per la partecipazione alle udienze, prevedendo compensi differenziati – anche attraverso specifici aumenti percentuali (così come già previsto in caso di difesa di più parti) – in relazione al numero ed alla durata delle udienze.

PALERMO

A parere di questo Ordine si ritiene necessaria l'integrazione della tabella con la previsione di parametri utilizzabili nei giudizi penali avanti il GUP presso il Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale tabella 15 “Giudizi penali” non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di indagati/imputati minorenni, disciplinato dal D.P.R. n° 448/1988, la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata.

Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice

predisposizione di elenchi dei difensori di ufficio con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15 del D.lgs. 28/07/1989 n° 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni).

Considerato, altresì, che il combinato disposto di cui agli artt. 50 R.D. n° 12 del 1941, modificato dall'art. 5 della L. 1441/1956 (legge sull'ordinamento giudiziario), e l'art. 2 R.D.L. n° 1404/1934 ha stabilito che il Tribunale per i Minorenni abbia una composizione mista, caratterizzata dalla presenza di giudici professionali e di giudici onorari che garantiscono la “specializzazione” dell'organo mediante una valutazione interdisciplinare.

La lacuna di cui al D.M. 55/2014 merita di essere colmata in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima, la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art. 118 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115.

Per ovviare a tale lacuna e considerata la composizione sempre collegiale sia del Gup che del giudice del dibattimento, si propone di inserire una disposizione che precisi che per i giudizi dinanzi al Tribunale per i Minorenni (Gup e dibattimento) si applichi la voce parametrica prevista dalla tabella 15 per i giudizi innanzi al Tribunale collegiale.

Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:

“Per l'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale per i Minorenni, sia quale giudice dell'udienza preliminare che come giudice del dibattimento, ai fini della determinazione dei compensi si applicano i valori previsti dalla tabella n° 15 per il Tribunale collegiale”.

AVVERTENZE SULL'USO DEL SISTEMA: Il presente documento è destinato ai soli fini di studio e di ricerca. Non deve essere considerato un parere professionale né un'offerta di consulenza. Il presente documento è di proprietà del Consiglio Nazionale Forense e non deve essere distribuito, copiato, modificato o utilizzato in alcun modo senza il permesso scritto del Consiglio Nazionale Forense. Il presente documento è di proprietà del Consiglio Nazionale Forense e non deve essere distribuito, copiato, modificato o utilizzato in alcun modo senza il permesso scritto del Consiglio Nazionale Forense. Il presente documento è di proprietà del Consiglio Nazionale Forense e non deve essere distribuito, copiato, modificato o utilizzato in alcun modo senza il permesso scritto del Consiglio Nazionale Forense.

	<p>Con riguardo alla "tariffa oraria".</p> <p>Si propone una modifica dei parametri con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale.</p> <p>La tabella 15, con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale prevede dei parametri in misura fissa che, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi, si manifestano assolutamente inadeguati.</p> <p>Si pensi ai dibattimenti con un numero elevato di imputati o di imputazioni o che si protraggono per un numero elevato di udienze (superiore a sei) e che richiedono l'espletamento di attività istruttorie complesse (per es. audizione di collaboratori di giustizia o di periti o consulenti tecnici).</p> <p>Si propone, allora, di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all'attività effettivamente svolta.</p> <p>Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita:</p> <p>All'art.12 dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-quater del seguente tenore:</p> <p>"Nei processi particolarmente complessi, in relazione al numero degli imputati o delle imputazioni ed al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, i compensi relativi alla fase istruttoria o dibattimentale previsti dalla tabella n.15 allegata al presente decreto sono altresì aumentati, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni ora, o frazione di ora, di attività processuale svolta".</p>
RAGUSA	<p>Le modifiche apportate alla tabella penale sono tutte opportune e condivisibili, perché volte a regolamentare spazi aperti delle attuali tabelle, colmate dai Giudici molto spesso in via analogica non certo pro-avvocato.</p> <p>In realtà va segnalata e risolta l'incongruenza relativa ad una attuale linea interpretativa dei Giudici che, nell'ipotesi di subentro nell'attività difensiva a processo in corso, tendono a non riconoscere la fase "esame e studio", in quanto cronologicamente antecedente l'inizio del processo, con l'assurdo che l'avvocato si trova liquidata la fase decisionale (per aver discusso il processo) senza la fase studio (come se non lo avesse studiato).</p> <p>"all'art. 12, co. 3, prevedere espressamente che la fase studio va in ogni caso riconosciuta, se richiesta, per l'esame e lo studio degli atti, anche ove detta attività venga compiuta dall'Avvocato, che subentra nella difesa processuale del cliente, in un momento processuale successivo alla fase degli atti introduttivi"</p>
RIMINI	<ul style="list-style-type: none"> -modifiche indagini difensive: si concorda su aumento in percentuale per complessità; -modifiche convalida: si concorda su introduzione apposita tabella, tuttavia è necessario prevedere un compenso per la fase introduttiva poiché la tabella potrebbe essere applicata in via analogica anche ad interrogatori di garanzia con relativa attività di memorie e altri atti; -magistrato sorveglianza: si concorda su introduzione apposita tabella ma si segnala esiguità dell'onorario relativo alla fase introduttiva, che spesso non è seguita da una vera e propria fase decisionale e riguarda attività anche complesse; -tribunale per i minorenni: si concorda con quanto proposto. <p>In generale si segnala l'evidenza di una disparità tra i compensi previsti per il rito civile rispetto al processo penale.</p>
ROMA	Si propone integrazione proponendo un aumento pari al 40% di tutte le fasi relative al giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico e a quello in composizione collegiale
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Si accoglie con favore la modifica, salvo che per la tabellazione del giudizio avanti il magistrato di sorveglianza che appare almeno da aumentare del 50% a fronte dei maggiori valori del Tribunale di sorveglianza, altrimenti parificando le attività avanti i due uffici con pari compenso.
SIRACUSA	<p>In relazione alla proposta di modifica dell'art. 12 comma 3 bis, si propone un emendamento avente ad oggetto la determinazione dell'aumento percentuale ('fino al 50%' in luogo del 20% ivi previsto), da individuarsi nel seguente tenore:</p> <p>All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore:</p> <p>«I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati fino al 50% allorché tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti».</p>
TIVOLI	Suggeriamo altresì l'introduzione di parametri uniformi nel territorio italiano in tema di patrocinio a spese dello stato e liquidazione delle difese d'ufficio

OCF

Si condivide ed apprezza la maggior specificità su processo direttissimo, di sorveglianza e minorile

7. Mediazione e Negoziazione

Alla luce dell'esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall'art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali attività dal paragrafo 25-bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

Testo della modifica:

Gli importi previsti nella tabella 25-bis (Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita) sono sostituiti con i seguenti:

1. Fase della attivazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €78,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €351,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €546,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 663,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.248,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.696,00

2. Fase di negoziazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €156,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €702,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.092,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.326,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 2.496,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €3.393,00

3. Conciliazione:

- da €0,01 a €1.100,00 compenso €234,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €1.053,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.638,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.989,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 3.744,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €5.089,00

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO*, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TRENTO, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, AIGA, UAE, UNCC, UNCAT*, UNAM*, UNAA, ANF*, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANRIA, IMPERIA, PALERMO, ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, UNCAT, UNAM, ANF

CONTRARI

RAVENNA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Appare opportuno valutare di scindere le ipotesi di mediazione e negoziazione, con doppia tabella, in quanto si potrebbero avere entrambe le fasi in successione; in alternativa potrebbe essere opportuno darne farne esplicita previsione. Peraltro, poichè l'attività di negoziazione è demandata interamente all'avvocato, senza aiuto alcun intervento di terzi (come avviene nella mediazione), sarebbe opportuno ipotizzare un compenso maggiorato del 20 % rispetto alla mediazione. Infine attesi gli ondivaghi andamenti giurisprudenziali si propone di chiarire che, per la fase di attivazione, i compensi siano dovuti anche nel caso in cui la controparte non aderisca trattandosi di attività autonoma e non ""assorbita"" nell'eventuale successiva attività giudiziale.
IMPERIA	Nel caso di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato la tariffa così come sopra determinata è ridotta del 50%
PALERMO	La vigente tabella 25-bis, prevista per l'assistenza svolta dall'Avvocato nei procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, potrebbe essere estesa anche alle ipotesi di attività profusa dal legale nei procedimenti innanzi l'Arbitro Bancario e Finanziario presso la Banca d'Italia.
RAVENNA	parere non favorevole: si ritiene l'aumento attualmente non opportuno in considerazione del funzionamento non ottimale degli istituti
ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Appare opportuno valutare di scindere le ipotesi di mediazione e negoziazione, con doppia tabella, in quanto si potrebbero avere entrambe le fasi in successione; in alternativa potrebbe essere opportuno darne farne esplicita previsione. Peraltro, poichè l'attività di negoziazione è demandata interamente all'avvocato, senza aiuto alcun intervento di terzi (come avviene nella mediazione), sarebbe opportuno ipotizzare un compenso maggiorato del 20 % rispetto alla mediazione. Infine attesi gli ondivaghi andamenti giurisprudenziali si propone di chiarire che, per la fase di attivazione, i compensi siano dovuti anche nel caso in cui la controparte non aderisca trattandosi di attività autonoma e non "assorbita" nell'eventuale successiva attività giudiziale.
UNCAT	Si dovrebbe prevedere l'applicazione della tabella di cui al paragrafo 25 bis anche per i procedimenti di reclamo mediazione di cui all'art. 17 bis d.lgs. 546/92. Si propone, pertanto, di modificare l'art. 20 del D.M. 55 aggiungendo, alla fine del comma 1 bis, il seguente periodo: " I medesimi parametri numerici si applicano, fino a concorrenza del valore della controversia di € 50 mila, anche per l'attività svolta nel procedimento di reclamo-mediazione di cui all'art. 17 bis del d.lgs. 546/92".
UNAM	SI PROPONE DI PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA FACOLTA' PER IL PROFESSIONISTA DI CONVENIRE CON L' ASSISTITO L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ORARIA PER LA FASE DI NEGOZIAZIONE, QUALE ALTERNATIVA AI COMPENSI PER VALORE. SI CONDIVIDE PER IL RESTO.
ANF	Appare condivisibile l'introduzione di una indicazione di parametri per le fasi della mediazione e della negoziazione assistita. Potrebbe forse valutarsi di separare i due istituti , prevedendo parametri differenziati, anche in ragione della tendenziale maggior complessità delle procedure di mediazione rispetto a quelle di negoziazione assistita.

8. Conciliazione e Transazione

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l'art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell'aumento "fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale". Per fare chiarezza sull'interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l'aumento di un quarto, e "non fino ad un quarto".

Testo della modifica:

All'art. 4, comma 6 le parole «fino a» sono sostituite con la parola «di».

Testo dell'art. 4, comma 6, post modifica:

6.Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MONZA, NAPOLI, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, BOLOGNA, COMO, MODENA, PADOVA, PALERMO, PALERMO, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AIGA, AGI, ANF

CONTRARI

BERGAMO, BRESCIA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi e così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione all'aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente la fase decisionale.
BERGAMO	Si ritiene opportuno mantenere il criterio discrezionale già vigente.
BOLOGNA	In relazione all'aumento fisso di un quarto del compenso in caso di conciliazione sembra utile, piuttosto che una declaratoria che fa riferimento a una fase diversa, inserire direttamente la fase di conciliazione indicando un parametro, anche per evitare conteggi e ipotesi a volte forzate, che l'esperienza concreta ha a volte evidenziato.
BRESCIA	Si ritiene che la formulazione ante modifica sia preferibile ai fini di favorire la conciliazione della controversia da parte dell'assistito
COMO	La modifica proposta non chiarisce il dubbio se si debba trattare di un importo ulteriore rispetto alla fase decisionale oppure sostitutivo di essa quando la conciliazione avvenga dopo la precisazione delle conclusioni, e soprattutto cosa debba essere aumentato. Proporrei: Testo dell'art. 4, comma 6, post modifica: 6.Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentata dell'importo pari a un quarto di quello liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, ivi compresa l'eventuale fase decisionale.

MODENA	Il Coa di Modena propone: "una più chiara formulazione del co.6 dell'art.4, tenuto anche conto delle difficoltà interpretative che la norma ha presentato nel passato Si propone il seguente testo: "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura dell'importo liquidabile per la fase decisionale anche se non svolta, aumentato di un 25%, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".
PADOVA	sarebbe opportuno chiarire definitivamente a fronte delle contrastanti prassi interpretative, se il compenso aggiuntivo maturato per la transazione o conciliazione debba intendersi di un quarto oltre al compenso per la fase decisionale oppure di un quarto della fase decisionale.
PALERMO	Al fine di incentivare ancor di più le ipotesi di conciliazione e transazione delle controversie, si propone di modificare l'art. 4 comma 6 nel senso di liquidare il compenso nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto. Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita: "6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, verrà liquidato un compenso, per tale ultima attività, pari a quello previsto per la fase decisionale di regola aumentato di un quarto, fermo comunque quanto maturato per le attività e per le fasi precedentemente svolte".
RIMINI	si concorda con la modifica proposta, ritenendo l'aumento esiguo che potrebbe essere elevato più di un quarto
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA	Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi e così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione all'aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente la fase decisionale.
TORINO	coa torino propone un aumento da un quarto ad un terzo in funzione del risultato. Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione alla aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente ta fase decisionale.
TRENTO	Bene per la modifica, dovrebbe forse modificarsi il testo della norma per evitare le applicazioni non concordanti a cui nella motivazione si fa cenno: spesso viene richiesta - a mio avviso a torto - il riconoscimento non solo del quarto altrimenti liquidabile, ma dell'intera fase decisionale aumentata di un quarto, cosa che mi pare irragionevole.
VERONA	"Proposte di modifica e motivazione A causa dei contrasti interpretativi insorti, se cioè, in caso di conciliazione giudiziale o transazione, debba essere riconosciuto al professionista un importo pari al 25% della fase decisionale (interpretazione restrittiva) oppure un importo pari alla fase decisionale aumentata di un quarto (interpretazione estensiva), sarebbe opportuno riscrivere l'art. 4 comma 6 nel senso di aderire all'interpretazione estensiva che ormai viene confermata da varie pronunce giurisprudenziali. Testo della modifica proposta: All'art. 4, comma 6 dopo la parola <controversia>, inserire, in sostituzione del testo attuale, quanto segue: nella liquidazione del compenso è riconosciuto un importo pari a quello liquidabile per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
AGI	A mio modo di vedere, posta la ratio deflattiva presupposta dalla norma in commento, suggerirei che fosse chiarito, in maniera più precisa, che il valore della fase decisionale venga aumentato del 25% (fase decisionale + 25% = compenso spettante per la conciliazione). Ciò stimolerebbe ulteriormente ricorrere alla conciliazione della controversia a fronte del riconoscimento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto per la fase decisionale.
ANF	La volontà di incoraggiare la funziona conciliativa dell'avvocato appare del tutto condivisibile.

In questa ottica, si ritiene che possa essere opportuno prevedere che il compenso dell'attività conciliativa non sia determinata nella forma di un aumento fisso del compenso, ma sia invece sganciata dal compenso per l'attività giudiziale, introducendo un separato parametro per la fase di conciliazione.

9. Parametri relativi alle attività stragiudiziali

Proposte di modifica e motivazione.

Si reputa necessario modificare l'art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso onnicomprensivo allorché l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre una semplificazione per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare. Le proposte modificano e integrano l'art. 18 e consentono l'abrogazione dell'art. 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000.

Testo della modifica proposta:

All'art. 18, al comma 1, dopo la parola «sono» e prima della parola «onnicomprensivi» inserire la parola «di norma».

All'articolo 18, al comma 1, dopo il punto aggiungere la seguente frase:

«Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte».

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma:

«2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. È abrogato l'art. 22».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AOSTA, ASCOLI PICENO, BARI, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLÌ-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MILANO, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, AREZZO, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MODENA, NAPOLI, PADOVA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AIGA, ANF

CONTRARI

MODENA, MONZA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Sarebbe opportuno chiarire che l'eventuale attivazione di un giudizio (fase giudiziale) successivo al compimento di attività stragiudiziale non comporta l'assorbimento della attività stragiudiziale in quelle successive, trattandosi di attività distinta e separata quand'anche in ipotesi obbligatoria per legge. Quanto alla applicazione del parametro percentuale per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, si rileva come la pratica applicazione nelle materie della infortunistica stradale veda ad oggi riconoscere da parte dei debitori dei valori percentuali superiori, ovvero fino al 5/6%. Una esplicita indicazione della soglia massima al 3% appare penalizzante ed risulta quindi utile ed opportuno indicare range più elevati per consentire la trattativa tra le parti, facendo riferimento anche alla complessità dell'affare ed alla importanza degli interessi trattati.
AREZZO	I parametri in fase stragiudiziale sono tali da indurre incertezze sia nell'emissione della parcella che in fase di parere di congruità. Si evidenzia che l'individuazione delle fasi e parti dovrebbe essere più esplicita e consentire una più esatta determinazione.

BERGAMO	Si suggerisce una maggiore articolazione del compenso, distinguendo tra attività di consulenza e attività di assistenza. Per quest'ultima pare opportuna una definizione analitica dell'attività non diversamente da quanto già disponeva il D.M. n. 127/2004.
BOLOGNA	<p>Appare convincente la deroga al principio di onnicomprensività del parametro per l'assistenza stragiudiziale prevedendone la autonoma e ripetuta applicazione per ogni fase o parte autonoma.</p> <p>Per evitare difficoltà operative anche in sede di pareri di congruità sembra tuttavia necessario individuare una univoca definizione di "fase o parte autonoma" che legittimerebbero l'ulteriore incremento del compenso.</p> <p>Per pratiche stragiudiziali di valore eccedente i 520.000,00 € si riterrebbe necessario sviluppare i parametri in termini numerici e trasparenti nelle fasce ulteriori, senza demandare alle parti l'articolazione di calcoli aggiuntivi.</p>
BRESCIA	<p>Si ritiene opportuno modificare il comma 2 come segue:</p> <p>«2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, fermo quanto già previsto per lo scaglione fino ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare sulla parte eccedente il valore di euro 520,000 in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 2% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. È abrogato l'art. 22».</p> <p>Si ritiene altresì che sia opportuno prevedere la progressione degli scaglioni in relazione all'aliquota applicabile.</p>
MANTOVA	LA FORMULAZIONE DELL'ART. 18 RISULTA PIUTTOSTO VAGA SIA PER QUANTO CONCERNE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CD. "FASI", SIA PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PERCENTUALI DA RICHIEDERE PER GLI AFFARI DI VALORE SUPERIORE AI 520.000,00 €
MASSA CARRARA	<p>Si concorda sulla necessità di modificare l'art. 18 per consentire l'adeguamento del compenso all'attività effettivamente svolta.</p> <p>Si suggerisce, al fine della sua necessaria quantificazione, o la modica della tabella n. 25 con la suddivisione per fasi (fase di studio, fase di trattazione, fase conclusiva) o la riformulazione della proposta di modifica dell'art. 18 c. 1 come segue: "Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte in proporzione all'attività svolta." Non si concorda con la proposta di abrogazione dell'art. 22 e la conseguente aggiunta del comma 2 all'art. 18.</p>
MODENA	<p>Il Coa di Modena propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'integrale revisione del criterio di liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale, con reintroduzione delle voci previste dalle previgenti tariffe forensi (2004) che, distinguendo tra varie tipologie di attività svolta, consentivano una più agevole e congrua applicazione; a tale riguardo sarebbe opportuno reintrodurre il riferimento ai pareri orali e pareri scritti, in base al valore della pratica: per i pareri infatti mal si attaglia il parametro dei compensi previsti per l'attività stragiudiziale, risultante in certi casi (se appunto applicato ai pareri) sproporzionato se non addirittura abnorme. La proposta di cui sopra è formulata in considerazione della difficoltà applicativa dell'attuale previsione di un'unica voce generica ed onnicomprensiva ("prestazioni di assistenza stragiudiziale"- tabella 25) per ciascuno scaglione di valore; - per l'ipotesi che il CNF ritenga di non accogliere la proposta di cui al precedente punto e di procedere secondo quanto previsto nella propria delibera 534 comunicata al COA, si propone di: chiarire il significato da attribuire al testo nel suo complesso ed in particolare alla locuzione "di norma"; equiparare tutti i criteri di determinazione della percentuale applicabile agli affari di valore superiore a 520.000,00, non essendo dati nella formulazione CNF valori alti o bassi di riferimento; elevare la percentuale minima dello 0,25 %, la cui applicazione produrrebbe quantificazioni peggiorative rispetto al parametro attuale. Si propone dunque la seguente formulazione, come ipotesi subordinata rispetto al precedente punto: "I compensi liquidabili per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n.25 e sono normalmente onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

	Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale variabile da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,50 %, da determinarsi tenendo conto del valore dell'affare, della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso."
MONZA	Non si condividono le modifiche proposte, non migliorative sotto il profilo della chiarezza e dell'interpretazione dei criteri di liquidazione rispetto a quelle attualmente vigenti.
NAPOLI	Con riferimento ai parametri relativi alle attività stragiudiziali si ritiene indispensabile prevedere la possibilità di applicare le tariffe adottate da altri ordini professionali per le prestazioni degli avvocati che, tipicamente previste per altri professionisti, non trovano adeguata corrispondenza nella generica dizione dell'attività stragiudiziale (a titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento alla attività di liquidatore di nomina giudiziale et similia). Nell'impossibilità di individuare con precisione un tariffario, la riferibilità di applicazione analogica risulta essere criterio soddisfacente e idoneo a colmare l'attuale vuoto normativo, peraltro in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale.
PADOVA	Non appare del tutto chiaro la ratio sottesa alla modifica per cui non si formulano allo stato osservazioni
RIMINI	si concorda sulla modifica del comma 1 si dissente fortemente sull'introduzione del comma 2 con abrogazione dell'art 22, poiché si ritiene una riduzione immotivatamente eccessiva del parametro
ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA	Sarebbe opportuno chiarire che l'eventuale attivazione di un giudizio (fase giudiziale) successivo al compimento di attività stragiudiziale non comporta l'assorbimento della attività stragiudiziale in quelle successive, trattandosi di attività distinta e separata quand'anche in ipotesi obbligatoria per legge. Quanto alla applicazione del parametro percentuale per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, si rileva come la pratica applicazione nelle materie della infortunistica stradale veda ad oggi riconoscere da parte dei debitori dei valori percentuali superiori, ovvero fino al 5/6%. Una esplicita indicazione della soglia massima al 3% appare penalizzante ed risulta quindi utile ed opportuno indicare range più elevati per consentire la trattativa tra le parti, facendo riferimento anche alla complessità dell'affare ed alla importanza degli interessi trattati.
TRENTO	Condivisa la previsione in linea generale, forse dovrebbe essere maggiormente precisato cosa si intenda per "modo proporzionalmente decrescente" stabilendo scaglioni e relativa percentuale, onde evitare applicazioni della previsione, in sede di liquidazione del compenso, non omogenee o distorte.
AIGA	Si condivide quanto proposto riguardo la modifica del compenso in materia stragiudiziale, laddove prevede una deroga al principio del compenso omnia, proponendo al contempo l'adozione di una tabella parametrica che tenga conto della peculiare natura e delle varie fasi di cui si compone l'attività stragiudiziale. A titolo esemplificativo la tabella potrebbe comporsi delle seguenti voci: Consulenza: consultazioni orali, rilascio pareri orali e redazione pareri scritti Assistenza che si sostanzia nella redazione atti: esame atti e documenti, redazione memorie e ricorsi non giurisdizionali, esposti, relazioni, denunce, linee guida, regolamenti, redazione modelli organizzativi, redazione registri e documenti richiesti dalle normative interne e comunitarie, progetti di pianificazione patrimoniale e successoria Assistenza che si sostanzia nella partecipazione del professionista a: conferenze e/o appuntamenti con altri professionisti e/o colleghi, assemblee, comitati, ispezioni da parte di enti pubblici e organismi accreditati, audit di controllo, incontri e/o convocazioni presso Enti o Autorità pubbliche. Accesso agli atti: ricerche documentali, istanze di accesso agli atti, ispezioni Tuttavia non si concorda con la proposta abrogativa dell'art. 22 DM 55/14 in favore dell'adozione di una forbice percentuale-da 0,25 a 3,00%,- essendo tale forbice eccessivamente discrezionale e disancorata da criteri oggettivi come quelli ad oggi contemplati dalla norma vigente. Testo della modifica proposta Art. 18 DM 55/14 All'art. 18, al comma 1, dopo la parola "sono" e prima della parola "onnicomprensivi" si aggiunge il periodo: "di norma" .

All'articolo 18, al comma 1, è aggiunto il nuovo capoverso:
 “Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte” .
 All'art. 18, si aggiunge il seguente comma 2 : “Il compenso è liquidato in ragione della tipologia dell'attività svolta.”
 Testo della modifica proposta Art. 19 DM 55/14
 All'art. 19 le parole “delle caratteristiche” sono sostituite con “della tipologia”, e dopo le parole “in fatto trattate” è inserito il seguente periodo “del titolo di specialista conseguito dall'avvocato”.
 All'art. 19, viene aggiunto il nuovo comma 2: “Qualora la prestazione sia resa dall'avvocato che ha conseguito il titolo di specialista sulla materia oggetto della prestazione richiesta, il compenso può essere aumentato di un ulteriore 20%”.
 All'art. 19, è aggiunto il seguente comma tre: “Se la prestazione è erogata dall'avvocato nei confronti di più soggetti, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”

TESTO VIGENTE**PROPOSTA DI MODIFICA**

Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte

2. Il compenso è liquidato in ragione della tipologia dell'attività svolta.

Con riferimento alle singole tipologie di attività si intende esemplificativamente per:

Consulenza: consultazioni orali, rilascio pareri orali e redazione pareri scritti
 Assistenza che si sostanzia nella redazione atti: esame atti e documenti, ricerca documenti, redazione memorie e ricorsi non giurisdizionali, esposti, relazioni, denunce, redazione linee guida, redazione modelli organizzativi, redazione registri e documenti richiesti dalle normative interne e comunitarie, progetti di pianificazione patrimoniale e successoria

Assistenza che si sostanzia nella partecipazione del professionista a: conferenze e/o appuntamenti con altri professionisti e/o colleghi, assemblee, comitati, ispezioni da parte di enti pubblici e organismi accreditati, audit di controllo, attività di trattamento dati arbitrati irrituali, incontri e/o convocazioni presso Enti o Autorità pubbliche
 Accesso agli atti: ricerche documentali, istanze di accesso agli atti, ispezioni

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto della tipologia, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, del titolo di specialista conseguito dall'avvocato. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento

	<p>2. Qualora la prestazione sia resa dall'avvocato che ha conseguito il titolo di specialista sulla materia oggetto della prestazione richiesta, il compenso può essere aumentato di un ulteriore 20%</p> <p>3. Se la prestazione è erogata dall'avvocato nei confronti di più soggetti, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti</p> <p>TABELLA ALLEGATA COMPENSI AL PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE.</p> <p>Considerata la rilevanza della modifica proposta, la progettazione della tabella allegata dovrà inesorabilmente essere rimessa ad una più approfondita valutazione della quantificazione dei compensi per le diverse tipologie di attività descritte, che tenga conto della qualità delle prestazioni e del valore della pratica.</p>
ANF	<p>Il superamento del principio di onnicomprensività del parametro per l'assistenza stragiudiziale e la previsione di compensi separati per fasi o parti autonome in ragione della materia trattata appare essere del tutto condivisibile.</p> <p>Al riguardo, si ritiene anche che il decreto dovrebbe fornire un criterio univoco per la individuazione e la definizione di "fase o parte autonoma", al fine di ridurre i possibili problemi applicativi.</p>

10. Compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di Cassazione

Proposte di modifica e motivazione.

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 cpc, in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi. Per la memoria ex art.378 cpc il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

Testo della modifica proposta

Aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma:

«10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto un compenso di regola corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13».

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, AGI, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

RIMINI,

CONTRARI

PISA, TRENTO

OSSERVAZIONI

PISA	In disaccordo, perché parlare di "nuovo ricorso (o controricorso)" contraddice la pacifica natura della memoria, che è sempre illustrativa, quand'anche si integri di giurisprudenza aggiornata (Cass. 7.7.2020 n. 14098) o obblighi ad uno studio approfondito. Da notare che nella FASE DECISIONALE si contemplan espressamente le "memorie illustrative" (art. 4, V comma, lettera d). Si reputerebbe più pertinente, eventualmente, intervenire aumentando il compenso per la fase decisoria, di cui la memoria fa parte.
RIMINI	si concorda con introduzione di apposito parametro, tuttavia non si comprende la ragione di una riduzione così sensibile sul parametro introduttivo che si potrebbe prevedere "fino al 30%"
TRENTO	Non sono certo di condividere questa modifica; non credo sia necessario che il DM preveda un compenso per ogni atto, rientrando la memoria a mio avviso nella fase decisoria il cui compenso, peraltro, potrebbe essere aumentato, tenendo conto eventualmente della partecipazione o meno alla discussione in udienza.

11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave

Proposte di modifica e motivazione

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9 DM 55/2014). Si propone dunque di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:

Testo dell'art. 4, comma 9, ante modifica:

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Testo dell'art. 4, comma 9, post modifica:

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO

AGRIGENTO, AREZZO, ASCOLI PICENO, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLÌ-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LIVORNO, LODI, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, PALERMO, PERUGIA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF

FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ALESSANDRIA, AOSTA, CAGLIARI, COMO, ROVIGO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA

CONTRARI

LECCE, LUCCA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PISA, RIMINI, VERONA

OSSERVAZIONI

ALESSANDRIA	Al fine di evitare incertezze nell'applicazione del tariffario, si accoglie con favore la modifica limitando la diminuzione ad un solo valore da indicare nel 60%
AOSTA	sarebbe opportuno definire se la riduzione debba essere del 60 o del 70 per cento
CAGLIARI	favorevole alla modifica, ma contenendo l'aumento a non più del 60%
COMO	Molte volte è il cliente, anche se sa che è infondato, a volere proporre ricorso per varie ragioni, a volta anche non biasimevoli. Forse la riduzione è eccessiva. Comunque, onde evitare incertezze, è opportuno indicare una sola percentuale massima del 60 o del 70 (fino al ...%), oppure indicando una forbice (dal 60 al 70%).
LECCE	La proposta pare penalizzare eccessivamente l'attività svolta dal difensore avuto riguardo alla casistica riscontrabile in tema di Patrocinio a Spese dello Stato. I provvedimenti di revoca della ammissione per le motivazioni previste dalla norma in oggetto, infatti, sono sempre più spesso legati alle risultanze (negative) della fase istruttoria più che alla ricorrenza dei presupposti per la proposizione delle domande in giudizio.
LUCCA	si ritiene eccessiva la riduzione del 60/70 della riduzione dei compensi;
NAPOLI	Non si condivide la modifica della percentuale di riduzione dei compensi in caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 cpc., così come proposta al 60/70% anziché all'attuale misura del 50%.

PADOVA	si ritiene che la precedente formulazione sia sufficiente per la censura di simili condotte
PISA	Si ritiene che il riferimento all'art. 96 cpc andrebbe circoscritto alla sola ipotesi del I comma, escludendo quelle del 96 II e III comma cpc. PROPOSTA Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96, I comma del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
RIMINI	non si concorda con una previsione di tale sorta, in quanto fortemente lesiva del ruolo dell'avvocatura e rimandata ad un giudizio sull'opera prestata dall'avvocato assolutamente personale e opinabile
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA	Al fine di evitare incertezze nell'applicazione del tariffario, si accoglie con favore la modifica limitando la diminuzione ad un solo valore da indicare nel 60%
TRENTO	Ferma la condivisione dell'obiettivo perseguito con la previsione (sia originaria che post modifica), ritengo la previsione di difficilissima applicazione. In ogni caso nulla osta alla modifica proposta.
VERONA	Non si condivide la necessità di incrementare la percentuale di riduzione del compenso dell'avvocato (da 50 a 60/70%), esistendo norme del codice di procedura civile che già puniscono le liti temerarie. Si propone pertanto, ferme restando le modifiche proposte, di mantenere la percentuale di riduzione al 50

Indice analitico risposte

Accanto a ciascun COA, Unione, Associazione è indicato il numero delle pagine ove reperire le osservazioni formulate.

A

ABRUZZO (COFA) .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 AGI ..2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 38; 40; 45; 47
 AGRIGENTO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 AIGA.... 2; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 42; 45; 47
 ALESSANDRIA.... 2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 36; 37; 40; 45; 47
 ANF 2; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 26; 29; 35; 36; 37; 39; 40; 44; 45; 47
 AOSTA2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 AREZZO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 ASCOLI PICENO . 2; 3; 13; 15; 17; 21; 29; 35; 37; 40; 45; 47

B

BARI2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 BERGAMO. 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 BOLOGNA.... 2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 BOLZANO ... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 BRESCIA2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47

C

CAGLIARI 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 CALTAGIRONE . 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 CAMPOBASSO. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 CASSINO 2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 Centro Adriatico (UICA) 2
 COMO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

E

ENNA.2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

F

FERRARA .2; 6; 13; 15; 17; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 FIRENZE..... 2; 13; 15; 17; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 FORLI'-CESENA 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

G

GENOVA 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 GROSSETO ... 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

I

IMPERIA 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 36; 37; 40; 45; 47

L

LAGONEGRO ... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LECCE.... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LIVORNO 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LODI..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 LUCCA..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

M

MANTOVA . 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 MASSA CARRARA .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47
 MILANO. 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 30; 35; 37; 40; 45; 47
 MODENA ... 2; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 29; 31; 35; 37; 38; 40; 41; 45; 47
 MONZA. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 42; 45; 47

N

NAPOLI .. 2; 8; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 31; 35; 37; 40; 42; 45; 47; 48

O

OCF. 2; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47

P

PADOVA 2; 8; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48
 PALERMO 2; 8; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 32; 35; 36; 37; 38; 40; 45; 47
 PERUGIA..... 2; 13; 15; 17; 21; 29; 35; 37; 40; 45; 47
 PISA .. 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47; 48
 PISTOIA..... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

R

RAGUSA2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 33; 35; 37; 40; 45; 47

RAVENNA .. 2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 36; 37; 40;
45; 47

REGGIO CALABRIA .. 2; 9; 13; 15; 17; 24; 29; 35; 37; 40;
45; 47

RIMINI... 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 33; 35; 37;
38; 40; 42; 45; 47; 48

ROMA... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47

ROVIGO. 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35; 36;
37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

S

SIENA2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

SIRACUSA 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40;
45; 47

T

TERMINI IMERESE . 2; 13; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45;
47

TIVOLI... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47

TORINO . 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 36; 37; 38;
40; 42; 45; 47

TRENTO 2; 10; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 38;
40; 42; 45; 47; 48

TREVISO..... 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35;
36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

U

UAE..... 2; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

UNAA.... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47

UNAM .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 36; 37; 40; 45; 47

UNCAT. 2; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 25; 29; 35; 36; 37; 40;
45; 47

UNCC... 2; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 40; 45;
47

URBINO 2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 35; 37; 40; 45; 47

V


VENEZIA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35;
36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

VERONA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35;
36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48

VIBO VALENTIA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40;
45; 47

VITERBO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47

Numero ____ / ____ e data __ / __ / ____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 17 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 00183/2022

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

«Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1441 in data 11 febbraio 2022 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 1441 dell'11 febbraio 2022 il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto.
2. Il Ministero riferisce che tale schema è stato predisposto a norma dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nell'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», ai sensi del cui comma 6 “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'A.I.R., nonché dalla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2022 dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Occorre precisare, innanzitutto, che la relazione tecnica è priva della necessaria verifica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, il parere di questo Consiglio è reso a condizione che sia integrato tale adempimento.

Considerato:

1. I precedenti

La Sezione ha già espresso il parere n. 4514 dell'11 novembre 2013 sul d.m. 10 marzo 2014, n. 55 di prima attuazione della previsione di cui all'articolo 13, comma 6, nonché il parere n. 2703 del 27 dicembre 2017 sul successivo d.m. 8 marzo 2018, n. 37 che ha proceduto alla modifica e all'aggiornamento dei parametri fissati nel primo d.m..

In particolare con tale ultimo decreto, mediante la tecnica della novella, sono state apportate modifiche ai parametri previsti dal citato d.m. n. 55 del 2014, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nel precedente

sistema parametrico, che il giudice provvedesse alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;

- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione;
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione.

2. Considerazioni generali

Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, il Ministero, utilizzando la tecnica della novella al d.m. n. 55 del 2014, ha accolto, nei limiti di cui si dirà, la proposta formulata dal C.N.F. con delibera n. 535, adottata nell'adunanza del 9 febbraio 2022, e ha colto l'occasione per apportare modifiche in linea con i principi enunciati nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con quello generale, ribadito dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato in molteplici pronunce, secondo cui il ricorso a richieste di giudizio deve avvenire nella corretta forma e misura per non sovraccaricare il sistema e nel rispetto del bene comune.

Ciò nell'apprezzabile intento di procedere non solo al mero aggiornamento dei valori tabellari, ma anche a innovazioni ordinamentali che contribuiscono positivamente (nei limiti consentiti dallo strumento in esame) a perseguire gli obiettivi di riforma del sistema, in coerenza con quelli contenuti nel PNRR.

In particolare, attraverso le modifiche apportate al citato d.m. n. 55 del 2014, il Ministero ha inteso:

- ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi al fine di garantire maggiore omogeneità e uniformità nell'applicazione dei parametri sul territorio nazionale, attraverso la soppressione, ovunque ricorrano, delle parole «di regola» nelle disposizioni per la loro applicazione;
- ridurre la eccessiva distanza tra aumenti e diminuzioni dei valori medi individuati

dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, attraverso l'adozione di un'unica percentuale del 50% in luogo delle precedenti percentuali diversificate, anche al fine di garantire, come espressamente evidenziato dal C.N.F., esigenze di coesione interna alla categoria;

- incoraggiare la funzione conciliativa svolta dall'avvocato e la soluzione concordata delle controversie, per diffondere una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti, con ricadute positive anche in termini di riduzione del contenzioso giudiziario;

- incentivare la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale e nell'ambito delle procedure di A.D.R., quale strumento privilegiato per la pacifica convivenza sociale, in uno spazio regolamentato di leale collaborazione con l'ausilio di professionisti esperti;

- ostacolare la proposizione di liti temerarie o di controversie bagatellari attraverso l'innalzamento dall'attuale 50 per cento al 75 per cento della riduzione del compenso del difensore nel caso in cui sia accertato che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

- disincentivare la proliferazione del contenzioso attraverso la proposizione di ricorsi destinati a chiudersi con pronunce in rito;

- colmare alcuni vuoti della regolazione vigente nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo penale e nell'attività stragiudiziale.

Sotto il profilo della potestà normativa esercitata la Sezione non ha alcun rilievo da formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto rientra, ai sensi della normativa precedentemente citata, nella competenza del Ministero proponente e rimane nel perimetro delineato dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto concerne, infine, il procedimento seguito dal Ministero nel predisporre lo schema di decreto in esame, la Sezione osserva che il testo è stato elaborato dopo aver ricevuto la proposta di modifica formulata, ai sensi del succitato articolo 13,

comma 6, della legge n. 247 del 2012, dal C.N.F. con la nota prot. n. 782 del 10 febbraio 2022 e che è conforme alla procedura già seguita per l'approvazione del d.m. n. 55 del 2014 che viene novellato.

Questo Consiglio di Stato apprezza che il Ministero della giustizia accluda alla richiesta di parere anche un testo a fronte del d.m. vigente con il testo novellato: si tratta di una pratica che dovrebbe essere sempre adottata dalle amministrazioni riferenti, in quanto rende molto più agevole la comprensione dell'intervento e, in definitiva, la "leggibilità" della riforma.

3. L'articolato.

Il decreto si compone di sette articoli e di un allegato.

L'articolo 1 (Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese) dispone la soppressione delle parole «di regola» alla disposizione generale di cui all'articolo 2 del d.m. n. 55 del 2014.

L'articolo 2 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività civile e amministrativa) apporta modifiche alle disposizioni del d.m. n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa, prevedendo in primo luogo l'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).

Inoltre, modifica in modo puntuale l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, nei termini così esposti:

a) con riguardo al processo civile:

- aggiunge il comma 4 *bis*, ai sensi del quale la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa;

- modifica il comma 6 prevedendo che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa, il compenso dovuto per l'attività professionale svolta fino a quel momento sia aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale;
 - modifica il comma 9 stabilendo che nel caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., il compenso del difensore è ridotto del 75 per cento, anziché del vigente 50 per cento, rispetto a quello altrimenti liquidabile;
 - sempre al comma 9 conferma, distinguendola dalle ipotesi di responsabilità ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., la riduzione del 50 per cento del compenso liquidabile al difensore nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, solo "ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione";
 - aggiunge il comma 10 *ter* prevedendo per il giudizio davanti alla Corte di cassazione un'ipotesi di maggiorazione del compenso qualora venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.;
 - aggiunge il comma 10 *quinqies* per disciplinare i parametri applicabili all'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo;
 - aggiunge il comma 10 *sexies* prevedendo l'applicazione dei parametri della tabella 12 in caso di reclamo in Corte di appello avverso sentenza dichiarativa del fallimento e di altri provvedimenti del tribunale fallimentare;
 - aggiunge il comma 10 *septies*, ai sensi del quale per le attività difensive svolte dall'avvocato, in qualità di curatore del minore, il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui l'attività è svolta;
- b) con riguardo al processo amministrativo:
- modifica il comma 10 *bis* aggiungendo il secondo alinea che prevede l'aumento fino al 20 per cento del compenso, rispetto ai parametri base della fase introduttiva,

qualora venga proposto ricorso incidentale e il terzo alinea che introduce, nelle tabelle 21 e 22, i compensi per la fase cautelare monocratica “solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare”;

- aggiunge il comma 10 *ter*, ai sensi del quale è previsto il compenso per l’appello davanti al Consiglio di stato avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal T.A.R., precedentemente non disciplinato, parametrato sulla tabella 22 e ridotto del 50 per cento.

Infine, il comma 2 dell’articolo 2 interviene sull’articolo 5 (Determinazione del valore della controversia) specificando al comma 3 che, nei procedimenti in materia di contratti pubblici, l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.

L’articolo 3 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività penale) interviene sui parametri relativi all’attività svolta nell’ambito del processo penale, prevedendo anche in questo caso che tanto gli aumenti quanto le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50 per cento, anziché, come in precedenza, con percentuali differenti in relazione alle varie fasi.

Inoltre, modifica in modo puntuale l’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014:

- aggiungendo il comma 3 *bis* che stabilisce un aumento del 20 per cento dei compensi previsti per le indagini difensive “quando (...) siano particolarmente complesse e urgenti”;

- aggiungendo il comma 3 *ter*, ai sensi del quale per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella 15, avuto riguardo all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente se al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne.

L’articolo 4 (Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività stragiudiziale) interviene sugli articoli 18, 19, 20 e

22 del d.m. n. 55 del 2014 introducendo una deroga al criterio dell'onnicomprendività dei parametri previsti dalla relativa tabella se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata ed estendendo anche a tale tipologia di attività l'adozione della sola percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi.

L'articolo 5 (Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) prevede che le tabelle dei parametri medi allegate al d.m. n. 55 del 2014 siano sostituite da quelle allegate al presente regolamento con un adeguamento dei parametri che tenga conto delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute, come registrate dall'ISTAT negli otto anni trascorsi, pur non essendo direttamente commisurato a queste.

L'articolo 6 (Disposizione temporale) stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali.

L'articolo 7 (Entrata in vigore) stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'allegato contiene, infine, le nuove tabelle dei parametri medi, richiamate dall'articolo 5.

4. Rilievi della Sezione.

1. La Sezione segnala l'opportunità di modificare alcune delle disposizioni contenute nello schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, al fine di perseguire con ancora maggiore efficacia le finalità dichiarate dal Ministero, di rafforzare la portata sistematica dell'intervento e di emendarlo da alcune locuzioni che potrebbero inficiarne la chiarezza e, quindi, l'immediata attuazione. Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione, al fine di renderne più agevole l'eventuale recepimento.

2. Sull'articolo 1 dello schema non vi sono osservazioni.

3. Con l'articolo 2 dello schema viene modificato l'art. 4 del d.m. (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevedendo un'ampia serie di interventi.

3.1. In via generale, si prevede la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “*di regola*” e si dispone, al comma 1 dell'art. 4 del d.m., l'adozione di un'unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, in luogo delle precedenti percentuali diversificate.

Questo Consiglio di Stato condivide pienamente le finalità perseguite attraverso le predette modifiche, come dichiarate dal Ministero nella relazione illustrativa: ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense, perseguita anche dal C.N.F. nella proposta di cui alla delibera n. 535, assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2022.

In coerenza con tale finalità, la Sezione suggerisce di sostituire al secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 del d.m. le parole “*tiene conto*” con le parole “*applica di regola*” i valori medi di cui alle tabelle.

Tale suggerimento – che vale anche per gli articoli 3 e 4 dello schema, laddove introducono le medesime modifiche in relazione all'attività penale e all'attività stragiudiziale – sembra perseguire più efficacemente la finalità alla quale rispondono sia la limitazione del margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, sia l'individuazione di un'unica percentuale in diminuzione ed in aumento dei predetti parametri. Infatti, all'esito della modifica suggerita, laddove il giudice ritenga che non ricorrano i presupposti per applicare i valori medi delle tabelle, egli sarebbe tenuto a motivare l'apprezzamento discrezionale in forza del quale, considerate le peculiarità di ogni procedimento,

viene comunque data concreta attuazione alla previsione (contenuta nel primo periodo dello stesso comma) secondo cui la liquidazione deve tener conto *“delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”*.

La sostituzione delle parole *“tiene conto”*, combinata con l’adozione di un’unica percentuale del 50 per cento per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo, sembra conferire maggiore efficacia all’intervento, temperando la discrezionalità dell’autorità giudiziaria nell’applicazione dei valori medi dei parametri con un rafforzamento dell’obbligo motivazionale.

In tal modo, ad avviso del Consiglio di Stato, sembra perseguirsi un adeguato bilanciamento delle varie esigenze per favorire un sistema che, garantendo uniformità, omogeneità e adeguatezza dei compensi agli esercenti la professione forense, contribuisca altresì all’obiettivo di interesse generale di rendere più efficiente la funzione giurisdizionale e più effettiva la tutela dei diritti.

3.2. Sotto un diverso profilo, sembra meritevole di accoglimento la proposta del C.N.F. – non recepita nello schema in oggetto – di prevedere che in ipotesi di subentro nell’attività difensiva a processo in corso, al nuovo difensore sia dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, nonostante questa sia anteriore all’inizio del processo.

Appare, infatti, evidente che il difensore subentrante debba necessariamente svolgere le attività di esame e studio degli atti e di consultazione con il cliente e che, pertanto, gli spetti il corrispondente compenso. Né appare dirimente in senso negativo la prospettata possibilità di abusi e ingiustificati aggravii di spesa pubblica nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi della patologia e non della fisiologia del processo, evitabile attraverso la discrezionalità attribuita al

giudice in sede di liquidazione delle spese a favore del soggetto ammesso al detto beneficio (questa argomentazione potrebbe anche essere esplicitata nel testo, laddove necessario, semmai operando un particolare riferimento al gratuito patrocinio).

Sulla scorta delle predette motivazioni, si suggerisce pertanto l'aggiunta di un comma 5 *bis* che preveda espressamente – se del caso, con le precisazioni appena esposte – la liquidazione delle spese delle diverse fasi, ivi compresa quella di studio della controversia, in caso di subentro di altro difensore a processo in corso.

3.3. In relazione al novellando comma 6 dell'art. 4 del d.m., che disciplina le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, questo Consiglio di Stato suggerisce di rendere più pregnante la previsione dell'aumento del compenso del professionista in tale ipotesi.

Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Tale opera va incentivata con maggiore decisione e chiarezza: l'ottica deve essere quella di perseguire con ogni mezzo la riduzione del contenzioso e il ricorso alla "risorsa giustizia" come *extrema ratio*, in linea con i principi contenuti nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con gli obiettivi del PNRR, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti e al contrasto degli eccessi di litigiosità.

E allora, volendo incoraggiare le forme di risoluzione alternative alla decisione dell'autorità giudiziaria, non appare compatibile mantenere, nel sistema, un'opzione secondo cui il compenso del professionista che ha evitato o ridotto il ricorso al giudice possa essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la controversia si fosse risolta con la decisione dell'autorità giudiziaria.

Va invece disposto un meccanismo premiale più certo nella sua effettività, e quindi

più efficace e più motivante. In tal senso, appare preferibile la formulazione originaria della proposta del C.N.F., la quale prevede che, fermo il compenso già maturato, il compenso per l'attività di conciliazione e transazione è determinato nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale (che in questa sede viene indicata solo come parametro quantitativo, e non certo per la assimilazione di un'attività a un'altra, come temeva il Ministero), aumentata di un quarto.

3.4. Il comma 9 del d.m., come novellato dallo schema in oggetto, prevede che *“nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”*. Si modifica la previsione vigente, che fissa la percentuale di riduzione al 50 per cento.

Il Consiglio osserva che la norma, così come formulata (peraltro, sin dal testo originario), nel fare riferimento alla improbabile ipotesi di “liquidazione” del compenso “del soccombente”, sembra limitarsi nella pratica al solo caso in cui egli sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Per conferire alla disposizione una portata più ampia e incisiva, con la dichiarata finalità di ostacolare la proposizione di liti temerarie o controversie bagatellari, sembrerebbe più efficace evitare ogni riferimento alla parola *“liquidabile”*, sostituendola con la parola *“spettante”* ed eventualmente aggiungendo la precisazione *“ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012”*.

In tal modo, risulterebbe più chiara l'applicabilità della disposizione (e della riduzione da essa disposta) a tutte le ipotesi di determinazione del compenso del professionista soccombente ai sensi del d.m. in esame e non solo a quelle in cui sia prevista una liquidazione. Con l'effetto, ad avviso del Consiglio, di potenziare il contrasto degli eccessi di litigiosità e, quindi, la deflazione del contenzioso.

3.5. Con riguardo al comma 10 *ter*, relativo alla liquidazione dei compensi per la fase dell'appello davanti al Consiglio di Stato avverso ordinanza cautelare del TAR, il Consiglio ritiene che sia più chiara (e aderente alle peculiarità dell'appello

cautelare nella giustizia amministrativa) una formulazione – proposta anche dal C.N.F. – che stabilisca che *“è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale”*, rispetto a quella introdotta dall’art. 2 che fa generico riferimento al *“compenso previsto dalla allegata tabella 22, ridotto del 50 per cento”*, richiamando in modo poco chiaro tutte le voci nella stessa ricomprese.

Si suggerisce, pertanto, di introdurre la predetta specificazione.

3.6. Il comma 2 dell’articolo 2 dello schema interviene sull’articolo 5 del d.m. (Determinazione del valore della controversia), introducendo un ultimo periodo al comma 3 secondo cui, nei procedimenti in materia di contratti pubblici, *“l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto”*.

Al riguardo, questo Consiglio di Stato evidenzia che, secondo la sua più recente giurisprudenza, è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei presupposti del danno subito, sia sul piano dell’*an* che sul piano del *quantum*, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento *ex* articolo 64, commi 1 e 3, c.p.a., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato (cfr. Consiglio Stato, V, 18 marzo 2021, n. 1803; Consiglio Stato, 13 luglio 2017, n. 3448).

In particolare con riguardo al danno emergente, secondo la richiamata giurisprudenza, *“deve escludersi l’ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento dell’importo a base d’asta: e ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, non avendo fondamento la presunzione che la perdita sia, secondo un canone di normalità, ancorata alla ridetta percentuale, sia perché l’art. 124 cit. va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del danneggiato, di*

un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione (cfr. Consiglio Stato, V, 11 maggio 2017, n. 2184; Ad. plen, 2 maggio 2017, n. 2), sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire prova in relazione all'ammontare preciso del danno patito” (cfr. Consiglio Stato, V, 26 luglio 2019, n. 5283).

Alla luce della citata giurisprudenza e dei principi rinvenibili negli artt. 64 e 124 c.p.a., la Sezione suggerisce di aggiungere, dopo la parola “*appalto*”, la seguente espressione: “*salvo che non sia ricavabile dagli atti di gara*”.

4. Sugli articoli 3, 4 e 5 dello schema non vi sono osservazioni.

5. L'articolo 6 dello schema stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Al riguardo, la Sezione rileva che la disposizione deve necessariamente tenere conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 2016.

Nella citata pronuncia, la Corte ha statuito che “Dopo le riforme dell'anno 2012, relative sia ai compensi professionali degli avvocati, sia più in generale allo stesso ordinamento della professione forense (riforme realizzate dapprima con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, poi con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», e sviluppate dai successivi decreti ministeriali), questa Corte ha avuto modo di osservare come, anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria debba essere remunerata secondo un unico criterio. Aggiungendo, con citazione dello stesso precedente di legittimità prima ricordato (sentenza n. 2 del 1985), che laddove si tratti di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento «alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita» (ordinanza n. 261 del 2013; nello stesso senso, ordinanza n. 76 del 2014)”.

La norma deve, pertanto, essere formulata tenendo conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza, facendo riferimento alla conclusione della prestazione professionale e non solo alla sua liquidazione.

6. L'articolo 7 dello schema prevede, infine, che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La Sezione osserva che la previsione che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua nella Gazzetta Ufficiale deroga inammissibilmente – in mancanza di idonea autorizzazione in tal senso nella disposizione di rango primario – al disposto dell'art. 10 delle preleggi, in base a cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L'ultimo inciso dell'art. 10 delle preleggi (“*salvo che sia altrimenti disposto*”) è costantemente interpretato nel senso che tale diversa disposizione spetta a una fonte di pari forza innovativa dell'ordinamento giuridico, ossia alla legge. Di conseguenza, la fonte regolamentare può eventualmente rinviare l'operatività e la concreta applicazione di talune sue previsioni, insuscettibili di immediata applicazione, ma non può mai disporre dei tempi dell'entrata in vigore dell'intero testo (cfr., *ex multis*, Consiglio Stato, parere n. 690 del 2 aprile 2020).

Conseguentemente, l'articolo 7, in relazione a quanto disposto dall'indicato articolo 10 delle preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione esprime il proprio parere favorevole nei termini indicati, evidenziando che è necessario che, ai fini dell'approvazione finale del regolamento, sia acquisita, con la bollinatura, la verifica positiva della Ragioniere Generale dello Stato.

P.Q.M.

nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio